

RESOCONTO STENOGRAFICO

527.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	45955	PRESIDENTE	46020, 46021, 46022, 46023, 46024
Assegnazioni di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa	45955, 45963	ALIBRANDI TOMMASO (PRI)	46024
Disegno di legge (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento):		CALAMIDA FRANCO (DP)	46023
Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (4000).		LABRIOLA SILVANO (PSI), Relatore	46020
		MACCIOTTA GIORGIO (PCI)	46022
		REGGIANI ALESSANDRO (PSDI)	46023
		SERRENTINO PIETRO (PLI)	46022
		TASSI CARLO (MSI-DN)	46021
		VISENTINI BRUNO, Ministro delle finanze	46021
		Disegno di legge (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento):	
		Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri	

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

	PAG.
straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisetoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità (4005).	
PRESIDENTE	46029, 46031, 46033, 46034, 46035, 46038, 46039, 46040, 46041
GUNNELLA ARISTIDE (PRI)	46039
LODA FRANCESCO (PCI), <i>Relatore</i>	46029
MACCIOTTA GIORGIO (PCI)	46029
MASINA ETTORE (Sin. Ind.)	46039
PETRUCCIOLI CLAUDIO (PCI)	46034
RAFFAELLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	46031
ROCCELLA FRANCESCO (PSI)	46033
RUTELLI FRANCESCO (PR)	46035
TAMINO GIANNI (DP)	46040
Proposte di legge:	
(Annunzio)	45955
(Adesione di deputati)	45955
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
S. 56. — Senatori SAPORITO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza (<i>approvata dal Senato</i>) (3773).	
PRESIDENTE	45956, 45957, 45958, 45961, 45963, 45964, 45965, 45985, 45986, 45987
COLUCCI FRANCESCO (PSI)	45986
NENNA D'ANTONIO ANNA (DC)	45985
PAVAN ANGELO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	45958, 45964, 45985
PIREDDA MATTEO (DC)	45985
SCAIOLA ALESSANDRO (DC), <i>Relatore</i>	45956, 45964
SERVELLO FRANCESCO (MSI-DN)	45961, 45986
TORELLI GIUSEPPE (PCI)	45958, 45985
ZAMPIERI AMEDEO (DC)	45986

Proposta di legge (Rinvio alla Commissione):

ZANGHERI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (*ex articolo 81, quarto comma, del regolamento*) (1044).

	PAG.
PRESIDENTE	45987, 45988, 45989
BALESTRACCI NELLO (DC), <i>Vicepresidente della Commissione</i>	45987, 45989
GUALANDI ENRICO (PCI)	45988

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

S. 80-141-323-656-680-705-943-1145-1150-1308-bis. — Senatori DELLA PORTA ed altri; CENGARLE ed altri; SAPORITO ed altri; CAROLLO ed altri; SAPORITO ed altri; DE CINQUE; SALVI; FONTANA ed altri; BUFFONI ed altri; JANNELLI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (*approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (3668-B).
(Nuovo esame a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

PRESIDENTE	45989, 45990, 45991, 45992, 45994, 45996, 45997, 46010, 46011, 46012, 46014, 46015
ALBORGHETTI GUIDO (PCI)	46010, 46011
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN)	45994, 46011, 46014
BRUZZANI RICCARDO (PCI)	46012
CALAMIDA FRANCO (DP)	46010, 46014
COLUCCI FRANCESCO (PSI)	45990
DIGNANI GRIMALDI VANDA (PCI)	45993
FIORI PUBLIO (DC), <i>Relatore</i>	45989, 45991
MIGLIASSO TERESA (PCI)	46010
RAVAGLIA GIANNI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	45990, 45992, 46010, 46011
SCOVACRICCHI MARTINO (PSDI)	45996

Interrogazioni e interpellanze:

(Annunzio)	46048
----------------------	-------

Risoluzione:

(Annunzio)	46048
----------------------	-------

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 6-10 ottobre 1986**(Approvazione):**

PRESIDENTE	46045, 46046, 46047
CALAMIDA FRANCO (DP)	46047
RUTELLI FRANCESCO (PR)	46046

Deputati subentranti:

(Proclamazione)	46011
---------------------------	-------

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

	PAG.		PAG.
Ministro della difesa:		Votazioni segrete	46024, 46041
(Trasmissione di documentazione) .	45955	Votazioni segrete di proposte di legge	46015
Modifica nella composizione della		Ordine del giorno della prossima se-	
Giunta per il regolamento	46012	duta	46048
Sull'ordine dei lavori:		Trasformazione di un documento del	
PRESIDENTE	46020	sindacato ispettivo	46048

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

La seduta comincia alle 10.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Azzaro e Rossi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 1^o ottobre 1986 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

COLUCCI ed altri: «Nuove disposizioni sulla circolazione dei ciclomotori e modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393» (4023);

ZAMBON ed altri: «Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale» (4024).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
ad una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che la proposta di legge ALOI: «Norme per la piena equipollenza della laurea in scienze bancarie alla laurea in economia e commercio» (915) (annunciata nella seduta del 25 novembre 1983) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Rallo e Poli Bortone.

**Trasmissione
dal ministro della difesa.**

PRESIDENTE. Nel mese di settembre il ministro della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni revocate a dipendenti di quel Ministero a prestare servizio presso organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate presso gli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Assegnazione di un disegno di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta antimeridiana di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla XIII Commis-

sione permanente (Lavoro) in sede legislativa:

«Differimento dei termini di scadenza dei contributi dovuti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU)» (4019) *(con parere della V e della XI Commissione)*;

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge: S. 56 — Senatori Saporito ed altri — Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza (approvata dal Senato) (3773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, d'iniziativa dei senatori Saporito, Mancino, Fimognari, Jervolino Russo, Della Porta, Bombardieri, Vitalone, Vernaschi, Scardaccione, Carollo, Avellone, D'Amelio, Lapenta, Romei Carlo, Miroglio, Santonastaso, Cerami, Colombo Vittorino (V.), Riggio, Pacini, Bausi, Fracassi, Codazzi, Bompiani, D'Agostini, Nepi e Pavan: Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali e informo che il presidente del gruppo del MSI-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Scaiola.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, nel rimettermi alla relazione scritta, vorrei aggiungere solo alcune brevi considerazioni che ritengo opportune per sottoporre alla attenzione

della Assemblea alcuni aspetti più importanti della materia che oggi esaminiamo.

La riforma della polizia rappresenta un corpo normativo di così ampia portata che evidentemente non può che portare in evidenza esigenze di correttivi alla luce della esperienza applicativa.

Le disposizioni in esame intendono remediare a questo stato di cose, introducendo diversi aggiustamenti intesi a sanare stati di disagio del personale, a migliorare l'attività delle amministrazioni interessate ed a perfezionarne l'efficienza.

Si tratta di disposizioni volte a colmare vuoti normativi, dirette a sanare situazioni non corrispondenti a criteri di equità con l'espresso fine, pur nella diversità degli ordinamenti del personale delle forze dell'ordine e del personale di supporto, di assicurare lo stesso trattamento a parità di funzioni e quindi il più sereno ed efficace espletamento dei difficili compiti di istituto.

In sintesi, si provvede a disciplinare situazioni relative al trattamento economico, all'avanzamento dei limiti di età per il collocamento a riposo del personale della polizia di Stato; a modificare in relazione alle mutate esigenze il procedimento disciplinare del personale della polizia di Stato; a disciplinare situazioni connesse con la costituzione dei ruoli tecnici, professionali e dei medici; a retribuire i servizi di piantonamento effettuati da tutte le forze di polizia con ordinamento militare; ad estendere a tutte le forze dell'ordine l'indennità di servizio notturno e festivo di cui già usufruisce il personale della polizia di Stato.

In particolare, ritengo di dover sottolineare l'importanza di alcune disposizioni tra le altre. L'articolo 17 attribuisce un compenso non inferiore al 10 per cento di quello stabilito per ogni ora di straordinario per i servizi di presenza senza obbligo di impiego assiduo e continuativo al personale delle forze di polizia con ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di finanza). Senza tale statuizione non avrebbero alcun riconoscimento retributivo i turni di presenza in ufficio quali i

piantonamenti e i servizi di reperibilità presso i comandi. L'articolo 18 che estende l'indennità di servizio notturno e festivo ora percepito dalla sola polizia di Stato a tutte le forze dell'ordine (è evidente il carattere equitativo della norma).

L'articolo 30 che attribuisce aumenti periodici del 2,50 per cento a tutti gli appartenenti alle forze di polizia che abbiano svolto servizio quale guardia aggiunta ausiliaria di pubblica sicurezza. La norma in questione prevede un beneficio economico in favore di benemeriti dipendenti dello Stato, che senza tale norma non avrebbero mai avuto un riconoscimento per periodi di servizio a suo tempo prestati, e che sono spesso in gravi condizioni di disagio. L'articolo 44 che è diretto ad attribuire scatti convenzionali al personale delle forze di polizia che pur con diverse qualifiche o gradi si trova nel medesimo livello retributivo, al fine di evitare appiattimenti di trattamento economico tra superiori ed inferiori.

Sarebbe stato meglio prevedere la retroattività di tali benefici alla polizia di Stato a decorrere dalla data del 25 giugno 1982 in analogia a quanto già stabilito per altre forze dell'ordine. Comunque, l'urgenza di approvare il corpo normativo in esame rende sconsigliabile l'approvazione di emendamenti in questa sede.

Non ritengo di dover sottolineare ulteriormente la portata di altre norme, con carattere squisitamente tecnico, volte a migliorare l'efficienza dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in ossequio a esigenze di brevità in un momento quale quello attuale di delicato impegno di questa Camera.

Appare comunque del tutto evidente che si tratta di riconoscimenti dovuti dallo Stato a propri dipendenti, impegnati in attività che sono caratterizzate da particolari rischi personali, i quali si sono sempre distinti per la disponibilità, spirito di sacrificio e, a volte, anche a prezzo della vita.

Né diversa può essere la chiave di lettura del provvedimento per quanti seguono con attenzione l'attività delle forze

dell'ordine. Il progetto di legge che è all'esame di questa Assemblea affronta anche temi controversi e, quindi, di difficile soluzione, quali il sofferto problema del passaggio degli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nelle diverse qualifiche dei ruoli di ispettore, nonché quello, più generale dell'avanzamento del personale della polizia di Stato reso particolarmente complesso a seguito della smilitarizzazione.

Questi problemi hanno formato oggetto di attenta riflessione e di approfondimento. Auspico che le soluzioni prescelte possano restituire serenità anche a questi benemeriti dipendenti, attese le tensioni e le difficoltà messe in risalto, purtroppo inevitabili, connesse con il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Si sarebbe potuto fare di più, ma le ristrettezze di bilancio, e soprattutto le pressanti aspettative del personale interessato, non consentono ulteriori indugi nell'approvazione di un testo normativo che si attende ormai da anni.

Mi permetto di osservare che emendamenti ad un testo divenuto ormai complesso rischierebbero di far saltare l'intero provvedimento, per le inevitabili lusinghe che ne deriverebbero. Ciò non toglie che in occasione del prossimo contratto della polizia di Stato, che per l'apertura della trattativa attende ormai la definizione della proposta di legge in esame, possano trovare attenta considerazione alcuni problemi non risolti da questo provvedimento; altri ancora potranno comunque trovare soluzioni in successive norme. Rivolgo quindi un convinto invito all'Assemblea perché proceda alla rapida approvazione di un provvedimento che non può attendere e che, se sollecitamente approvato, contribuirà certamente a rafforzare l'impegno e lo spirito di servizio in tante occasioni dimostrato da circa 300 mila benemeriti servitori dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Torelli. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE TORELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione in Assemblea di un provvedimento così sofferto, relativo a problemi di grande serietà, che riguardano non soltanto il corpo di polizia, ma più in generale la sicurezza interna, costituisce un'occasione per affrontare tutto l'insieme della problematica in questione.

Io non mi addentrerò in tutte le pieghe del provvedimento e nei dettagli delle varie questioni, anche perché ritengo che la nostra Assemblea, considerata la gravità dei temi in oggetto, avrà ancora occasione di riflettere su questa materia. Ritengo però di dover sollevare alcune questioni, anche se rapidamente e sinteticamente, per riportare alle sue giuste dimensioni il provvedimento in esame.

La proposta di legge si colloca in un momento particolare dell'attuazione della riforma delle forze di polizia. Il tema centrale di tale riforma era fin dall'inizio, e permane tuttora, quello della democratizzazione delle forze di polizia. A tale aspetto, comunque deve essere collegata una maggiore produttività ed efficienza delle forze stesse.

Mi sembra scontato che la legge n. 121 aveva bisogno di una verifica sul campo, per riscontrare le possibilità di concreta attuazione, anche per poter individuare le modifiche necessarie. Questo era nell'ordine delle cose, mentre non altrettanto si può dire per il tentativo compiuto da coloro che si sono opposti alla riforma, e che si sono adoperati per sminuirla e toglierle vigore.

Le difficoltà tra le quali procede la riforma derivano da molte cause. A livello parlamentare, possiamo dire che il testo approvato dal Senato, oggi al nostro esame, se da un lato tentava di porre rimedio ad alcune contraddizioni, ad aspetti divaricanti presentatisi nell'espe-

rienza concreta, rappresentava però in alcune sue norme un tentativo di tornare indietro.

Riteniamo che questi tentativi in parte siano stati bloccati e che abbia giocato notevolmente la possibilità di intervento non solo delle forze di polizia, dei loro sindacati e dei sindacati in generale, ma anche dell'opinione pubblica, per far sì che si ritrovasse un equilibrio maggiore rispetto ai proponimenti originari.

Le difficoltà di far giungere in porto un provvedimento di questo tipo derivano anche dalle eredità del passato, tenuto conto che una riforma deve farsi carico di interessi concreti; quindi se è vero che è difficile cambiare il motore mentre la macchina è in movimento è pur vero che bisogna fare il possibile per introdurre le modificazioni che si dimostrano necessarie.

Siamo coscienti di essere ben lungi dall'aver passato il guado della transizione, e i tempi per l'adozione del provvedimento lo manifestano in modo chiaro e preciso. Così come giudichiamo errato l'aver presentato i problemi della riforma soltanto come una questione che vedeva alcuni ministri a favore ed altri contro perché più taccagni, perché non volevano tirar fuori la grana, come suol dirsi. Su questioni di tale natura e delicatezza deve contare la responsabilità collegiale del Governo, e quindi non sono ammissibili presentazioni, direi, multifacce della realtà governativa, con ministri che sono a favore del cambiamento e ministri che invece ne sottovalutano l'esigenza.

Voglio anche ricordare che su tali problemi durante il dibattito sulla legge finanziaria per l'anno in corso si è registrato uno scontro politico importante, allorché una proposta di aumento dello stanziamento a favore delle tre regioni maggiormente colpite dal fenomeno criminoso, la Calabria, la Campania e la Sicilia, non trovò il consenso del Governo per motivazioni di natura squisitamente finanziaria. Al contrario, quando sono in gioco questioni che hanno una reale incidenza i soldi si possono e si devono trovare; e spero che la discussione sulla

legge finanziaria possa recuperare i notevoli ritardi che in materia si sono accumulati.

Sulla prima impostazione della proposta di legge di cui allo stampato del Senato n. 56 ha notevolmente giocato la elaborazione, tra le forze sindacali e il Governo, del primo protocollo d'intesa del dicembre 1983, che ha fornito senz'altro un contributo notevole al riequilibrio. Adesso è aperta la questione della definizione del secondo contratto dei lavoratori della polizia, e in marzo è stata presentata la «piattaforma sicurezza»; ci sentiamo allora di sollecitare in quest'aula l'apertura delle trattative tra le parti. Ciò potrebbe rasserenare la situazione, potrebbe arrecare notevoli vantaggi all'efficienza e alla capacità dell'insieme delle forze di polizia, potrebbe soprattutto far concentrare l'attenzione sulle grandi questioni che abbiamo di fronte.

Vi è quindi la necessità che da parte del Governo si rafforzi la rappresentatività unitaria del sindacato, addivenendo, ad esempio, ad una sorta di protocollo d'intesa che definisca i punti salienti della vertenza concernente la sicurezza. Occorre inoltre trovare forme nuove che portino al tavolo della trattativa anche rappresentanze dei corpi militari e di polizia, oltre che i sindacati della polizia di Stato.

In sostanza, è necessario rasserenare la situazione sindacale, quella normativa e, in generale, tutto il settore della sicurezza interna. Ma, spinti da queste nostre preoccupazioni, vogliamo anche lanciare un avvertimento circa l'esigenza di procedere con celerità nella riforma, in rapporto anche alla preoccupante situazione della criminalità.

Abbiamo letto in questi giorni i preoccupanti accenti del ministro dell'interno sulle prospettive dell'ordine interno nel nostro paese. La realtà è drammatica. Ho recentemente letto il rapporto del CENSIS, che significativamente titolava il capitolo della sicurezza «Un paese incivile», volendo, con questa espressione di immediata presa giornalistica, sottolineare un

aspetto che certo noi non consideriamo prevalente nel paese (Dio ce ne guardi!), ma che è comunque significativo.

I dati sono estremamente seri: i delitti denunciati nel 1984 sono stati quasi due milioni, con un aumento del 2,5 per cento rispetto al 1981. Sono anche aumentati gli autori ignoti che, essendo stati il 73,3 per cento nel 1984, sono aumentati di ben il 4 per cento rispetto al 1981. Questi dati indicano una tendenza non certo positiva, e richiamano la necessità di poter contrapporre alla situazione strumenti tecnici ma anche ideali adeguati, visto che, in generale, il tasso di criminalità è aumentato da un indice 3.412 a un indice 3.465, con un aumento dal 3,2 al 3,9 per cento della criminalità minorile.

Quanto alle implicazioni economiche delle attività criminali, siamo a dati veramente scorcertanti: sono state calcolate nell'ordine di grandezza dei 100 mila miliardi l'anno, senza includere le evasioni fiscali e l'abusivismo edilizio, che porterebbero i livelli economici della criminalità a cifre ben superiori a quelle che si possono definire di tutto rispetto. Siamo in sostanza a circa un quinto del prodotto interno lordo, cioè ad un fatturato abnorme!

Ma c'è di più: i 100 mila arresti all'anno ed una popolazione criminale che raggiunge le centinaia di migliaia di unità ci mostrano che esiste il rischio di una vera e propria metastasi in tutto il paese, a meno che non si realizzino interventi puntuali.

Mi rendo conto che a questo punto è del tutto necessario e importante sottolineare che problemi di questa natura non possono certo essere risolti esclusivamente aumentando gli organici delle forze di polizia o dotandole di maggiori mezzi, cose che comunque devono certamente essere fatte. Il discorso investe a questo punto questioni molto più generali sui valori di cui la società deve permearsi, una società in cui oggi invece viene purtroppo privilegiato l'individuale rispetto alla solidarietà, viene privilegiata l'idea che il mercato e quindi la selezione anarchica dei valori debbano prevalere su

tutto il resto. Ma questi sono dati che finiscono per tracimare nel criminoso e che devono essere affrontati dalla scuola e dalle forze sociali. Si tratta di quella che noi chiamiamo la questione morale, che coinvolge anche il modo di fare politica, di partecipare e di far partecipare la gente alla direzione della cosa pubblica.

Detto questo, e tornando al nostro specifico, dobbiamo ricordare che esistono punti fondamentali che devono da noi essere sempre tenuti presenti per avviare e far avanzare il processo di riforma della polizia. Di fronte a questo provvedimento, così come di fronte ai precedenti, noi ci siamo sempre mantenuti strettamente agganciati, e così faremo anche di fronte ai provvedimenti futuri, ad alcuni punti-cardine.

Innanzitutto, le assunzioni per concorso devono rimanere la norma prevalente; un secondo aspetto è rappresentato dalla qualificazione e dall'aggiornamento professionale: è drammatico il fatto, denunciato dagli stessi uffici del dipartimento di polizia, che mancano almeno 3.500 posti all'anno nelle scuole di formazione delle forze di polizia, e ciò comporta un ritardo, sotto questo aspetto.

Vi è poi la smilitarizzazione e la sindacalizzazione anche di altre forze di polizia come gli agenti di custodia, e ritengo che si porranno problemi anche per una riflessione sulla guardia di finanza. Comunque, è un modo per far sì che forze di polizia smilitarizzate e forze di polizia ancora militari possano tutte avere una loro forma di rappresentanza concreta e reale, che esprima le esigenze e gli interessi della riforma.

Sul controllo del territorio si è parlato migliaia di volte ma, di fronte alla realtà di grandi aggregazioni di vaste aree metropolitane, praticamente non c'è controllo, ed in questa situazione drammatica dobbiamo intervenire perché il cittadino abbia un senso di sicurezza e possa sentirsi protetto. È grande il problema del coordinamento, non solo all'interno di ogni singolo reparto di polizia, ma anche tra le diverse forze di polizia, e questo problema non è stato risolto nemmeno in

altri paesi, i quali però lo hanno almeno affrontato realizzando originali esperienze, di cui dovremmo far tesoro.

Ricordo la missione di studio della Commissione interni negli Stati Uniti d'America: proprio su questo punto specifico abbiamo interpellato i nostri colleghi americani sulle soluzioni adottate; abbiamo verificato che alcune di queste erano nella direzione di fornire risposte, giuste o sbagliate, accettabili o meno, all'esigenza del coordinamento e dell'efficacia nell'unicità di comando, altro aspetto importante sul quale rivendichiamo con forza un impegno. Il complesso dei provvedimenti presentati, sostanzialmente non ha ancora risolto questo punto, anche se abbiamo la consapevolezza che ciò dipende non soltanto dalle norme, ma anche dalla complessiva volontà politica del Governo perché si risolvano i problemi del coordinamento.

Quanto al potenziamento tecnologico, non solo vanno approntate le risorse, ma bisogna anche saperle spendere. Abbiamo infatti il duplice dramma di risorse che sono inadeguate e che non sempre, poi, sono tradotte in mezzi concretamente efficienti. Stiamo affrontando il potenziamento delle infrastrutture con altri provvedimenti in Commissione.

Quello al nostro esame è un provvedimento risultante da un confronto che, rispetto al progetto originale da noi pesantemente giudicato in negativo, presenta miglioramenti: ad esempio, abbiamo escluso le forze di polizia ad ordinamento non militare dall'obbligo della presenza nei turni, con compensi, tra l'altro, incredibili, e mettendo in moto anche meccanismi, direi, di non accreditamento della presenza del sindacato; vi è l'esclusione dall'accesso al ruolo di commissario per chiamata degli ufficiali di complemento dell'esercito. È già stata ricordata l'intesa fra i sindacati ed il Governo del dicembre 1983; l'anno scorso si è ricondotta ad un minimo di unità la proliferazione (ben quattro provvedimenti) da parte del Governo, in materia di reclutamento e di organizzazione del personale di polizia, ed intendo riferirmi alle leggi nn. 19 e 150

del 1985. Cito questo soprattutto per dimostrare l'importante funzione svolta dal Parlamento, come elemento di equilibrio. Il Parlamento ha votato unitariamente importanti provvedimenti, inerenti alla sicurezza interna, riaffermando in tal modo che su problemi così delicati è sempre opportuno e necessario che si crei l'unità ampia delle Camere, in modo che i provvedimenti non risultino propri solo del Governo, ma riflettano l'ampio vantaggio delle forze che operano nella nostra società, per ottenere quella sintonia con il paese reale indispensabile alle forze di polizia per svolgere la loro funzione.

Ritengo che nel dopoguerra una delle più grandi riforme (oserei dire quella più grande) sia stata quella di reintegrare nell'opinione media degli italiani la credibilità del ruolo e della funzione del poliziotto, inteso non più come soggetto appartenente ad un corpo separato, ma come cittadino che lavora per la collettività. La grande rivoluzione ideale determinatasi in tal modo potrà essere sempre più utilizzata da parte nostra per giungere alla emanazione di provvedimenti coerenti con quanto richiesto da coloro che operano in questo delicato settore.

Vogliamo, quindi, chiudere questa partita, vogliamo chiudere con il provvedimento in esame pre-riforma e i primi atti della riforma. Siamo consci del fatto che il testo del provvedimento non ha accontentato tutti, che sono giunte le più diverse sollecitazioni e che altre ne verranno in seguito; riteniamo, però, che non sia possibile affrontare le cose con lo sguardo all'indietro. Per questo è importante chiudere questa partita, riaprendone una nuova con la contrattazione, che deve iniziare. E al riguardo ripeto ancora che il Governo deve fare di tutto perché le cose si svolgano in tal senso.

Siamo consapevoli del fatto che sulle questioni aperte si debba intervenire collettivamente, e non delegarle ai soli addetti ai lavori. Pensiamo, inoltre, che per chiudere la partita sia stato giusto non presentare emendamenti; abbiamo però presentato un ordine del giorno, che introduce almeno quattro questioni di inter-

pretazione autentica e di indicazione al Governo da parte del Parlamento perché alcune norme possano essere interpretate ed applicate nel modo più congeniale al tenore del dibattito svoltosi. Ci auguriamo che il Governo dimostri la necessaria sensibilità, accogliendo il nostro ordine del giorno.

Rinunciando alla presentazione di emendamenti, riteniamo di aver compiuto un'opera doverosa (e mi auguro che l'intento sia condiviso da tutti gli altri gruppi) per porre fine ad una situazione di incertezza.

Chiediamo, quindi, che giunga un segnale del rinnovato impegno del Parlamento sulla materia in esame. Il gruppo comunista farà la sua parte in tal senso, come la farà ogni singolo comunista (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Servello. ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi sento di enfatizzare, in questa occasione, la riforma della polizia. Anzi, il provvedimento in esame rappresenta semmai l'espressione di un giudizio negativo sulla riforma intervenuta nel 1981.

Sono trascorsi cinque anni ed i vari settori della polizia sono stati costretti ad agitazioni, anche di piazza, negli scorsi mesi e negli scorsi anni per raggiungere taluni obiettivi, soprattutto perché il Governo ed il Parlamento ovviassero ad alcune ingiustizie determinatesi specialmente in ordine alle carriere ed al trattamento economico. Si tratta di una riforma che è sbagliata nella sua ispirazione e nella sua concezione. Se oggi offriamo la possibilità alle forze di polizia di pronunciarsi in maniera libera non sulla riforma nel suo complesso, bensì su un punto fondamentale, cioè quello della smilitarizzazione, penso che la maggior parte degli appartenenti al corpo chiederebbe non due stellette, ma quattro.

Il processo che è intervenuto non rappresenta una evoluzione, bensì una invo-

luzione non certamente nei confronti dei doveri che permangono così come erano prima della riforma, ma rispetto ai diritti, alla stessa credibilità delle forze dell'ordine nei riguardi dell'opinione pubblica e soprattutto in rapporto allo Stato, il quale deve garantire la sicurezza dei cittadini.

Mi limito solo a registrare che dopo cinque anni vengono riconosciute lacune e ingiustizie e si cerca di riparare ad esse con un provvedimento che, durante il suo lungo *iter* al Senato, è stato giudicato insufficiente. Noi siamo stati sollecitati dalle altre forze politiche, dal Governo ed anche dalle categorie interessate, a non presentare emendamenti migliorativi, proprio per non ritardare ulteriormente l'*iter* di questo provvedimento.

Questo è un sostanziale riconoscimento delle responsabilità imputabili alla pubblica amministrazione e soprattutto (il relatore avrebbe dovuto riferirlo) all'ottuso silenzio del Ministero del tesoro che in tanti anni non ha ritenuto di farsi carico di una serie di esigenze e di sperequazioni alle quali occorreva porre riparo con provvedimenti immediati e tempestivi. Siamo, quindi, in presenza di ritardi colpevoli che riguardano le forze politiche di maggioranza e soprattutto il Governo.

Rispetto a questi il provvedimento al nostro esame tende ad introdurre qualche rimedio ma ciò risulta, lo ripeto, insufficiente. Riteniamo pertanto che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi si dovranno affrontare i problemi citati o in sede parlamentare o nell'ambito della contrattazione che dovrebbe essere avviata al più presto, in quanto su questo piano ci troviamo di fronte a gravi ritardi.

Noi tutti abbiamo ricevuto una lettera del Sindacato autonomo di polizia con la quale questo dichiara di non essere stato consultato in merito alla contrattazione, ma soprattutto denuncia il fatto che dopo 18 mesi dalla scadenza del contratto le trattative non sono state neanche iniziate. Ciò significa che noi ci apprestiamo ad approvare la legge finanziaria, che contiene un apposito capitolo riguardante le forze di polizia la cui entità finanziaria è

di circa 100 miliardi, senza che i sindacati siano stati consultati.

Questa è una responsabilità non solo del Ministero dell'interno, ma soprattutto del Ministero della funzione pubblica che attende non si sa che cosa, perché ormai i contratti si stanno realizzando in vari settori statali. Presso altre amministrazioni si sono raggiunti accordi, mentre su questo tema così importante e così delicato si fa orecchi da mercante. Non basta esaltare le forze di polizia, onorevole Presidente, non basta rivolgersi verso i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia di Stato, con appelli, con riconoscimenti per i servizi altamente significativi che vengono prestati alla comunità e allo Stato, quando si rimane poi sordi di fronte a richieste anche elementari.

Noi sappiamo che sono state avanzate richieste che prevedono per il periodo 1986-1987 un impegno di 450 miliardi e dal 1° gennaio 1987 alla fine dello stesso anno di altri 500 miliardi. Il che rappresenterebbe un aumento *pro capite* di 150 mila lire. Ebbene, si fa presente da parte dei settori interessati che solo per proventi contravvenzionali di polizia stradale, carabinieri e finanziari le entrate per lo Stato si aggirano intorno a 300 miliardi di lire, ai quali vanno aggiunti i proventi per determinati servizi (passaporti, licenze, procedure per stranieri e via di seguito).

Di fronte a questo panorama di carattere finanziario rimane l'assenza, rimane la volontà del Governo di considerare marginale questo contratto. Noi vorremmo sottolineare all'onorevole relatore l'opportunità che anche in questa sede venga sollecitato il Governo, venga sollecitato il Ministero della funzione pubblica, ad iniziare immediatamente la trattativa perché sia conclusa al più presto, con il riconoscimento almeno di quel minimo aumento indispensabile, che del resto tutte le categorie dello Stato hanno finora realizzato.

Queste sono le considerazioni che volevo svolgere in merito alla situazione oggettiva delle forze di polizia, non senza concludere con qualche considerazione di

ordine più generale. Ho letto, come ognuno di voi avrà letto, le dichiarazioni fatte dal ministro Scalfaro a New York. Quando il ministro Scalfaro ha avuto notizia, giorni fa, dell'iniziativa del ministro della sanità in ordine allo scandalo delle unità sanitarie locali nel Mezzogiorno, e segnatamente in Sicilia, Calabria e Campania (le zone cioè della mafia, della camorra, della *'ndrangheta*), si è detto meravigliato di non essere stato avvertito. Certo, questo è un grave fatto e va data censura a chi non ha avvertito il ministro Scalfaro. Però, una volta avvertito sia pure in maniera irrituale, inconsueta, attraverso la stampa, io presupponevo, ogni cittadino presupponeva, che si fossero determinate misure tali da evitare non l'inquinamento delle prove ma addirittura la distruzione delle medesime.

Leggiamo sui giornali di oggi che una delle unità sanitarie locali, evidentemente coinvolta in questo marasma, in questo profitto di decine e decine di miliardi, è andata stanotte in fiamme. Sono state distrutte tutte le prove eventuali, ma evidentemente esistenti, di una colossale truffa che è stata consumata ai danni dello Stato. Si attendeva una maggiore tempestività, una volta che il ministro Scalfaro era stato informato, sia pure in maniera inconsueta, in ordine a questo immane scandalo.

In questa Camera e nell'altro ramo del Parlamento, signor Presidente, vengono istituite a getto continuo Commissioni d'inchiesta; forse oggi ne istituiremo una nuova, su iniziativa di alcuni gruppi, in tema di stragi e di terrorismo, Ben venga anche questa nuova Commissione, purché voglia veramente andare a fondo delle responsabilità del cosiddetto stragismo nel nostro paese, delle origini e soprattutto delle deficienze degli apparati dello Stato ed anche di taluni settori della magistratura italiana.

Ma io penso che andrebbe istituita proprio una Commissione d'inchiesta sulle unità sanitarie locali. Perché esse sono state volute in quella determinata maniera, con una lottizzazione partitocratica? Perché in tanti anni si è consentito

che esse agissero in maniera irresponsabile, e senza controlli, malgrado le richieste del Movimento sociale italiano di commissariarle già da qualche anno? Perché si sono coperte tante deficienze che pure erano note a tutti? Perché improvvisamente è esplosa questa vicenda, con il nuovo ministro della sanità, mentre i predecessori hanno taciuto ed hanno dormito? Istituiamo, dunque, anche per questa vicenda una Commissione d'inchiesta: ne verrebbero fuori delle belle, non soltanto nei confronti dei padri dei palazzi di Roma, ma anche nei confronti dei padri delle singole amministrazioni locali, dei singoli partiti che si sono divisi la torta, in questi anni, nelle unità sanitarie locali!

C'è molto da fare: la polizia deve intervenire tempestivamente e quindi ha bisogno di un trattamento economico dignitoso, ha bisogno cioè, di essere considerata veramente come uno degli elementi portanti della sicurezza e dell'ordine nel nostro paese.

Noi confidiamo che il Governo, prima o poi, si renda conto di tutto questo e, pentito di una riforma sbagliata, finalmente la modifichi nelle parti che attengono all'ordine, alla sicurezza ed alla dignità delle forze di polizia nel nostro paese (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Assegnazione di un disegno di legge a commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, per il quale la XI Commissione permanente (Agricoltura), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

«Legge pluriennale per l'attuazione di

interventi programmati in agricoltura» (3573).

Data la particolare urgenza del progetto di legge, propongo altresì di derogare al termine di cui al predetto articolo 92.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Scaiola.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore*, Signor Presidente, debbo innanzitutto ringraziare i colleghi Torelli e Servello per il contributo che hanno dato a questa discussione, ed anche per aver evidenziato alcuni aspetti particolari di questo defatigato provvedimento, che ha avuto un iter difficilissimo al Senato e che poi è approdato alla Camera, dove ha trovato, prima in Commissione e poi, come si sta profilando, anche in Assemblea, una convergenza di tutte le forze politiche sull'opportunità di una sua rapida approvazione.

Indubbiamente nel provvedimento vengono risolti una serie di importanti problemi e viene data una risposta positiva a molte istanze delle forze di polizia. Certamente permangono una serie di problemi, in particolare quelli che riguardano sperequazioni fra le varie forze di polizia, nonché alcune categorie di settori particolari del personale che non vedono soddisfatte le loro aspettative. Noi ci auguriamo che con successivi provvedimenti, soprattutto con un rapido esame del nuovo contratto di lavoro, si possano colmare le lacune esistenti.

Convengo, quindi, come già ho detto in premessa, con quanto è stato detto dai colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali circa l'opportunità di una rapida approvazione del provvedimento in esame nel testo approvato dal Senato. Mi fa piacere che non siano stati presentati emendamenti, perchè ciò signi-

fica che tutta l'Assemblea converge intorno alla volontà di approvare il provvedimento. A questo proposito, esprimo ai colleghi la mia gratitudine.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di replicare.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, una legge di così grande portata e complessità quale è la legge 1^o aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, non poteva non necessitare di adeguamenti e di correttivi sulla base dell'esperienza determinata dall'attuazione pratica.

La proposta di legge oggi all'attenzione di questa Assemblea si propone di rimediare a tale stato di cose, essendo volta a colmare vuoti normativi, a sanare situazioni di disagio delle forze di polizia e a perfezionare l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni interessate, al fine di garantire una loro maggiore efficienza.

Ad un primo sommario esame delle norme che si propongono potrebbe aversi la sensazione di essere di fronte ad un insieme diversificato e non omogeneo di disposizioni; ma un più attento esame evidenzia che esse sono legate da uno stretto filo logico, allo scopo di raggiungere i fini evidenziati. Il provvedimento prevede norme che intendono disciplinare con criteri di maggiore equità e razionalità l'attuale ordinamento del personale ad esaurimento proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'ordinamento del personale dei ruoli tecnici della polizia di Stato, l'ordinamento dei medici dei ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato, l'ordinamento della banda musicale della polizia di Stato, gli effetti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria ai fini disciplinari posti a carico del personale della polizia di Stato, il reclutamento degli agenti ausiliari, l'ordinamento della polizia di Stato nel suo com-

plesso, la corresponsione di un compenso per i servizi di piantonamento alle forze dell'ordine con ordinamento militare, la corresponsione dell'indennità per il servizio notturno e festivo a tutte le forze dell'ordine, l'ordinamento della amministrazione civile dell'interno segnatamente ai fini di supporto alle forze di polizia.

Una disamina approfondita dei singoli articoli sarebbe lunga e poco opportuna, trattandosi in massima parte di norme tecniche. Mi limiterò, quindi, a ricordare alcune norme largamente attese dalle forze dell'ordine e che possono ritenersi particolarmente qualificanti. Mi riferisco a quelle con le quali si provvede ad estendere a tutte le forze dell'ordine l'indennità di servizio notturno e festivo già fruita dal personale della polizia di Stato; si stabilisce la corresponsione al personale delle forze dell'ordine ad ordinamento militare, e in particolare ai carabinieri, di un compenso per i servizi di piantonamento pari almeno al 10 per cento della retribuzione stabilita per ogni ora di lavoro straordinario; si prevede un ulteriore concorso straordinario riservato agli ex marescialli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'accesso alle qualifiche di ispettore della polizia di Stato; viene stabilita la corresponsione al personale proveniente dal disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza di aumenti periodici del 2,50 per cento per ogni biennio prestato in qualità di guardia aggiunta o ausiliaria; si provvede alla corresponsione dei cosiddetti scatti gerarchici al personale della polizia di Stato, al fine di equiparare il trattamento economico a quello delle altre forze di polizia.

Diverse norme tra quelle citate derivano da precisi impegni assunti dal Governo in sede di contrattazione, in occasione del primo accordo nazionale, e non potevano trovare soluzione in sede amministrativa. Come evidenziato, alcune disposizioni contengono benefici economici e normativi. Si ritiene in proposito di notare che il termine esatto forse non è quello di «benefici», ma quello di «riconoscimenti» che, come esattamente ha sottolineato il

relatore, sono certamente dovuti a benemeriti dipendenti dello Stato, il cui lavoro consente l'ordinato svolgimento della vita sociale e la conservazione delle istituzioni anche in momenti particolarmente difficili e delicati, a volte anche a prezzo della vita. È con questo spirito che si auspica la sollecita approvazione della proposta di legge.

Eventuali emendamenti avrebbero forse potuto migliorare il testo, ma vi era il rischio, attesi i tempi lunghi che ne sarebbero conseguiti, di vanificare gli sforzi finora compiuti. D'altra parte si ritiene di poter assumere, a nome del Governo, l'impegno che, in occasione del nuovo contratto di lavoro della polizia di Stato (la cui trattativa inizierà non appena approvato il presente provvedimento), saranno riesaminati i problemi insoluti. A tal riguardo debbo rammentare che l'amministrazione dell'interno ha fatto tutto il possibile per assicurare alla polizia di Stato quanto dalla stessa richiesto e quanto, nel contempo, è stato ritenuto accoglibile. Ma la difficile situazione politica esistente nel momento in cui le norme passarono al Senato non consentì di accettare tutto.

Lo stesso numero che reca lo stampato dell'altro ramo del Parlamento (il 56) dimostra il lungo lavoro che quella Assemblea ha svolto in prima lettura: un lavoro di esame, di consultazione, di confronto con altri settori dell'amministrazione statale; un lavoro, anche, di mediazione, per sintonizzare le esigenze dell'amministrazione della polizia di Stato con le aspettative della categoria.

Auspico quindi che la sensibilità degli onorevoli colleghi porti alla sollecita approvazione di un corpo normativo atteso ormai da anni da tutte le forze dell'ordine e che, a nostro giudizio, non può essere più procrastinato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge e delle annesse tabelle nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

damenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

«1. A decorrere dal 25 giugno 1982, il numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è modificato, rispettivamente, come segue:

a) un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento;

b) un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento».

(È approvato).

ART. 2.

«1. Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è aggiunto il seguente:

“ART. 53-bis. — (*Collocamento a riposo*). — Il personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto, nei ruoli dei direttori tecnici è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età”».

(È approvato).

ART. 3.

«1. Nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

“Fermo restando il disposto dell'articolo 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di Polizia, sono ufficiali

di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria”».

(È approvato).

ART. 4.

«1. Nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

“Il personale inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1 del presente decreto è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età”».

(È approvato).

ART. 5.

«1. Ferme restando le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, per il primo concorso per l'accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato, le modalità di espletamento del concorso, l'individuazione delle categorie di titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno».

(È approvato)

ART. 6.

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge, per apportare al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742, le modifiche necessarie al fine di adeguarne la normativa a quella dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337».

(È approvato).

ART. 7.

«1. Nell'articolo 9 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

“L'appartenente ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza, colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresì, riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende”.

(È approvato).

ART. 8.

«1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

“Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel comma quinto del presente articolo, la sospensione cautelare può essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare”.

(È approvato).

ART. 9.

«1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343, è sostituito dal seguente:

“Il Ministro dell'interno è autorizzato a reclutare, annualmente, nell'amministrazione della pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli del

personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratto da giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nell'amministrazione della pubblica sicurezza”.

(È approvato).

ART. 10.

«1. Nell'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il comma nono è sostituito dai seguenti:

“Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente di polizia ausiliario.

Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di cui all'articolo 48, comma secondo, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione”.

(È approvato).

ART. 11.

«1. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, al comma primo, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

“*b*) per condanna, passata in giudi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

cato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici"».

(È approvato).

ART. 12.

«1. L'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

“ART. 46 — (*Inquadramento*). — Il personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolge attività tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1, può accedere, rispettivamente, a domanda, e previo superamento di una prova pratica se svolge la suddetta attività da meno di due anni, ai corrispondenti ruoli dei dirigenti, dei direttori, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici del settore tecnico nel quale svolge le proprie mansioni, a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detti ruoli, nel limite del 75 per cento della dotazione organica complessiva e secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Nei casi in cui il numero del personale avente diritto all'inquadramento ai sensi del comma precedente sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento in detti posti avverrà secondo l'anzianità di servizio complessiva ed in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del precedente comma”».

(È approvato).

ART. 13.

«1. La domanda prevista dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come sostituito dal precedente articolo 12, deve es-

sere inoltrata entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

(È approvato).

ART. 14.

«1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge attività tecnico-scientifica o tecnica può chiedere di essere inquadrato nei ruoli istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le modalità previste dagli articoli 46 e seguenti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982».

(È approvato).

ART. 15.

«1. Le disposizioni dell'articolo 94 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si applicano anche alla Polizia di Stato, nonché al personale dell'amministrazione civile dell'interno autorizzato a guidare veicoli della Polizia di Stato».

(È approvato).

ART. 16.

«1. Al personale inquadrato nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal ruolo delle ispettrici del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica il terzo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Al personale inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, proveniente dal ruolo delle assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543».

(È approvato).

ART. 17.

«1. Ove sia disposto di mantenere per turni la presenza in ufficio o nella sede del comando senza obbligo di impiego assiduo e continuativo, al personale delle forze di polizia con ordinamento militare impegnato in tali turni compete un compenso orario in misura non inferiore al dieci per cento di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario»

(È approvato).

ART. 18.

«1. L'indennità di servizio notturno di cui all'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 nonché quella per servizio festivo di cui all'articolo 6 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e successive modifiche, è estesa, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella misura fissata per la Polizia di Stato».

(È approvato).

ART. 19.

«1. Ferma restando la dotazione organica del personale di cui all'articolo 40 della legge 1° aprile 1981, n. 121, complessivamente fissata nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, modificato dal decreto del ministro dell'interno 14 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 114 del 16 maggio 1985, e dalla legge 30 luglio 1985, n. 445, per l'espletamento di specifiche attività di supporto degli uffici centrali e periferici delle autorità di pubblica sicurezza, la dotazione delle sottoelencate qualifiche previste nella tabella citata sono adeguate con le variazioni a fianco di ciascuna indicate:

idraulico specializzato,	
termomeccanico	da 200 a 50
idraulico	da 5 a 155

2. Per le esigenze indicate nel precedente comma 1, il personale con qualifica di idraulico specializzato, termomeccanico, oltre a disimpegnare i compiti previsti nella medesima tabella II del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, provvede alla manutenzione ed alla riparazione delle apparecchiature di erogazione di carburante in uso al Ministero dell'interno.

3. Alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la qualifica di inquadramento di traduttore-interprete è sostituita dalla qualifica di esperto in lingue straniere».

(È approvato).

ART. 20.

«1. Nell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il comma diciannovesimo è sostituito dal seguente:

«Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate è regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge».

(È approvato).

ART. 21.

«1. Per le esigenze dei reparti a cavallo della Polizia di Stato, nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, come modificata dal decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 114 del 16 maggio 1985, e dalla legge 30 luglio 1985, n. 445, è istituita, tra le qualifiche ricomprese nella seconda qualifica funzionale, quella di addetto ai quadrupedi-conduttore con la dotazione organica di 25 posti.

2. In relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, nell'ambito della

seconda qualifica funzionale ivi indicata è diminuita di un egual numero la dotazione organica della qualifica di manovale.

3. Le mansioni del personale di cui al presente articolo sono determinate con decreto del ministro dell'interno.

4. Alla copertura dei posti si provvede mediante concorso pubblico con esami consistenti in una prova pratica professionale integrata da un colloquio secondo le modalità stabilite, per le qualifiche di corrispondente livello, nel quadro A annesso al regolamento di attuazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

5. Della commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente comma 4, da costituirsi a norma dell'articolo 8 del regolamento ivi indicato, in luogo dell'esperto è chiamato a far parte un funzionario della Polizia di Stato in servizio presso i reparti a cavallo.

6. Salvo il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti leggi, per la partecipazione al concorso è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico».

(È approvato).

ART. 22.

«1. Le disposizioni dettate dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il passaggio alla qualifica di programmatore di archivio automatizzato si applicano anche al personale inquadrato nelle qualifiche di operatore di *consolle* di centro elaborazione dati e di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto indicato nel precedente comma 1.».

(È approvato).

ART. 23.

«1. Il personale appartenente alle sop-

presse carriere di concetto ed esecutive che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, risultava già impiegato presso i centri di elaborazione dati con mansioni corrispondenti alle qualifiche di analista programmatore, coordinatore di operatori, programmatore e conservatore di materiale di centro elaborazione dati, con decorrenza dalla stessa data è inquadrato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche predette, previo superamento di una prova pratica.

2. Per l'inquadramento di cui al precedente comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 30 e dall'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340».

(È approvato).

ART. 24.

«1. Il personale dell'amministrazione civile dell'interno che alla data del 24 aprile 1982 svolgeva le mansioni tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, può accedere nei predetti ruoli tecnici, qualora ne faccia domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme degli articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337».

(È approvato).

ART. 25.

«1. I benefici di cui all'articolo 36, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono estesi agli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza reclutati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, nonché agli ufficiali provenienti

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

dal ruolo ordinario ex combattenti o partigiani.

2. I suddetti benefici sono altresì estesi agli ufficiali del disciolto corpo, assimilati o equiparati agli ex combattenti» .

(È approvato).

ART. 26.

«1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo le parole: "funzionari dei servizi di sicurezza", sono aggiunte le seguenti: "nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11"».

(È approvato)

ART. 27.

«1. La Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno provvede alla attuazione dei corsi e dei seminari per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale dirigente e del restante personale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, direttamente o mediante apposite convenzioni anche con organizzazione di tipo residenziale. In quest'ultimo caso, ai partecipanti viene corrisposta, ove spetti, l'indennità di missione ridotta ad un terzo.

2. L'amministrazione dell'interno provvede, con osservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1972, n. 90, all'acquisizione

di immobili da destinare in uso alla Scuola per lo svolgimento delle attività indicate dal precedente comma 1.

3. Per la nomina dei docenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341».

(È approvato).

ART. 28.

«1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 e l'allegata tabella I, che sono del seguente tenore:

ART. 29.

«1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella I allegata alla presente legge».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

TABELLA I

RUOLI TECNICI

RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI TECNICI

Operatore tecnico	}		n. 5.676
Operatore tecnico scelto			
Collaboratore tecnico			
Collaboratore tecnico capo			» 924

RUOLO DEI REVISORI TECNICI

Vice revisore tecnico	}		n. 1.728
Revisore tecnico			
Revisore tecnico principale			
Revisore tecnico capo			» 672

RUOLO DEI PERITI TECNICI

Vice perito tecnico	n. 179
Perito tecnico	» 143
Perito tecnico principale	» 107
Perito tecnico capo	» 71

RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI

	Ingegneri	Fisici	Chimici	Biologi	Selettori centro psico- tecnico	Medici legali
Direttore tecnico	95	80	14	5	12	14
Direttore tecnico principale						
Direttore tecnico capo . . .	46	40	9	4	7	8

DIRIGENTI INGEGNERI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore .	13	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente . .	25	Vice consigliere ministeriale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

DIRIGENTI FISICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore .	12	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente . .	20	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

DIRIGENTI CHIMICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore .	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente .	2	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

DIRIGENTI BIOLOGI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore .	1	Ispettore generale
E	Primo dirigente . .	1	Vice consigliere ministeriale

DIRIGENTI SELETTORI CENTRO PSICOTECNICO

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore .	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente .	1	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

DIRIGENTI MEDICI-LEGALI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore .	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente . .	2	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

(Sono approvati).

ART. 30.

«1. Al personale della Polizia di Stato, in servizio alla data del 25 aprile 1981, che abbia assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardia aggiunta o ausiliaria, vengono attribuiti aumenti periodici, non riassorbibili, pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento per ogni biennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità di aggiunto o di ausiliario.

2. L'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è abrogato».

(È approvato).

ART. 31.

«1. Le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applicano al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell'amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio».

(È approvato).

ART. 32.

«1. Nell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa».

(È approvato).

ART. 33.

«1. Il personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha conseguito, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, l'avanzamento al grado di vice brigadiere, è ammesso allo scrutinio per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di sovrintendente, al compimento

di due anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita».

(È approvato).

ART. 34.

«1. Per le esigenze connesse al funzionamento dei servizi nelle comunità del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere alla copertura fino a un sesto dei posti portati in aumento nelle dotazioni organiche delle qualifiche di cuciniere, di addetto ai servizi di pulizia e di addetto ai servizi di ristoro e mensa mediante inquadramenti di coloro che, alla data del 30 giugno 1986, abbiano prestato, a qualsiasi titolo, per un periodo non inferiore a un anno, risultante documentalmente, la propria opera a tempo pieno, presso le predette comunità nell'espletamento delle mansioni relative alle menzionate qualifiche e che risultino in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio.

2. L'inquadramento di cui al precedente comma 1 ha luogo, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dell'attività svolta e su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che gli interessati abbiano superato una prova pratica inerente alla qualifica cui aspirano».

(È approvato).

ART. 35.

«1. Il personale della Polizia di Stato che riveste la qualifica di assistente capo od assistente da almeno due anni può conseguire, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, la promozione alla qualifica di vice-sovrintendente mediante concorso per titoli di servizio ed una prova scritta di carattere teorico-pratico ed aver frequentato un corso di aggiornamento e formazione della durata di tre mesi.

2. Il colloquio verte sulle materie del corso.

3. La promozione alla qualifica di vice-sovrintendente è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame di fine corso».

(È approvato).

ART. 36.

«1. I marescialli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, idonei ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche dei ruoli degli ispettori, all'atto della cessazione dal servizio per limiti di età, a domanda, per infermità o per decesso, qualora non abbiano conseguito l'inquadramento nella qualifica di ispettore capo, sono promossi a detta qualifica dal giorno precedente alla cessazione dal servizio».

(È approvato).

ART. 37.

«1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 — *(Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli)*. — Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo riveste uno dei gradi di maresciallo è inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con le modalità di cui ai successivi articoli e nei seguenti limiti:

a) 1.028 posti nella qualifica di ispettore capo;

b) 1.590 posti nella qualifica di ispettore principale;

c) 1.650 posti nella qualifica di ispettore;

d) 800 posti nella qualifica di vice ispettore».

(È approvato).

ART. 38.

«1. I posti nelle qualifiche del ruolo

degli ispettori di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, come modificato dal precedente articolo 37, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno comunque disponibili nelle aliquote riservate di cui al predetto articolo 9, sono attribuiti mediante un concorso straordinario per titoli di servizio ed una prova consistente in domande e risposte su argomenti prefissati.

2. Al concorso straordinario è ammesso il personale della Polizia di Stato in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso che, all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, rivestiva uno dei gradi di maresciallo del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

3. I vincitori del concorso, che devono frequentare il corso di aggiornamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sono inquadrati nelle qualifiche del ruolo degli ispettori secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, in quanto applicabili. In ogni caso detto personale non potrà precedere nel ruolo l'ultimo dei vincitori dei concorsi previsti ai citati articoli.

4. Gli idonei al predetto concorso, che devono frequentare il corso contemplato dal precedente comma 3, verranno collocati nella qualifica di vice ispettore in soprannumero riassorbibile».

(È approvato).

ART. 39.

«1. Ai fini dell'inquadramento previsto dal precedente articolo 38 vengono compilate tre distinte graduatorie rispettivamente per i marescialli di prima, seconda e terza classe. L'inquadramento ha luogo secondo l'ordine delle tre graduatorie, ed

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

all'interno delle stesse secondo l'ordine risultante dall'esito del concorso».

(È approvato).

ART. 40.

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, 400 posti della qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato sono attribuiti mediante un concorso straordinario per titoli di servizio e colloquio, al quale è ammesso esclusivamente il personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato che non abbia titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 38.

2. I vincitori del concorso devono frequentare il corso di aggiornamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336».

(È approvato).

ART. 41.

«1. I concorsi di cui agli articoli 38 e 40 sono indetti con decreto del ministro dell'interno da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* del personale.

2. Le modalità di svolgimento dei concorsi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno nel rispetto dei seguenti criteri:

a) individuazione dei titoli di servizio e delle materie per la prova prevista tale da valorizzare, in relazione alle finalità del concorso, l'esperienza e la capacità professionale;

b) individuazione di un punteggio massimo per i titoli di servizio pari al doppio del punteggio massimo per la prova prevista;

c) individuazione del punteggio minimo da conseguire nella prova prevista.

3. Le graduatorie si formano sulla base dei punteggi complessivi riportati dai candidati».

(È approvato).

ART. 42.

«1. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

“ART. 27. — (*Nomina a vice ispettore*). — La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:

a) secondo le modalità stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, nel limite del 30 per cento della dotazione organica della qualifica stessa, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio di dieci anni nel ruolo dei sovrintendenti, ovvero di cinque anni nello stesso ruolo se in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che non abbia riportato nell'ultimo biennio la deplorazione o sanzione disciplinare più grave.

I vincitori del concorso devono frequentare un corso della durata di sei mesi.

Le modalità del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del ministro dell'interno.

Sono soppressi il quarto ed il quinto comma dell'articolo 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121”».

(È approvato).

ART. 43.

«1. L'articolo 15 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è sostituito dal seguente:

“ART. 15. — (*Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo*). — Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo ai sensi dell'articolo 10 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento, se più favorevole, e con l'indennità pensionabile della qualifica immediatamente superiore.

Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente principale ai sensi dell'articolo 13 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento se più favorevole e con l'indennità pensionabile della qualifica immediatamente superiore”.

(È approvato).

ART. 44.

«1. Anche al personale della Polizia di Stato si applicano il comma primo dell'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e il penultimo comma dell'articolo 140 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Al personale delle forze di polizia che al 1° gennaio 1983 è inquadrato, in applicazione dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1982, n. 569, e dell'articolo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, in un livello diverso da quello di appartenenza al 31 dicembre 1982, lo stipendio è determinato con le seguenti modalità:

a) transito nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982 con l'applicazione delle di-

sposizioni previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69;

b) inquadramento nel nuovo livello con le modalità di cui al citato articolo 138, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del richiamato decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito dalla citata legge 6 agosto 1981, n. 432».

(È approvato).

ART. 45.

«1. Nell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569, il terzultimo comma è sostituito dal seguente:

“La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro”.

(È approvato).

ART. 46.

«1. Nell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, al primo comma, le parole “per esami” sono sostituite dalle seguenti: “per titoli di servizio e colloquio”.

2. Nell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, il comma secondo è sostituito dal seguente:

“Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a nove anni, ovvero non inferiore a cinque anni se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082”.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

ART. 47.

«1. Nell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

“Il numero delle promozioni alle qualifiche superiori è determinato in relazione alle cessazioni dal servizio e alle promozioni intervenute nelle singole qualifiche al 31 dicembre di ogni anno”».

(È approvato).

ART. 48.

«1. Ai fini del computo dell'anzianità pregressa prevista dall'articolo 17, comma secondo, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, il servizio comunque prestato dai sottufficiali anche in carriere militari diverse o inferiori è valutato, a sanatoria, nel quinto livello retributivo, a decorrere dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1984».

(È approvato).

ART. 49.

«1. Anche a modifica degli effetti economici scaturiti in applicazione dell'articolo 9, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e dell'articolo 2, comma quarto, della legge 20 marzo 1984, n. 34, fino a quando non interverrà l'accordo sindacale successivo a quello del 15 dicembre 1983, rimane in vigore l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338».

(È approvato).

ART. 50.

«1. L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

“ART. 54. — (*Disposizione transitoria sul trattamento economico*). — Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'articolo 43

della legge 1° aprile 1981, n. 121, con specifiche previsioni per il personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, il trattamento economico del personale proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza e dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza, inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1, è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo”».

(È approvato).

ART. 51.

«1. Per il computo dell'anzianità prevista nei decreti di attuazione della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche e della progressione in carriera, nonché ai fini della partecipazione ai concorsi di passaggio a carriera o a qualifica superiore, si applicano le disposizioni dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. Il personale interessato è ammesso a beneficiare per una sola volta del riconoscimento di cui al precedente comma 1, che, in ogni caso, non compete a coloro che ne abbiano già usufruito anteriormente all'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121».

(È approvato).

ART. 52.

«1. Il comma quinto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, non si applica al personale con qualifiche di commesso e di aiuto legatore libri, che è inquadrato, anche in soprannumero e con l'anzianità maturata in dette qualifiche, nelle corrispondenti qualifiche di commesso o legatore dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo».

(È approvato).

ART. 53.

«1. Nella prima applicazione della presente legge, per il personale che alla data del 25 giugno 1982, aveva già maturato i requisiti di anzianità previsti negli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la durata dei corsi ivi indicati è ridotta a due mesi».

(È approvato).

ART. 54.

«1. Nell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, il comma primo è sostituito dal seguente:

“Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, viene inquadrato nelle qualifiche di responsabile di archivio-operatore cifre e di responsabile di ufficio copia-operatore cifre, di stenodattilografo, di operatore di console di centro elaborazione dati, di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati, può accedere, anche in soprannumero, al compimento dei cinque anni di anzianità, in dette qualifiche o in quelle di programmatore di archivio automatizzato o di addetto alle relazioni, previo superamento di un corso di formazione professionale della durata di quattro mesi”».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 55 e l'allegata

tabella II, che sono del seguente tenore:

ART. 55.

«1. Il ministro dell'interno rilascia i titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale della Polizia di Stato.

2. I requisiti per l'ammissione ai corsi, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, nonché per il rilascio, il rinnovo, la revoca e le sospensioni dei titoli, sono stabiliti con decreto ministeriale.

3. I titoli di cui al precedente comma 1 sono:

- a) brevetto di pilota di elicottero;
- b) brevetto di pilota aereo;
- c) brevetto di specialista di elicottero;
- d) brevetto di specialista aereo;
- e) brevetto di osservatore.

4. Oltre ai brevetti base di cui al precedente comma 3, con decreto del Capo della polizia, sono stabiliti i requisiti e la modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali.

5. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 43, comma diciottesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le indennità speciali da corrispondere al personale della Polizia di Stato che svolge attività di volo coincidono con quelle di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relativi supplementi previsti per il personale militare, secondo l'allegata tabella II.

6. Si applicano inoltre le norme sulla cumulabilità di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 505».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

TABELLA II

EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO A QUELLO DELLE FORZE ARMATE

QUADRO A

PILOTI DI ELICOTTERO

FORZE ARMATE	POLIZIA DI STATO
Ufficiali, Marescialli e Sergenti Maggiori con 14 anni di servizio	Dirigenti, Commissari, Ispettori (*), Sovrintendenti Capi, Sovrintendenti principali e Sovrintendenti con 14 anni di servizio
Sergenti Maggiori con meno di 14 anni di servizio, Sergenti	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, Vice Sovrintendenti, Assistenti e Agenti

(*) Limitatamente al personale del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza che ha conseguito la nomina alla qualifica di Ispettore.

QUADRO B

PILOTI OSSERVATORI (piloti di aereo leggero)

FORZE ARMATE	POLIZIA DI STATO
Ufficiali, Marescialli e Sergenti Maggiori con 14 anni di servizio	Dirigenti, Commissari, Ispettori (*), Sovrintendenti Capi, Sovrintendenti principali e Sovrintendenti con 14 anni di servizio
Sergenti Maggiori con meno di 14 anni di servizio, Sergenti	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, Vice Sovrintendenti, Assistenti e Agenti

(*) Limitatamente al personale del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza che ha conseguito la nomina alla qualifica di Ispettore.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

QUADRO C

OSSERVATORI

FORZE ARMATE	POLIZIA DI STATO
Ufficiali Osservatori A.M.	Dirigenti, Commissari, Ispettori (*), Sovrintendenti

(*) Limitatamente al personale del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza che ha conseguito la nomina alla qualifica di Ispettore.

QUADRO D

SPECIALISTI (facenti parte degli equipaggi fissi di volo)

FORZE ARMATE	POLIZIA DI STATO
Ufficiali, Marescialli e Sergenti Maggiori con 14 anni di servizio	Dirigenti, Direttivi, Ispettori (*), Sovrintendenti Capi, Sovrintendenti principali e Sovrintendenti con 14 anni di servizio
Sergenti Maggiori con meno di 14 anni di servizio, Sergenti	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, Vice Sovrintendenti, Assistenti e Agenti

(*) Limitatamente al personale del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza che ha conseguito la nomina alla qualifica di Ispettore.

(Sono approvati).

ART. 56.

«1. Le norme previste dalla legge 8 luglio 1961 n. 642, si applicano anche agli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza».

(È approvato).

ART. 57.

«1. Per il perfezionamento del periodo di prova di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, l'assegnazione alle prefetture dei vincitori di concorsi prevista dal comma terzo del medesimo articolo ha luogo dopo l'espletamento del corso di formazione professionale di cui al comma quarto del citato articolo 14».

(È approvato).

ART. 58.

«1. Nell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il comma ventesimo, è aggiunto il seguente:

“Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennità è pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni».

2. Nell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al comma ventesimo, dopo la parola “prefetti” sono aggiunte le seguenti: “e ai direttori centrali del Ministero”».

(È approvato).

ART. 59

«1. Per le esigenze di sicurezza connesse alle funzioni esercitate è posto a disposizione del Capo della polizia — di-

rettore generale della pubblica sicurezza — un alloggio nell'ambito delle strutture dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con spesa a carico dello Stato».

(È approvato).

ART. 60.

«1. L'articolo 848 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

“ART. 48. — (*Inquadramento in un ruolo superiore*). — Il personale che in base ad atti formali dell'amministrazione risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo immediatamente superiore a quello nel quale potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'articolo 46, può chiedere di sostenere la prova pratica per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo suddetto.

Il personale che in base ad atti formali dell'amministrazione risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo superiore a quello in cui potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'articolo 46, può chiedere di sostenere la prova pratica prevista per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo superiore, purché in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso a detto ruolo.

L'accertamento sulla corrispondenza delle mansioni è effettuato dalla commissione esaminatrice del concorso, in base agli atti del fascicolo dei candidati.

La stessa commissione, qualora il personale di cui ai precedenti commi 1 e 2 non superi la prova pratica che ha chiesto di sostenere, individua, in relazione al livello di preparazione dimostrato, il ruolo tecnico nel quale il personale suddetto può essere inquadrato, purché l'inquadramento non comporti attribuzioni di qualifica funzionale inferiore a quella rivestita nel ruolo di provenienza.

È data facoltà ai candidati, dopo aver preso atto dell'esito della prova stessa e comunque prima che abbiano inizio le

procedure per l'inquadramento, di rinunciare al passaggio nei ruoli tecnici».

(È approvato).

ART. 61.

«1. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le parole "gli accertamenti medico-legali", sono aggiunte le seguenti: "e le relative procedure".

2. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 35, è aggiunto, in fine il seguente comma:

"Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094".

(È approvato).

ART. 62.

«1. Nell'articolo 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150, al comma 7, numero 2), le parole: "restanti unità" sono sostituite con le seguenti: "restanti 706 unità, utilizzando gli aspiranti allievi agenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, dopo aver proceduto all'assunzione dei 2.000 allievi indicati al precedente comma 2, e gli altri"».

(È approvato).

ART. 63.

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 67 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo

utilizzando lo specifico accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza";

b) quanto a lire 10 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

c) quanto a lire 7 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera,

in sede di votazione della proposta di legge "Modifiche e integrazioni della legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza", nel testo approvato dal Senato della Repubblica, per corrispondere positivamente alle legittime aspettative degli operatori delle forze di polizia, in considerazione del fatto che complessivamente le norme positive prevalgono su limiti ed inadeguatezze pur presenti;

impegna il Governo ad operare affinché:

1) si applichi l'automatismo, in presenza di carenza di organici, tra le richieste del personale avente diritto di cui all'articolo 10 del sopracitato provvedi-

mento legislativo e i provvedimenti in merito della amministrazione;

2) vengano comunque effettuati i concorsi esterni per garantire la copertura del 25 per cento degli organici previsti dall'articolo 12, concernente la modifica delle modalità dell'inquadramento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, anche in presenza di personale che sia in sovrannumero rispetto alla copertura prevista del 75 per cento della dotazione organica complessiva. Resta inteso che la citata quota del 25 per cento debba essere conseguentemente elevata in carenza di copertura della quota del 75 per cento destinata a coloro che già fanno parte dell'amministrazione in quanto ciò faciliti la mobilità dei ruoli tecnici verso il ruolo ordinario, obiettivo di difficile realizzazione in carenza di copertura degli organici tecnico-scientifici e tecnici;

3) si eviti una ingiusta interpretazione della norma prevista all'articolo 17 e pertanto si disponga che il personale delle forze di polizia con ordinamento militare impegnato in turni per garantire la presenza in ufficio o sedi di comando, sia retribuito per tale servizio con il compenso straordinario contrattuale o con riposi compensativi;

4) i vincitori del concorso straordinario per 400 posti nella qualifica di viceispettore di cui all'articolo 40 frequentino un corso di aggiornamento di sei mesi al fine di omogeneizzare tale corso a quello previsto per i vincitori di concorso ordinario per la nomina alla qualifica di viceispettore di cui all'articolo 42.

9/3773/1

«TORELLI, GUALANDI, CONTI».

«La Camera,

al termine dell'esame della proposta di legge n. 3773, che può contribuire a soddisfare le aspettative delle forze di polizia e dell'amministrazione dell'interno;

impegna il Governo:

1) a chiarire i limiti di applicazione dell'articolo 44, nel senso di riconoscere al personale della Polizia di Stato la retroattività economica degli scatti convenzionali di qualifica sin dalla data di inquadramento nei ruoli della polizia di Stato, così come praticato per le corrispondenti qualifiche delle altre forze di polizia con ordinamento militare;

2) ad esaminare l'opportunità di rivedere l'età di collocamento in quiescenza del personale del ruolo dei dirigenti tecnici equiparandola, così come previsto dall'articolo 2 della proposta di legge, a quella dei direttivi;

3) ad assumere le opportune iniziative per una interpretazione autentica dell'articolo 96 della legge 1^o aprile 1981, n. 121, nel senso di attribuire a tutti i medici del ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, così sanando l'attuale discriminazione che conferisce detta qualifica ai soli sanitari provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e non anche ai nuovi assunti;

4) a riesaminare la posizione del personale transitato nei ruoli ad esaurimento consentendogli di rientrare nei ruoli ordinari della polizia di Stato, per beneficiare delle norme della proposta di legge eventualmente a loro più favorevoli;

5) a chiarire i limiti di applicazione dell'articolo 51, nel senso che non possono essere pregiudicate le aspettative di carriera e di posizioni di stato acquisite dal personale all'atto degli inquadramenti già effettuati in attuazione della legge 1^o aprile 1981, n. 121 e relativi decreti delegati;

6) ad assumere le opportune iniziative per sanare alcune situazioni relative all'inquadramento di parte del personale di concetto, di supporto all'amministrazione della pubblica sicurezza, mediante l'interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 1^o giugno

1972, n. 319, come già previsto, per l'amministrazione delle finanze dall'articolo 14-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 e per l'amministrazione del tesoro dal disegno di legge n. 3483 già approvato dal Senato;

7) a tener conto delle istanze per ulteriori modifiche in senso equitativo tra il personale della Polizia di Stato e quello delle altre forze di polizia.

9/3773/2

«PIREDDA, SCAIOLA, MEMMI, GENOVA».

«La Camera,

tenuto conto della situazione attuale e alla luce della nuova riforma della polizia,

invita il Governo

a riesaminare il problema degli inquadramenti del personale femminile in servizio nella pubblica sicurezza all'entrata in vigore della legge di riforma al fine di una più idonea collocazione.

9/3773/3

«ARTIOLI, FELISETTI, CURCI, BREDI, ANIASI, FINCATO, LABRIOLA, NENNA D'ANTONIO».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per gli interni*. Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Torelli n. 9/3773/1 alla condizione che l'ultima parte del punto 3), dove è detto «sia retribuito per tale servizio con il compenso straordinario contrattuale o con riposi compensativi», sia sostituita con l'espressione: «sia possibilmente e prioritariamente compensato con riposi».

Ripeto, se tale modifica viene accettata, il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Torelli.

GIUSEPPE TORELLI. Accettiamo senz'altro la modifica.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è disponibile ad accettare come raccomandazione l'ordine del giorno Piredda 9/3773/2, previa alcune precisazioni. Al punto 1 del dispositivo, innanzitutto, l'accoglimento dell'istanza ivi contenuta deve intendersi nel limite delle disponibilità finanziarie. La richiesta contenuta nel punto 4) del dispositivo stesso può essere accolta in tanto in quanto non comporti lo sconvolgimento degli inquadramenti già effettuati a suo tempo. La richiesta contenuta nel successivo punto 7), infine, va inserita in un quadro di contrattazione generale.

Se i proponenti accolgono queste precisazioni, il Governo, ripeto, è disposto ad accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Piredda, accoglie le precisazioni prospettate dal rappresentante del Governo?

MATTEO PIREDDA. Sì, signor Presidente.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta infine come raccomandazione l'ordine del giorno Artioli 9/3773/3.

PRESIDENTE. Chiedo ora ai firmatari degli ordini del giorno se, udite le dichiarazioni del Governo, intendano o meno insistere per la votazione.

GIUSEPPE TORELLI. Non insisto, signor Presidente.

MATTEO PIREDDA. Non insisto neanche io, signor Presidente.

ANNA NENNA D'ANTONIO. Non insisto signor Presidente, per la votazione dell'ordine del giorno Artioli 9/3773/3 di cui sono cofirmataria.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali sul provvedimento. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di

voto l'onorevole Zampieri. Ne ha facoltà.

AMEDEO ZAMPIERI. Il gruppo della democrazia cristiana esprime soddisfazione per questo provvedimento, che dopo un lungo e difficile *iter* giunge all'approvazione finale. Esso reca modifiche ed integrazioni alla legge n. 121 del 1981 ed ai relativi decreti di attuazione, in tema di nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di migliorare l'attività delle forze dell'ordine ed eliminare i motivi di disagio del personale. Si tratta di un provvedimento di grande importanza, perché favorisce una migliore organizzazione ed efficienza della sicurezza pubblica nel nostro paese.

Il gruppo della democrazia cristiana è molto sensibile ad un settore così importante per le istituzioni democratiche. Nell'intento di migliorare le condizioni di lavoro ed il prestigio della pubblica sicurezza, ciò che risponde ad una esigenza vivissima nel personale, si dichiara pertanto favorevole al provvedimento. Non si nasconde, tuttavia, le notevoli perplessità che suscita questo testo, lungamente discusso anche al Senato e ricco di difetti che sarebbero meritevoli di correzione. Noi ci auguriamo che alcune richieste, che non è stato possibile accogliere con questo provvedimento, possano essere soddisfatte in sede di predisposizione del nuovo contratto.

Il gruppo della democrazia cristiana ha anche presentato un ordine del giorno al fine di impegnare il Governo alla soluzione di altre questioni rilevanti che non sono state prese in considerazione dal testo che è al nostro esame, nel quale vi sono tuttavia previsioni normative lungamente attese; pertanto, il gruppo della democrazia cristiana ritiene che non vi debbano essere ulteriori ritardi nella sua approvazione (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Colucci. Ne ha facoltà.

FRANCESCO COLUCCI. Le perplessità rappresentate durante l'*iter* di questo travagliato provvedimento stanno a dimostrare la fondatezza delle preoccupazioni manifestate dai diversi gruppi e dallo stesso relatore. Questi ha evidenziato alcuni elementi fondamentali del provvedimento, tendenti a colmare alcuni vuoti normativi ed a sanare situazioni disciplinate in modo non equo, allo scopo di assicurare un medesimo trattamento, a parità di funzioni, sia al personale delle forze dell'ordine che a quello civile di supporto.

È stato anche ricordato, nel corso del dibattito, come la normativa in esame intenda meglio disciplinare la materia del trattamento economico, dell'avanzamento e dei limiti di età per il collocamento a riposo del personale della polizia di Stato, prevedere la retribuzione per i servizi di piantonamento effettuati dal personale di tutte le forze di polizia con ordinamento militare, sancire l'estensione a tutte le forze dell'ordine dell'indennità di servizio notturno e festivo, già fruita dal personale della polizia di Stato.

Il provvedimento affronta temi controversi che, come è stato ricordato dai colleghi intervenuti prima di me, sono anche di difficile soluzione. Tutti, comunque, hanno sottolineato l'esigenza e l'urgenza della approvazione del provvedimento. Noi riteniamo comunque che si tratti di materia da riprendere, e l'occasione verrà quando affronteremo l'esame di altri provvedimenti riguardanti, appunto, la struttura della pubblica sicurezza.

Per queste ragioni il gruppo socialista, pur rappresentando, come hanno fatto altri gruppi, alcune perplessità, si dichiara favorevole alla approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho già manifestato l'avviso favorevole del gruppo del

MSI-destra nazionale sul provvedimento che l'Assemblea si accinge a votare, ed ho altresì illustrato i motivi delle nostre perplessità e delle nostre critiche per i ritardi registrati in materia di attuazione della riforma della polizia.

Nel provvedimento e negli ordini del giorno presentati, d'altra parte, vi è un esplicito riconoscimento delle lacune che lo stesso provvedimento registra e contiene. Insieme ai colleghi del mio gruppo, non abbiamo ritenuto di presentare un altro ordine del giorno, perché sarebbe stato una specie di *cahier de doléances* da parte delle rappresentanze delle forze dell'ordine, e sappiamo che gli ordini del giorno non contano assolutamente nulla. Il Governo finge di accettarli come raccomandazione, ma poi non se ne fa nulla.

Nella elencazione che viene fatta dei problemi tuttora aperti per le forze di polizia (specie per il trattamento economico, le carriere e quant'altro) vi è il riconoscimento che ancora, nonostante questo provvedimento, vi sono situazioni da sanare e problemi da risolvere.

Per queste ragioni noi approviamo il provvedimento in uno spirito di critica alla riforma nella sua concezione ed ispirazione, di critica al Governo per i ritardi con cui il provvedimento giunge alla votazione del Parlamento, di critica nei confronti delle forze di maggioranza, finora insensibili alle richieste ed alle esigenze delle categorie che fanno capo alle forze di polizia, e soprattutto come uno stimolo perché i problemi elencati nei vari ordini del giorno, che sostanzialmente il Movimento sociale italiano-destra nazionale condivide, trovino finalmente una risposta ed una soluzione adeguate all'importanza, di alto significato sociale e civile, della categoria delle forze dell'ordine (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Rinvio alla Commissione della proposta di legge: Zangheri ed altri: Istituzione

di una Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (ex articolo 81, quarto comma, del regolamento) (1044).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, ex articolo 81, quarto comma, del regolamento, della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zangheri, Tortorella, Sarti Armando, Spagnoli, Violante, Macis, Barbera, Lodi Faustini Fustini, Gualandi, Olivi, Cuffaro, Quercioli, Loda, Bocchi e Triva: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

Ricordo alla Assemblea che la proposta è stata iscritta all'ordine del giorno dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari nell'intesa che, qualora la Commissione non avesse concluso l'esame referente, l'Assemblea avrebbe proceduto ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, del regolamento.

Poiché la Commissione interni non ha concluso ieri l'esame, chiedo al vicepresidente, onorevole Balestracci, di riferire all'Assemblea sullo stato della questione.

NELLO BALESTRACCI, Vicepresidente della Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione interni ha iniziato l'esame delle due proposte di legge per attivare un'inchiesta parlamentare sul terrorismo. Ciò è avvenuto non appena le condizioni politiche hanno consentito che si iniziasse il confronto fra i partiti ed i gruppi su questo delicato problema, che era all'attenzione della Commissione da un po' di tempo.

Dopo un approfondito esame preliminare la Commissione interni decise di istituire un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato delle due iniziative. Il Comitato ristretto ha approfondito notevolmente le delicate e vaste tematiche proposte dalla normativa, e in proposito desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che in fondo si

tratta qui di riprendere una parte di quello che doveva essere il compito della Commissione istituita in merito alla vicenda della strage di via Fani e dell'assassinio dell'onorevole Moro. Infatti quella Commissione si occupò della strage di via Fani, ma non poté viceversa portare a conclusione l'altra parte dell'inchiesta, relativa al terrorismo. Pertanto le due proposte, prima ricordate, si riagganciavano a questa seconda parte di quella inchiesta, e il Comitato ristretto istituito presso la Commissione interni giunse alla redazione di un testo che, oltre ad apportare alcune significative modifiche alle disposizioni originarie, ha innovato profondamente sul tipo di Commissione d'inchiesta, optando per una Commissione monocamerale e non bicamerale.

Nella seduta di ieri la Commissione interni ha confermato per bocca di quasi tutti i rappresentanti di gruppo l'utilità di questa scelta (cioè la monocameralità della Commissione d'inchiesta) mentre ha registrato la richiesta dei gruppi repubblicano e socialista per un breve rinvio della conclusione dell'esame in quanto entrambi i gruppi hanno sollevato problemi di merito sulla normativa proposta.

In questa situazione la Commissione, che in quel momento avevo l'onore di presiedere, ha deciso di porre un quesito di natura procedurale alla Presidenza della Camera sulla possibilità di inserire nell'ambito di proposte di legge di istituzione di una Commissione bicamerale un testo che viceversa propone la istituzione di una Commissione monocamerale, che proceduralmente e strutturalmente ha un *iter* parzialmente diverso dalla prima.

Nel contempo la Commissione interni, nella stessa giornata di ieri, deliberava di rinviare l'esame in attesa di una soluzione di questo problema nonché delle decisioni di merito sulle questioni sollevate dai rappresentanti dei due citati gruppi parlamentari. Nella stessa giornata di ieri la Presidenza della Camera faceva pervenire la sua risposta negativa al quesito, nel senso cioè che la istituzione di una Commissione monocamerale deve essere og-

getto di un atto di iniziativa diversa dalle proposte di legge.

Preso atto di questo, e nel contempo del fatto che la Commissione può in breve tempo concludere i propri lavori su un testo definitivo, ritengo di proporre all'Assemblea, signor Presidente, di rinviare l'esame della proposta di legge all'ordine del giorno in Commissione per consentire alla Commissione interni la conclusione del delicato esame preliminare anche sul nuovo atto di iniziativa che verrà quanto prima presentato.

L'orientamento dei gruppi ieri era per l'iscrizione all'ordine del giorno per mercoledì della prossima settimana, ove l'Assemblea decidesse di rinviare le proposte, in Commissione, e in ogni caso è prevista e già indetta una riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione non appena saranno conclusi i lavori antimeridiani dell'Assemblea, per concludere entro mercoledì tempestivamente l'esame della predetta proposta di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli colleghi hanno ascoltato la proposta della Commissione interni di cui l'onorevole Balestracci si è fatto portavoce.

Pertanto vorrei conoscere il parere dell'Assemblea su tale proposta

ENRICO GUALANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRICO GUALANDI. Signor Presidente, il gruppo comunista ritiene più che mai urgente l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla mancata individuazione dei responsabili delle stragi che, dal 1969 alla strage di Bologna, sono rimasti purtroppo impuniti. Per questo abbiamo sollecitato, anche come gruppo, l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea di queste proposte di legge, ed ecco perché devo dichiarare che nei lavori che sono seguiti in Commissione il nostro gruppo si riconosce nel testo base già predisposto che propone l'istituzione non più di una Commissione bicamerale ma di una Commissione monocamerale.

A questo proposito, riteniamo accoglibili le proposte avanzate dall'onorevole Balestracci, a condizione che il rinvio non superi una settimana. Non potremmo però accettare nuove dilazioni (abbiamo sentito che altri gruppi hanno idee non coincidenti con le nostre), o addirittura tentativi di insabbiamento della proposta. In questo caso verrebbero compiuti da parte nostra passi ulteriori per garantire che si proceda finalmente alla discussione di questi atti così importanti.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Balestracci sui problemi di natura temporale sollevati dall'onorevole Gualandi: non si può pensare a tentativi di insabbiamento; quello che si può accettare è un rinvio di durata limitata, che l'onorevole Gualandi individuava in una settimana. Sappiamo che questo periodo può abitualmente diventare di 10 giorni; occorre però evitare che diventi 10 mesi.

Lei è d'accordo, onorevole Balestracci?

NELLO BALESTRACCI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la richiesta dell'onorevole Balestracci.

(È approvata).

Discussione della proposta di legge: S. 80-141-323-656-680-705-943-1145-1150-1308-bis — Senatori Della Porta, D'Agostini, Nepi; Cengarle, Bombardieri, Toros, Giust, Beorchia, Vettori, Schietroma; Saporito, Damagio, Foschi, Bernassola, Fimognari, Della Porta; Carollo, Boldrini, Schietroma, Orlando, Cengarle, Santalco, Aliverti, Sega, Torri, Alici, Botti, Giura Longo, Colombo Vittorino (V.), Bombardieri, De Giuseppe, Pintus, Panigazzi, Collella, Foschi, Marinucci Mariani; Saporito, Fabbri, Sclavi, Murmura, Colombo Vittorino (V.), Della Porta, Foschi, Genovese, Patriarca, Pinto Mi-

chele, Riggio, Giust, D'Amelio, Orciari; De Cinque; Salvi; Fontana, Cuminetti, Martini, Pastorino, Scardaccione, Ruffino, Foschi; Buffoni, Pavan, Scevarolli, Nepi, Schietroma, Orciari, Sellitti, Muratore, Spano Ottavio, Panigazzi, Fiocchi, Girardi, D'Onofrio, Giura Longo, Sega, Pollini; Jannelli, Orciari, Spano Ottavio: Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra (approvata, in un testo unificato, dal Senato). (3668-B) (nuovo esame a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dal Senato, di iniziativa dei senatori Della Porta ed altri; Cengarle ed altri; Saporito ed altri; Carollo ed altri; Saporito ed altri; De Cinque; Salvi; Fontana ed altri; Buffoni ed altri; Jannelli ed altri: Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra.

Ricordo che questo provvedimento, già approvato dalle Camere e rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio motivato in data 27 giugno 1986, è stato nuovamente approvato, con modificazioni, dal Senato della Repubblica, nella seduta del 18 settembre 1986.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che nella seduta pomeridiana di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Informo che il presidente del gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

L'onorevole Fiori ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PUBLIO FIORI, Relatore. Signor Presidente, questa proposta di legge torna in Parlamento restituita dal Capo dello Stato

a seguito di un incidente legislativo di copertura tecnica. Infatti l'articolo 21 non ha considerato l'onere di oltre 1.000 miliardi per l'automatica applicazione del trattamento pensionistico di guerra anche ai grandi invalidi civili, cioè i ciechi assoluti e gli invalidi totalmente inabili.

Va considerato, d'altra parte, che nella legge finanziaria dell'ultimo anno il capitolo di spesa previsto riguardava esclusivamente gli invalidi di guerra. L'incidente legislativo si è verificato perché né il Governo né il Parlamento si sono resi conto che le leggi precedenti (la n. 682 del 1979, la n. 18 del 1980, la n. 165 del 1983 e la n. 392 del 1984) prevedevano un aggancio automatico del trattamento economico dei pensionati invalidi di guerra appunto ai grandi invalidi civili.

Il Parlamento si trova dunque di fronte alla necessità di non rinnegare, da un lato, questo aggancio automatico, trattandosi di invalidità che sono della stessa natura e della stessa intensità; ed allo stesso tempo di non perdere i fondi che sono stati già stanziati dal Parlamento a favore dei pensionati, degli invalidi di guerra e delle vedove dei grandi invalidi. Dobbiamo quindi tentare di contemperare queste due esigenze, tenendo presente che rimane aperto il problema dell'aggancio dei grandi invalidi civili agli invalidi di guerra, ma che è necessario procedere finalmente all'adeguamento delle pensioni di guerra, in relazione all'aumento del costo della vita.

La soluzione predisposta dal Senato ci sembra corretta, dal momento che sono state apportate due modifiche all'articolo 3 e alla tabella E, nel senso che le provvidenze economiche che nel vecchio testo erano previste all'articolo 3 sono state spostate alla tabella E; in sostanza, sono state tolte dalle indennità di assistenza e di accompagnamento queste maggiori somme, che sono state conglobate negli assegni di superinvalidità, che spettano esclusivamente ai superinvalidi di guerra.

Riteniamo che questa soluzione sia equa, anche se lascia aperti due problemi. Il primo è quello del completamento della

riforma pensionistica, perché è vero che lo Stato italiano con questo stanziamento di oltre 470 miliardi ha compiuto un passo significativo nella direzione di un trattamento economico dei pensionati di guerra che sia adeguato al sacrificio che hanno sopportato e al cambiamento del costo della vita, ma è anche vero che sono rimaste irrisolte alcune piccole questioni, e che quindi questa riforma non può considerarsi definitiva. Mi auguro, pertanto, che si proceda (unitariamente, come è stato fatto per il provvedimento in discussione) in modo da poter completare con la prossima legge finanziaria l'adeguamento definitivo ed automatico delle pensioni di guerra.

L'altro problema che rimane aperto è quello dell'adeguamento del trattamento dei grandi invalidi civili (mi riferisco ai ciechi assoluti e agli invalidi civili totalmente inabili) al trattamento economico dei pensionati di guerra: sotto il duplice profilo dell'adeguamento *tout court* e dell'adeguamento automatico al costo della vita. In questo senso è stato presentato un ordine del giorno unitario, che mi auguro possa essere accettato dal Governo, in modo che si possa poi da un lato mettere in cantiere il completamento della riforma pensionistica per tutte quelle questioni che ancora sono rimaste in sospeso, e dall'altro dare gradualmente inizio ad una razionalizzazione definitiva dei vari tipi di invalidità e ad un loro aggancio al costo della vita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

GIANNI RAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Colucci. Ne ha facoltà.

FRANCESCO COLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il provvedimento in discussione si interviene per sanare una situazione che si è determinata a

seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, del progetto di legge a suo tempo approvato. La normativa che stiamo esaminando deve essere approvata con urgenza, anche perché non si possono eludere ulteriormente le attese di una benemerita categoria di cittadini, verso la quale il Parlamento deve dimostrare particolare interesse per ciò che ha rappresentato e rappresenta in termini morali, sociali e civili.

È stato ricordato che si è stralciato dal provvedimento la norma che fissa il principio della equiparazione degli invalidi civili a quelli di guerra. Siamo del parere che tale argomento vada ripreso, ed in tal senso l'ordine del giorno, cui hanno aderito tutti i gruppi, impegna il Governo ad affrontare con la massima urgenza questo aspetto, già nell'ambito della prossima legge finanziaria.

Vorrei ricordare, però, un altro dei problemi che integrano la tematica che stiamo affrontando, vale a dire quello che riguarda gli invalidi per servizio: di loro ci ricordiamo in momenti particolari e con loro magari solidarizziamo, sostenendone le azioni, sapendo che si tratta di coloro che presiedono all'ordine pubblico del nostro paese. Poi però, quando si tratta di legiferare per riconoscere ciò che essi giustamente e legittimamente rivendicano (anche perché magari altre categorie già lo hanno ottenuto), il discorso viene accantonato.

Invito pertanto il Governo a tener conto, nel corso del prossimo dibattito sulla legge finanziaria, di questo problema, che non può più essere ulteriormente disatteso: un tale atteggiamento nuocerebbe all'interesse politico e sociale del paese e soprattutto a quello di cittadini verso i quali il paese deve manifestare un'attenzione del tutto particolare.

Il gruppo socialista auspica pertanto che questo provvedimento venga approvato al più presto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franco Russo.

Poiché l'onorevole Russo non è presente in aula, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Baghino. Poiché non è presente in aula, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Pollice. Poiché non è presente in aula, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Rubinacci. Poiché non è presente in aula, si intende che vi abbia rinunciato.

PUBLICO FIORI, Relatore. Non vorrei, signor Presidente, che fossero tutti impegnati in Commissione.

NINO SOSPIRI. Non è affatto da escludere.

PRESIDENTE. Non metto in dubbio che probabilmente questi colleghi siano impegnati in Commissione, ma in questo momento l'Assemblea deve procedere nella discussione ed è inutile aggiungere che le Commissioni sono state tempestivamente avvertite che si stava passando al quarto punto dell'ordine del giorno. Tra l'altro, diversi di questi colleghi erano presenti in aula questa mattina ma in questo momento sono assenti.

NINO SOSPIRI. Si può fare una rapida verifica, signor Presidente.

ITALO BRICCOLA. No, procediamo: chi si iscrive a parlare deve rimanere in aula, altrimenti vuol dire che non intende più intervenire.

PRESIDENTE. A questo punto, onorevoli colleghi, non posso che prendere atto dell'assenza dei colleghi che si erano iscritti a parlare e dichiarare chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Fiori.

PUBLICO FIORI, Relatore. Desidero soltanto, signor Presidente, ricollegarmi un attimo a quanto ha detto poco fa il collega Colucci. In effetti, mi era sfuggito il

punto attinente agli invalidi per servizio, a proposito dei quali vorrei anche io rivolgere al Governo l'invito a voler affrontare, nel corso dell'esame degli emendamenti che saranno presentati alla prossima legge finanziaria, la questione della detassazione delle indennità attribuite a questa categoria di invalidi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIANNI RAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei intanto chiarire, signor Presidente, un aspetto relativo al rinvio alle Camere di questo provvedimento deciso dal Presidente della Repubblica, rinvio motivato dalla mancanza di copertura finanziaria per gli automatismi previsti dalle leggi n. 165 del 1983 e n. 392 del 1984, relative alla parificazione delle indennità di accompagnamento e di assistenza dei grandi invalidi civili a quelle dei grandi invalidi di guerra.

Il Governo non aveva ritenuto di dover dare copertura agli oneri derivanti da queste norme in quanto pensava che quelle fossero leggi di natura programmatica e non precettive; e che quindi sarebbe stato semmai necessario un ulteriore provvedimento per dare loro attuazione.

Rimettendosi però il Parlamento ed anche il Governo alla decisione ed alla valutazione assunta dal Presidente della Repubblica, si è dovuto dare una soluzione al problema, con gli emendamenti approvati dal Senato e con il testo che è al nostro esame, stralciando tutte le parti che avrebbero comportato questo meccanismo automatico di agganciamento, per il fatto che la piena accettazione di questi automatismi avrebbe comportato un onere di 1.000 miliardi ed oltre, rispetto ai quali il Governo non è in grado di fornire una risposta in corso d'anno. Per questo, si sono modificate le norme del precedente testo sui miglioramenti delle pensioni di guerra, pervenendo ad una soluzione che, non modificando in nulla quella che era la ripartizione dei fondi operata a favore delle varie categorie

delle pensioni di guerra, elimina la ragione del rinvio presidenziale.

Per quanto riguarda i meccanismi previsti, c'è da considerare che nel messaggio del Presidente della Repubblica si cita l'indennità d'accompagnamento e d'assistenza, mentre occorre chiarire che i grandi invalidi civili non hanno indennità d'accompagnamento, che non spetta loro in quanto riservata ai grandi invalidi di guerra che non usufruiscono dell'accompagnatore militare, che non spetta invece ai grandi invalidi civili; si è quindi trattato di modificare semplicemente l'articolo 3 della legge, per quanto attiene all'indennità d'assistenza. Ciò che si è ridotto dell'indennità di assistenza, è stato trasferito agli assegni di superindennità di cui alla tabella E e quindi non mi dilungherò oltre, avendo il relatore già esplicitato queste considerazioni.

La legge, come è stata approvata dal Senato e come spero lo sia dalla Camera, rappresenta un risultato positivo del dibattito apertosi intorno alle pensioni di guerra alcuni anni addietro, per migliorarne il meccanismo; non posso che ringraziare il Senato prima ed oggi la Camera per la tempestività con cui è pervenuta all'esame di questo provvedimento rispondente ad esigenze impellenti della categoria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato. L'articolo 1 è del seguente tenore:

Art. 1.

(Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra).

«1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; in sostituzione di quanto ivi stabilito si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi 2 e 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985, gli importi delle pensioni di cui alle tabelle C, G, M, N ed S, degli assegni di cumulo di

cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; dell'indennità per una volta tanto di cui al terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione, di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981; dell'assegno integrativo per gli invalidi di 1^a categoria di cui all'articolo 15, dell'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17; dell'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20; dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978; della maggiorazione e dell'assegno previsti, rispettivamente, dagli articoli 62 e 64 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, gli assegni previsti dagli articoli 4 e 8 della presente legge, vigenti alla medesima data del 1^o gennaio 1985, o a quella fissata dalla presente legge, sono adeguati automaticamente, mediante l'attribuzione di assegno aggiuntivo annuo risultante dall'applicazione, sugli importi di cui sopra, dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

3. L'adeguamento automatico di cui al precedente comma 2 non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del comma stesso, nè su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensioni di guerra diversi da quelli sopra espressamente indicati. Il medesimo adeguamento non si applica a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, per le quali continuano ad applicarsi le norme previgenti».

Passiamo agli interventi sull'articolo 1. Ha chiesto di parlare l'onorevole Dignani Grimaldi. Ne ha facoltà.

VANDA DIGNANI GRIMALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho da lanciare un importante messaggio politico ed umano, un messaggio che spero venga non solo ascoltato, ma anche recepito da tanti, e per questo sento in me prepotente l'esigenza di esprimermi, di portare in quest'aula la voce indignata e vibrante dei ciechi civili assoluti e degli invalidi totalmente inabili. Per esternare la loro delusione, amarezza e rabbia, non avrò certo bisogno di ricercare parole forti o frasi ad effetto, tanto profonda è in me la convinzione che mi spinge a parlare su questo articolo 1, e tanto gravi ed evidenti sono le ingiustizie perpetrate nei loro confronti.

Ancora una volta il Governo ed il pentapartito hanno giocato sulla pelle dei più deboli, hanno eluso le loro aspettative, hanno tradito le loro speranze, calpestando diritti sanciti e tutelati da leggi precedentemente e recentemente approvate dal nostro Parlamento.

Lo so, forse non dovrebbe più stupirci questo attacco più o meno palese, ma pur sempre abbastanza costante, alle categorie più deboli; ed i ciechi assoluti e gli invalidi totalmente inabili sono davvero i più deboli, perchè sono davvero invalidi. Non dovrebbe stupirci questo costante tentativo di smantellamento dello Stato sociale, eppure ogni volta che esso si ripresenta con maggiore evidenza ci amareggia e ci umilia. Ciò che poi ci avvilisce di più è questa tristissima guerra tra poveri che il comportamento del Governo vorrebbe costringerci a fare.

Noi, però, attenti e sensibili, sappiamo bene individuare e stigmatizzare le responsabilità. Noi, pur essendo compagni di sventura, non siamo come i capponi di Renzo Tramaglino che si beccano a vicenda; noi sappiamo cogliere, infatti, e rispettare le sacrosante rivendicazioni di coloro che, come gli invalidi di guerra, da troppo tempo aspettano il risarcimento di un credito sottoscritto col sangue e con la sofferenza di una vita che continua. Ciò che però non accettiamo e che suscita il nostro rincrescimento è la manovra proditoria, è l'astuzia con cui il Governo ha

consentito lo stravolgimento della legge sulle pensioni di guerra, approvata dal Parlamento e rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica.

Quella legge prevedeva miglioramenti ed adeguamenti sull'indennità di accompagnamento dei ciechi e dei grandi invalidi di guerra, e se il Presidente della Repubblica l'ha rimandata alle Camere, per problemi di copertura finanziaria, ciò è da imputarsi al fatto che, per le leggi n. 165 del 1983 e n. 392 del luglio 1984, gli adeguamenti e i miglioramenti sull'indennità di accompagnamento degli invalidi di guerra sono automaticamente estensibili ai ciechi assoluti e agli invalidi totalmente inabili. Bene, la legge c'era ed era chiara, il rinvio del Presidente della Repubblica era nato da una corretta interpretazione, ma il Governo ha preferito tagliare la testa al toro, trasferendo i miglioramenti previsti sull'indennità di accompagnamento a non so quale assegno aggiuntivo.

L'azione si commenta da sé, sul piano politico e sul piano umano, così come si commentano da sé le banalità delle scuse addotte dal sottosegretario per il tesoro, onorevole Ravaglia.

In ogni modo, l'amarezza che ispira questo mio intervento, e che è la proiezione dei sentimenti di tante creature deboli, ma forti della loro dignità e della loro giusta voglia di lottare e di tutelare i loro interessi, mi sollecita a dire che noi il toro siamo abituati a prenderlo per le corna e che, insieme al mio gruppo, ci batteremo con forza e con convinzione affinché nel fondo globale della legge finanziaria, con un opportuno emendamento, vengano reperiti i fondi necessari per riparare ad un atto di così terribile ingiustizia e, lasciatemelo dire, ad un atto di autentica prevaricazione.

Per il momento annuncio un ordine del giorno che verrà presentato dal mio gruppo, e sarà sottoscritto anche da rappresentanti di altre forze politiche. Per questo mi auguro che almeno il Governo abbia la forza di accoglierlo nella sua interezza, nel suo spirito e soprattutto nella sua concretezza (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido pienamente quanto dichiarato dalla collega che mi ha preceduto, la quale ha tratto lo spunto da un messaggio rivolto a noi tutti dagli invalidi totali, e particolarmente dai non vedenti. È bene però rilevare che in definitiva anche questa volta ci accingiamo ad approvare d'urgenza un provvedimento che non ci soddisfa nel suo complesso. Esso non riguarda solo la normalizzazione delle pensioni di guerra, in quanto al suo interno sono contenute numerose diversificazioni, discriminazioni, istanze non contemplate e non accolte. Non vi si prevede solo un aumento della pensione ai mutilati o agli invalidi, bensì una diversa ed insufficiente normativa per le famiglie degli invalidi, per le vedove, per le madri; mancano l'indicizzazione, manca un vero e giusto adeguamento nella reversibilità.

Il problema che stiamo trattando è talmente complesso (nella maggior parte dei casi si tratta della perdita di un congiunto avvenuta in un'azione di guerra) che avrebbe dovuto dar luogo ad una sollecita ed attenta valutazione da parte non soltanto del Parlamento, ma dell'intero Governo. Si tratta innanzitutto di un fatto umano.

Persino oggi vi è chi confonde le pensioni di guerra con le pensioni di assistenza o con una sorta di risarcimento: nessuno ancora dice che le pensioni di guerra sono il riconoscimento per un servizio prestato alla patria. Il risarcimento puro e semplice si può ottenere per un danno ricevuto; qualsiasi persona investita può ottenerlo. In questo caso invece si tratta del riconoscimento di un dovere compiuto, di un sacrificio offerto alla patria.

Questa insensibilità ci costringe a rivedere continuamente la riforma delle pensioni di guerra. Pressati da coloro che hanno l'esigenza di veder riconosciuti i loro diritti, approviamo sempre provvedimenti insufficienti ed in larga misura ina-

deguati. Quando si approvò la riforma delle pensioni di guerra, riforma attuata tramite una delega, si verificò un assurdo: nonostante le competenti Commissioni del Senato e della Camera avessero espresso parere contrario in ordine allo schema presentato dal Governo, quest'ultimo, avvalendosi della delega, dette luogo ugualmente all'ingiustizia riconosciuta dal Parlamento.

Ricordiamo che, quando in Commissione in sede legislativa si è approvato molto in fretta il provvedimento oggi al nostro esame trasmessoci dal Senato, si disse che occorreva procedere con urgenza perché altrimenti i pensionati non avrebbero ottenuto nemmeno questo riconoscimento. Occorreva utilizzare i 427 miliardi, portati a tale cifra dal Parlamento in quanto l'originario stanziamento del Governo era fermo a 227, previsti nella legge finanziaria dello scorso anno, per evitare che andassero a finire a residuo. Ora, con il rinvio del provvedimento in Parlamento per volontà del Presidente della Repubblica, in pratica abbiamo sì il modo di approvare definitivamente la legge, di renderla operante dando luogo agli aumenti previsti, ma compiendo una ulteriore ingiustizia, oltre che con l'insoddisfazione generale.

Non possiamo accettare infatti che il Governo sia incapace di reperire la cifra occorrente per la copertura di quell'altra legge che si pone *a latere* di quella relativa alle pensioni di guerra, che riguarda i ciechi civili assoluti e i mutilati con incapacità totale.

È inutile predisporre leggi di equiparazione corrispondenti per poi non rispettarle, dando luogo ad una diversificazione. Infatti gli articoli 1 e 3 con la tabella E, così come modificati dal Senato, rappresentano una discriminazione, una diversificazione, una distinzione. Il che non è ammissibile e non è accettabile. Questo è il motivo per il quale siamo contrari, anche se voteremo a favore del provvedimento nel suo complesso perché finalmente diventi operante, per non ritardare ulteriormente l'ingiustizia che si sta commettendo nei confronti dei pen-

sionati di guerra e delle famiglie dei caduti e delle vittime di guerra, cioè di coloro che hanno dato la propria vita o una parte di se stessi per la patria, animati da un sentimento altissimo e nobile che oggi si vuole continuare ancora a disconoscere. Questa è la realtà, per cui si arriva addirittura all'assurdo di un suicidio, quale quello del tenente colonnello Nesta, perché non si vuole riconoscere che cosa significa servire la patria, essere in uniforme agli ordini della patria!

Anche il mio gruppo ha presentato un ordine del giorno affinché il Governo provveda ad equiparare il trattamento di cui abbiamo già parlato, poiché non possiamo ammettere che vi siano differenziazioni ed applicazioni diverse tra una legge e l'altra. Questo disordine deve finire!

Va a questo punto precisato che noi non possiamo, come forse qualche collega ha inteso fare, addossare colpe per l'inconveniente verificatosi, per il fatto che il Capo dello Stato non abbia voluto firmare il provvedimento e segnalato che lo stesso dava luogo ad un aumento di spesa, perché non era stata tenuta presente la correlazione con la legge relativa alle vittime civili totali. È semmai un rilievo che doveva venire dal Ministero del tesoro, il quale non può presentare progetti di legge senza tener conto di tutte le conseguenze. Addossare agli uffici della Camera o ai parlamentari questo errore, questo inconveniente, è assurdo. Quando si presenta un disegno di legge, quando il rappresentante del Governo discute della copertura, è necessario che egli abbia approfondito con i dirigenti dell'amministrazione le conseguenze di una certa proposta.

Noi, sensibilissimi a questo riconoscimento (che comunque, a prescindere da qualsiasi entità possa avere, consideriamo moralmente altissimo, ma insufficiente materialmente) dichiariamo di essere contrari a questo articolo 1, così come, e lo anticipo per non prendere successivamente la parola, all'articolo 3 ed alla tabella E. Esprimeremo tuttavia, in sede di votazione finale del provvedimento, un voto favorevole, proprio perché siamo

particolarmente attenti ai diritti di tutti coloro che comunque ed ovunque hanno compiuto in guerra il proprio dovere (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Scovacricchi. Ne ha facoltà.

MARTINO SCOVACRICCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ho colto accenti un po' tesi, quasi scandalistici, per la scelta operata dal Governo e dal Senato. Tale scelta, a mio avviso, non è stata fatta per escludere qualcuno ma perchè si è resa, direi, obbligata, essendo ad un certo punto emerso (non faccio una diagnosi dei precedenti, che sarebbe anche cosa complessa) un onere finanziario globale di mille miliardi. A questo proposito voglio leggere una dichiarazione resa dal rappresentante del Governo in Commissione, al Senato, il 10 settembre: «Tenuto conto che le risorse che si richiederebbero oggi non esistono, e che l'articolo 81 della Costituzione richiede una copertura finanziaria non fittizia, il Governo insiste sugli emendamenti presentati ed è disponibile, inoltre, a reperire una soluzione per il problema parziale dell'adeguamento automatico. Il Governo ritiene, conclusivamente, che ciò costituisca l'unica via di uscita per arrivare ad una rapida entrata in vigore dei miglioramenti per le pensioni di guerra». Se ho ben capito, intanto si risolve, e non artatamente, il problema delle pensioni di guerra, che è abbastanza vecchio e tormentato; successivamente, appena vi saranno le disponibilità, si farà fronte ad un impegno (a tale proposito, in questo momento, con altri colleghi, ho firmato un ordine del giorno di iniziativa del gruppo comunista, perchè in questa Camera tutti concordiamo sulla necessità di procedere all'estensione dei benefici approvati, nei confronti degli invalidi civili) che per varie ragioni non è stato ancora soddisfatto.

Come dicevo ieri in Commissione, è mancato un anello alla catena; c'è stata una svista, una carenza interpretativa, e

sono stati chiamati in causa anche gli addetti al coordinamento, che non sarebbero sufficientemente professionalizzati per supportare adeguatamente l'opera dei parlamentari. Non voglio attribuire colpe a nessuno, perchè dovrei cominciare con l'attribuirle a me stesso, ma dico soltanto di sperare vivamente che il travagliato *iter* di questo provvedimento si sia ora definitivamente concluso, dopo le attese suscitate nella categoria e le difficoltà di ogni ordine e a quasi tre anni, non dimentichiamolo, dalla data della sua presentazione.

Giova qui ricordare che al testo attuale si è arrivati, con la solidale intesa di tutti i gruppi, così come si conviene e si converrebbe ad ogni provvedimento attinente a problemi che interessano la collettività nazionale nella sua coscienza profonda e che coinvolgono i valori della patria e del dovere compiuto al suo servizio in guerra.

Io, pur dissentendo decisamente dalla concezione politica generale dell'onorevole Baghino, devo però convenire su quanto ha detto in merito a questa impostazione, perchè si tratta di un tributo offerto in guerra alla patria, che deve assolutamente prescindere da considerazioni sulla liceità o meno della guerra e sulla fortuna o sfortuna che l'ha caratterizzata, sulla sua ispirazione ideologica e così via, perchè il combattente che ha perduto la sua integrità fisica resta sempre un esempio di generosità e di dedizione per chi, come i giovani, senta il bisogno di credere nei grandi valori della vita.

Scottavano veramente le questioni insolute (per altro, a dirla franca, non ancora compiutamente definite) non solo per quanto riguarda il trattamento economico (io penso sempre, signor Presidente, al caso emblematico delle 366 mila lire mensili all'invalido di guerra che ha perduto il 100 per cento della capacità lavorativa), ma anche per quanto concerne il riordino normativo tabellare. Mi riferisco, in particolare, alla reversibilità per le vedove dei grandi invalidi e al sistema di indicizzazione che esponeva l'assegno pensionistico all'usura dell'inflazione, pe-

nalizzando, nel settore in cui ogni altra categoria si era adeguatamente garantita, proprio gli invalidi di guerra, titolari di un diritto al risarcimento che è loro proprio e che nessuno finora, nonostante i ricorrenti tentativi, è mai riuscito a conculcare.

Proprio dal messaggio del Capo dello Stato di rinvio del provvedimento alle Camere direi che possiamo trarre quasi paradossalmente lo spunto per ribadire tale diritto sul piano strettamente giuridico e sul piano etico. Con tutto il rispetto e con tutta la solidarietà dovuti alla categoria degli invalidi civili, di cui pure si dovranno, bilancio permettendo, soddisfare le legittime esigenze, stanti le obiettive loro necessità e la concezione ormai consolidata dello Stato sociale, patrimonio che noi socialdemocratici, antesignani ovunque di annose battaglie condotte per la sua affermazione, non vogliamo sia smantellato neanche in presenza di una situazione di emergenza economica molte volte evocata come pretesto strumentale per la sua involuzione.

Dobbiamo onestamente dire che si tratta, quanto a natura giuridica, di due danni diversi. Mi spiego meglio: l'articolo 52 della Costituzione definisce sacro il dovere compiuto al servizio della patria, e penso che il Costituente non abbia inteso escludere da tale valutazione i combattenti delle due ultime guerre. Pertanto, automaticamente lo Stato contrae nei loro confronti una precisa obbligazione, da cui deriva il dovuto risarcimento del danno fisico subito nel compimento del dovere. Principio affermato anche, ove occorresse richiamarla, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 97 del giugno 1980. Per gli invalidi civili, invece, lo Stato provvede (come pure è suo dovere, intendiamoci!) sotto forma di interventi di natura puramente assistenziale.

Io penso che allora, condivise queste considerazioni, nessuno scandalo intervenga se procediamo all'approvazione di questo provvedimento così come è stato modificato dal Senato, nonostante il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica.

Aggiungo anche, per quanto riguarda gli invalidi di guerra (io ne conosco bene, ahimè, i problemi per esserne stato dirigente per una vita intera, e per esserlo tuttora), che bisognerà che il Parlamento arrivi ad una definizione completa della materia, perchè non è giusto che ogni anno si torni sul discorso dell'adeguamento delle loro pensioni, che ci fanno apparire matrigna una patria incapace di riconoscerne le esigenze e i meriti, tenendo in vita un'antitesi giuridica e morale, indegna di un paese civile.

Ritengo, allora, che nessuna remora nè formale nè sostanziale possa essere opposta all'approvazione del provvedimento nel testo licenziato dal Senato, al quale la mia parte politica darà voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge e delle tabelle ad esso riferite, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione:

ART. 2.

(Pensioni e assegni).

«1. Le tabelle C, E, G, M, N ed S, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituite per l'anno 1985 dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge. Con la stessa decorrenza è istituita l'allegata tabella T.

2. Gli assegni aggiuntivi maturati a tutto il 31 dicembre 1984 per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente

della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sugli importi indicati dalle tabelle di cui al precedente comma 1 nonché dalla tabella *F*, sono conglobati negli importi medesimi. Con decorrenza dal 1° gennaio 1986 le nuove tabelle *C*, *E*, *F*, *G*, *M*, *N*, *S* e *T* sono quelle allegate alla presente legge. L'assegno di maggiorazione di lire 474.000 annue, di cui al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, passa a lire 625.680 per effetto di tale conglobamento.

3. Il limite di reddito nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, stabilito in lire 5.200.000 dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è elevato a lire 7.500.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1985.

4. Nei "Criteri per l'applicazione delle tabelle *A* e *B*" riportati alla fine della tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il titolo anzidetto è sostituito dal seguente:

"Criteri per l'applicazione delle tabelle *A*, *B* ed *E*".

5. Nei criteri di cui al precedente comma 4, il primo capoverso della lettera *a*) è sostituito dal seguente: "Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle *A* e *B*, non va esteso alle infermità elencate nella tabella *E*, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera *B*, numero 2), e dalla lettera *F*, numero 8). In tali lettere *B*, numero 2), ed *F*, numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto"».

TABELLA C

TRATTAMENTO SPETTANTE AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

Categorie	Importo annuo	
	Dal 1° gennaio 1985	Dal 1° gennaio 1986
1 ^a categoria	L. 3.044.400	L. 4.140.600
2 ^a »	» 2.739.600	» 3.726.600
3 ^a »	» 2.435.400	» 3.312.600
4 ^a »	» 2.131.200	» 2.898.600
5 ^a »	» 1.826.400	» 2.484.600
6 ^a »	» 1.522.800	» 2.070.600
7 ^a »	» 1.218.000	» 1.656.000
8 ^a »	» 913.200	» 1.242.000

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

A)

1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profonde perturbazioni della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché dura tale trattamento.

L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in

vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.

Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma.

(Annue: L. 8.616.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 12.000.000 dal 1° gennaio 1986).

A-bis)

1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue: L. 7.754.400 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 10.800.000 dal 1° gennaio 1986).

B)

1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 6.892.800 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 9.600.000 dal 1° gennaio 1986).

C)

1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue: L. 6.031.200 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 8.400.000 dal 1° gennaio 1986).

D)

1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue: L. 5.169.600 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 7.200.000 dal 1° gennaio 1986).

E)

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

(Annue: L. 4.308.000 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 6.000.000 dal 1° gennaio 1986).

F)

1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profonde perturbazioni alla vita organica e sociale.

8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: L. 3.446.400 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 4.800.000 dal 1° gennaio 1986).

G)

1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2) La disarticolazione di un'anca.

3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4) Tubercolosi gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue: L. 2.584.800 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 3.600.000 dal 1° gennaio 1986).

H)

1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di *pace-maker* o il trattamento con *by-pass* o la sostituzione valvolare.

5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

(Annue: L. 1.723.200 dal 1° gennaio 1985)

(Annue: L. 2.400.000 dal 1° gennaio 1986).

TABELLA F

ASSEGNO PER CUMULO
DI INFERMITÀ

Natura del cumulo	Importo annuo Dal 1° gennaio 1986
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B	15.166.800
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	11.551.200
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E	6.354.000
Per due superinvalidità contemplate nella tabella E	4.772.400

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

Natura del cumulo —	Importo annuo Dal 1° gennaio 1986 —
Per una seconda infermità della prima categoria della tabella A	3.616.800
Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella A	3.255.600
Per una seconda infermità della terza categoria della tabella A	2.892.600
Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella A	2.532.000
Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella A	2.170.800
Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella A	1.808.400
Per una seconda infermità della settima categoria della tabella A	1.446.600
Per una seconda infermità della ottava categoria della tabella A	1.085.400

TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE
AI CONGIUNTI DEI CADUTI

SOGGETTI DI DIRITTO

Importo annuo

Dal 1° gennaio 1985 —	Dal 1° gennaio 1986 —
-----------------------------	-----------------------------

Tabella G

Vedove ed or- fani mino- renni - Or- fani mag- giorenni inabili in istato di di- sagio econo- mico	L. 1.596.180 L. 2.419.360
--	---------------------------

Tabella M

Genitori - Pen- sioni nor- mali	L. 854.160 L. 1.225.200
---	-------------------------

Tabella T

Collaterali ... »	805.800 » 1.063.680
-------------------	---------------------

Tabella S

Genitori - Pen- sioni spe- ciali	» 838.440 » 1.202.400
--	-----------------------

TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE VE-
DOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI
DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE
DALLA INFERMITÀ PENSIONATA

SOGGETTI DI DIRITTO

Importo annuo

Dal 1° gennaio 1985 —	Dal 1° gennaio 1986 —
-----------------------------	-----------------------------

Tabella N

Vedove ed orfani minorenni — Orfani
maggiorrenni inabili in istato di disagio
economico

2 ^a Categoria	L. 824.880 L. 1.183.200
3 ^a »	» 734.640 » 1.053.600
4 ^a »	» 660.240 » 946.800
5 ^a »	» 599.760 » 859.800
6 ^a »	» 554.640 » 795.000
7 ^a »	» 524.760 » 752.400
8 ^a »	» 510.120 » 732.000

(Sono approvati).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

Do lettura dei successivi articoli della proposta di legge nel testo della Commissione, indentico a quello approvato dal Senato che non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare porrò direttamente in votazione:

ART. 3.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento)

«1. Il comma secondo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è abrogato; in sostituzione di quanto ivi stabilito si applicano le disposizioni di cui al seguente comma 2.

2. L'indennità di assistenza è concessa nelle seguenti misure mensili, comprensive del conglobamento di cui al precedente articolo 2, comma 2:

	dal 1° gennaio 1985	dal 1° gennaio 1986
lettera A	384.000	506.880
» A-bis	335.000	442.200
» B	296.000	390.720
» C	260.000	343.200
» D	220.000	290.400
» E	182.000	240.240
» F	143.000	188.760
» G	105.000	138.600
» H	69.000	91.080

3. I commi quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:

“La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1° gennaio 1985 in lire 1.260.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 1.638.000 mensili per gli iscritti alla lettera A, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza

dei due arti superiori o inferiori o in sorosità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); dal 1° gennaio 1985 in lire 840.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 1.092.000 mensili per gli invalidi iscritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera A; dal 1° gennaio 1985 in lire 560.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in lire 728.000 mensili per gli iscritti al numero 1) della lettera A-bis.

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi iscritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 280.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e di lire 364.000 mensili dal 1° gennaio 1986”.

(È approvato).

ART. 4.

(Assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi).

«1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° gennaio 1985:

“ART. 9. — Dopo il terzo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono inseriti i seguenti commi:

“Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purché la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.

Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia già stata liquidata la pensione in

base alle norme precedentemente in vigore.

Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono d'ufficio, in via provvisoria, le competenti direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla amministrazione centrale delle pensioni di guerra"".

2. L'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è abrogato.

3. Ove la misura del trattamento complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dal presente articolo, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi negli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti».

(È approvato).

ART. 5.
(Collaterali).

«1. La lettera c) dell'articolo 57 e l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, relativi alle condizioni per beneficiare di pensione, a titolo di assegno alimentare, a favore dei fratelli o sorelle quando il militare morto per causa di guerra o attinente alla guerra o il civile deceduto per fatti di guerra non abbia lasciato coniuge o figli e non vi sia padre o madre, sono abrogati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Coloro che già beneficiano di tale assegno alimentare continueranno a percepire il relativo importo secondo l'allegata tabella T. L'assegno aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 maturato per l'anno 1985 ed i ratei maturati fino al mese precedente l'entrata in vigore della presente legge saranno corrisposti ai be-

neficiari di cui alla tabella T a titolo di assegno personale.

3. Le domande presentate dai soggetti interessati prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno definite sulla base delle disposizioni abrogate dalla legge stessa».

(È approvato).

ART. 6.
*(Inabilità a proficuo lavoro.
Assegno di incollocabilità).*

«1. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, condizione nei casi previsti per conseguire trattamento pensionistico, deve essere effettivamente accertata dagli organi sanitari di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra, e in conseguenza vengono abrogate le norme che considerano presunta l'inabilità al compimento del 65° anno di età.

2. Il sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

«Il direttore generale delle pensioni di guerra, sentita la Commissione medica superiore, provvede alla liquidazione o al diniego dell'assegno di incollocabilità con le modalità previste dal successivo articolo 101"».

(È approvato).

ART. 7.
(Attualizzazioni dei trattamenti pensionistici di cui alle tabelle I ed L).

«1. Gli orfani maggiorenni inabili non in istato di disagio economico, di cui alle tabelle I ed L previste dal terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono chiedere la corrispondenza del valore attuale del loro trattamento pensionistico.

2. Le modalità, il tasso di interesse e le

condizioni per chiedere la capitalizzazione del trattamento pensionistico, nonché l'ammontare annuo da destinare a tale operazione nell'ambito dello stanziamento complessivo per il servizio delle pensioni di guerra, sono stabiliti con decreto del ministro del tesoro.

3. Trascorsi tre anni dalla data del suddetto decreto, si procederà alla capitalizzazione dei trattamenti pensionistici residui.

4. Le tabelle *I* ed *L*, di cui al terzo comma dell'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate dai soggetti interessati prima di tale data saranno definite sulla base delle previgenti disposizioni e di quelle contenute nel presente articolo».

(È approvato).

ART. 8.

(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori).

«1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera *A-bis* della tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nonché ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci, per far fronte alle particolari necessità di assistenza è corrisposta una speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi iscritti alla lettera *A*, numeri 1) e 2), di cui al quinto comma dell'articolo 6 di detto decreto del Presidente della Repubblica numero 834, del 1981, come risulta sostituito dall'articolo 3 della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 1985.

2. Tale speciale indennità è cumulabile con l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, e usufruire dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. All'onere derivante dall'indennità aggiuntiva di cui al comma 1, valutato in lire 2.000.000.000. annui, si provvede con imputazione a carico dello stanziamento ordinario del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

(È approvato).

ART. 9.

(Infermi di mente).

«1. Nella tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, alla lettera *A*, dopo il secondo comma del numero 4) sono aggiunti i seguenti commi:

“L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.

Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma”».

(È approvato).

ART. 10.

(Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti. Ricorsi).

«1. In relazione all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che ha posto a carico del bilancio dello Stato gli indennizzi a favore dei cittadini italiani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, si precisa, ai fini dichiarativi e quale interpretazione autentica, che le controversie derivanti da provvedimenti emessi in base alla successiva legge 18 novembre 1980, n. 791, rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 13 e 62 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

2. Contro le deliberazioni della Commissione, di cui all'articolo 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791, di diniego dei benefici previsti dalla legge medesima è ammesso ricorso al ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto.

3. Il ricorso deve essere presentato al Ministero del tesoro - direzione generale delle pensioni di guerra, la quale dà notizia del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso è pervenuto. Il ricorso deve essere definito entro il termine di due anni dalla data di presentazione.

4. Contro i provvedimenti di concessione dell'assegno vitalizio di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, e contro quelli del ministro del tesoro, di decisione sui ricorsi, è ammesso gravame alla Corte dei conti con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. In pendenza del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti o del ricorso al ministro del tesoro, il ricorrente ha facoltà di chiedere la revisione amministrativa del provvedimento impugnato con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, pre-

viste dall'articolo 13 dello stesso decreto presidenziale n. 834 del 1981.

5. Si precisa, quale interpretazione autentica, che il requisito della cittadinanza italiana deve essere posseduto sia all'epoca della deportazione sia al momento della presentazione della domanda; che l'acquisto di una cittadinanza straniera comporta in ogni caso, con la medesima decorrenza, la perdita dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e che per ottenere tale assegno deve risultare che la deportazione è avvenuta, per i motivi indicati nel medesimo articolo 1, nei campi nazisti sottoposti alla vigilanza o alla amministrazione della "Gestapo" o delle "S.S." e destinati a fini di sterminio».

(È approvato).

ART. 11.

(Responsabilità per indebiti pagamenti. Abbuono di somme).

«1. Ai provvedimenti in materia di pensioni di guerra si applica, ove non esistano disposizioni particolari, l'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Gli eventuali indebiti pagamenti di somme derivanti da provvedimenti emessi in materia di pensioni di guerra saranno imputabili ai responsabili soltanto in caso di dolo o colpa grave.

3. Nel caso di somme per pensioni o assegni di guerra indebitamente percepite, l'interessato può chiederne l'abbuono purché l'indebita riscossione non derivi da inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da norme di legge e venga dimostrata la buona fede.

4. L'eventuale abbuono è accordato con la procedura prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni».

(È approvato).

ART. 12.

(Funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore).

«1. L'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dai seguenti:

“Il personale della segreteria della Commissione medica superiore è fornito dalla direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della Commissione è assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava.

Il ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanerà, con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attività”».

(È approvato).

ART. 13.

(Convenzioni con medici civili).

«1. Il primo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

“Il ministro del tesoro, entro i limiti del contingente numerico fissato dal primo comma del successivo articolo 110 come risulta modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, può stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette commissioni. Il relativo trattamento econo-

mico è stabilito dal ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati”».

(È approvato).

ART. 14.

(Competenza temporanea per la trattazione delle pratiche arretrate).

«1. Per evitare il formarsi di eccessiva giacenza di pratiche pensionistiche, la cui definizione è attribuita alla competenza delle direzioni provinciali del tesoro per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con provvedimento del ministro del tesoro può essere stabilito che temporaneamente la trattazione di tali pratiche venga effettuata dalla direzione generale delle pensioni di guerra».

(È approvato).

ART. 15.

(Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale).

«1. Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dai seguenti:

“Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sarà, altresì, data priorità a quei ricorsi che siano stati presentati da più lungo tempo.

Ai fini di una più equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento più favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i

presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. È in facoltà del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificati, atti e documenti ufficiali, può comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge».

(È approvato).

ART. 16.

(Ricorsi gerarchici).

«1. I commi quinto e settimo dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti dai seguenti:

“I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione esibita, dei motivi di diritto e di fatto adottati dall'interessato e degli altri accertamenti all'uopo ritenuti utili, con decreto del ministro del tesoro, sentito il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o più sezioni speciali, al quale l'amministrazione rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione all'interessato”;

“I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti”.

2. L'ultimo comma dello stesso articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è soppresso».

(È approvato).

ART. 17

(Ricorso alla Corte dei conti).

«1. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

“Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento”.

2. L'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è soppresso».

(È approvato).

ART. 18.

(Modifica della denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra).

«1. La denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra è così modificata: “Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari”.

2. Alla suddetta direzione generale potranno essere attribuiti, per una migliore omogeneità, altri compiti concernenti materia affine o collegata a quella di competenza, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro del tesoro, d'intesa con il ministro competente per i compiti da trasferire. Con il medesimo decreto saranno stabiliti i tempi e le modalità del trasferimento».

(È approvato).

ART. 19.

(Revoca e modificazione dei provvedimenti. Notificazione degli stessi).

«1. L'articolo 82 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

“ART. 82. — I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del Comitato di liquidazione quando ricorrano le circostanze di cui al precedente articolo 81 del presente testo unico. In tal caso il provvedimento di revoca o di modifica del direttore generale è sottoposto all'approvazione del Comitato di liquidazione.

I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono, altresì, essere revocati o modificati dal direttore generale sia prima che dopo l'approvazione del Comitato di liquidazione, ma prima che abbiano avuto esecuzione, qualora vengano ravvisati motivi di legittimità o di merito. Il nuovo provvedimento viene trasmesso per l'approvazione al Comitato di liquidazione.

All'infuori dei casi di cui ai precedenti commi, i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 81 e 112 del presente testo unico salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dal testo unico stesso”».

(È approvato).

ART. 20

(Diritto a pensione della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra. Notificazione dei provvedimenti).

«1. I commi terzo e quinto dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituiti dai seguenti:

“Agli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio o

della richiesta delle prescritte pubblicazioni di matrimonio”;

“Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purchè risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti”.

2. L'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

“ART. 119. — Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennità disciplinati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890”».

(È approvato).

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 227 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 427 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, si provvede, quanto a lire 227 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce “Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915” e, quanto a lire 427 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la predetta voce.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(È approvato).

ART. 22.

(Entrata in vigore)

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana».

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera,

considerato che la proposta di legge 3668-B recante "modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra" non prevede miglioramenti delle indennità di accompagnamento e di assistenza ai ciechi civili assoluti ed agli invalidi civili totalmente inabili a norma delle leggi 4 maggio 1983, n. 165, e 26 luglio 1984, n. 392,

impegna il Governo

ad eliminare questa ingiusta disparità di trattamento che colpisce cittadini già duramente colpiti e più bisognosi di assistenza continuativa, reperendo nella legge finanziaria i fondi necessari a garantire l'adeguamento delle indennità di accompagnamento per le categorie sopracitate in misura proporzionale all'intervento aumento del costo della vita secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge 3668-B, rispettando così in concreto il dettato della legge 26 luglio 1984, n. 392 "Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 in materia di in-

dennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"».

9/3368-B/1

«MIGLIASSO, COLOMBINI, DIGNANI GRIMALDI, BELLOCCHIO, BRUZANI, CALAMIDA, COLUCCI, ZOLLA, PIREDDA, BALESTRACCI, LEVI BALDINI, FIORI, PIRO, SCOVACRICCHI».

«La Camera,

rilevato che il testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge relative a "Modifiche e integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra" già approvato dal Parlamento e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica prevedeva miglioramenti all'indennità di accompagnamento e di assistenza estendibili anche ai ciechi civili assoluti e agli invalidi civili totalmente inabili a norma delle leggi 4 maggio 1983 n. 165 e 26 luglio 1984 n. 392,

impegna il Governo

a garantire con provvedimento separato tali miglioramenti alle categorie dei ciechi civili assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili.

9/3368-B/2

«POLLICE, CALAMIDA, GORLA, CAPPANNA, RONCHI, FRANCO RUSSO, TAMINO»

«La Camera,

considerato che la proposta di legge 3668-B recante "modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra", non prevede miglioramenti delle indennità di accompagnamento e di assistenza ai ciechi civili assoluti ed agli invalidi civili totalmente inabili a norma delle leggi 4 maggio 1983, n. 165 e 26 luglio 1984, n. 392,

impegna il Governo

ad eliminare con urgenza questa in-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

giusta e gravissima disparità di trattamento con un adeguato provvedimento.

9/3368-B/3

«BAGHINO, RUBINACCI»

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo accetta l'ordine del giorno Migliasso n. 9/3368-B/1, riconfermando qui la volontà, già espressa nell'altro ramo del Parlamento, di addivenire per i ciechi civili assoluti e gli invalidi civili totalmente inabili al miglioramento della percentuale concernente l'adeguamento automatico delle indennità di assistenza al costo della vita.

Proporrei ai presentatori di sostituire, nel testo dell'ordine del giorno, le parole «indennità di accompagnamento» con le parole «indennità di assistenza», per eliminare gli equivoci che ho cercato di chiarire nella mia replica. Per il resto, ribadisco che il Governo accetta questo ordine del giorno.

Quanto all'ordine del giorno Pollice, n. 9/3368-B/2, mi sembra di aver capito che esso è stato ritirato, avendo i presentatori sottoscritto l'ordine del giorno Migliasso n. 9/3368-B/1.

FRANCO CALAMIDA. Sì, è stato ritirato, signor Presidente.

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta anche l'ordine del giorno Baghino n. 9/3368-B/3 che, sostanzialmente, non si discosta dall'ordine del giorno Migliasso.

PRESIDENTE. Onorevole Migliasso, acconsente a modificare il suo ordine del giorno come proposto dal rappresentante del Governo?

TERESA MIGLIASSO. Non posso acconsentire, signor Presidente e onorevole sottosegretario, per la semplice ragione che

si tratta di due cose completamente diverse. La legge di interpretazione autentica (la n. 392) cui si fa riferimento prevede appunto l'aggancio automatico (e, quindi, la stessa misura di aumento) dell'indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili a quella degli invalidi di guerra. Quindi lo scopo per il quale abbiamo presentato unitariamente questo ordine del giorno era proprio quello di ripristinare tale diritto sull'indennità di accompagnamento.

Chiedo quindi, d'accordo con i colleghi, che venga messo in votazione il mio ordine del giorno nella sua formulazione originaria.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, lei ha ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole Migliasso...

GIANNI RAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso accettare l'ordine del giorno Migliasso n. 9/3368-B/1 anche nel testo originario, però debbo riconfermare che l'indennità di accompagnamento riconosciuta ai pensionati di guerra non spetta agli invalidi civili. Di conseguenza è ultronea la proposta di inserire l'indennità di accompagnamento in quanto gli invalidi civili hanno la parificazione dell'indennità di assistenza.

PRESIDENTE. Onorevole Migliasso, ormai le posizioni sono chiarite. È pacifico che il Presidente metta ai voti l'ordine del giorno, se lei lo chiede.

TERESA MIGLIASSO. Il Governo lo accetta...

PRESIDENTE. Lo accetta... Allora, potrebbe non essere votato.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, vorremmo che fosse chiara l'accettazione dell'ordine del giorno da parte del Governo. Qualora tale accettazione, infatti, non fosse piena e convinta, chiederemmo la votazione del documento.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti, il Governo aveva già dichiarato di accettare l'ordine del giorno in questione. Chiedeva solo la sostituzione dell'espressione «indennità di accompagnamento» con l'espressione «indennità di assistenza». Dopo il chiarimento intervenuto tra l'onorevole Migliasso ed il sottosegretario Ravaglia, mi pare che non esistano più problemi. Credo, dunque, che non sia necessario porre in votazione l'ordine del giorno, se lei è d'accordo...

GUIDO ALBORGHETTI. Non vorrei, signor Presidente, sembrarle inutilmente pignolo, ma il sottosegretario Ravaglia ha usato il condizionale. Ha detto: «Potrei anche accettarlo»... Vorrei che usasse il presente dell'indicativo. Lo accetta o non lo accetta? Vorremmo saperlo.

PRESIDENTE. È una questione di interpretazione e quindi sulla interpretazione... Comunque l'onorevole sottosegretario accetta l'ordine del giorno.

GUIDO ALBORGHETTI. L'onorevole Ravaglia non è muto! Può parlare.

GIANNI RAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Lo accetto, e lo accetto perchè è errato il riferimento alle due leggi, quando si parla di indennità di accompagnamento. Se la Camera vuol continuare a mantenere un equivoco a questo proposito, per il Governo non cambia alcunchè. Il Governo, dunque, accetta l'ordine del giorno Migliasso n. 9/3368-B/1.

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti, onorevole Migliasso, insistono ancora per la votazione dell'ordine del giorno?

GUIDO ALBORGHETTI. Per sottolineare l'importanza dell'argomento e poichè il Governo a questo non si oppone, insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Migliasso n. 9/3368-B/1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Baghino, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3368-B/3, accettato dal Governo?

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, poichè è stato approvato l'ordine del giorno Migliasso che, pur contenendo particolareggiate affermazioni, può essere considerato analogo all'ordine del giorno da me presentato, che è molto sintetico, non insisto per la votazione, intendendo che un ordine del giorno accettato dal Governo (e la Camera ha ascoltato quanto in proposito ha detto il Governo) debba nel prosieguo del tempo essere rispettato.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Proclamazione di deputati subentranti.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Maria Adelaide Aglietta, la Giunta delle elezioni, nella seduta del 2 ottobre 1986, ai termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, ha accertato che il candidato Alessandro Tessari segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 1 (partito radicale) per il collegio IX (Verona).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Alessandro Tessari deputato per il collegio IX (Verona).

Si intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Gianfranco Spadaccia, la Giunta delle elezioni nella seduta del 2 ottobre 1986, ai termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, ha accertato che

Sergio Stanzani Ghedini, già proclamato nel collegio III (Genova), risulta primo dei non eletti nella lista n. 3 (partito radicale) per il collegio XII (Bologna).

È successivamente pervenuta dal deputato Sergio Stanzani Ghedini la seguente lettera in data 1° ottobre 1986:

«Illustre Presidente,

ho appreso, in seguito alla accettazione delle dimissioni dell'onorevole Spadaccia, di essere nella posizione di primo in graduatoria nel Collegio XII (Bologna).

Dichiaro di optare per tale collegio.

«Firmato: SERGIO STANZANI GHEDINI»

Prendo atto di tale opzione e dichiaro l'onorevole Sergio Stanzani Ghedini deputato per il collegio XII (Bologna).

La Giunta ha quindi accertato che nel collegio III (Genova), nel seggio lasciato vacante dal deputato Stanzani Ghedini, primo dei non eletti nella lista n. 1 (partito radicale) risulta il deputato Marcello Crivellini, già proclamato deputato in altro collegio.

È successivamente pervenuta dal deputato Marcello Crivellini la seguente lettera in data 1° ottobre 1986:

«Illustre Presidente,

in seguito all'accettazione delle dimissioni dell'onorevole Spadaccia ed alla opzione del deputato Stanzani Ghedini per il collegio di Bologna, mi trovo ad essere il primo in graduatoria nel collegio di Genova. Per tale motivo le dichiaro la mia volontà di rimanere deputato nel collegio V (Como).

«Firmato: MARCELLO CRIVELLINI».

La Giunta ha infine accertato che nella lista n. 1 del partito radicale nel collegio III (Genova) il candidato Angiolo Bandinelli segue immediatamente il deputato Crivellini.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Angiolo Bandinelli deputato per il collegio III (Genova).

S'intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Dovendosi infine procedere alla sostituzione dell'onorevole Biagio Virgili, la Giunta delle elezioni, nella seduta del 2 ottobre 1986, ai termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, ha accertato che il candidato Alberto Ferrandi segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 1 (partito comunista italiano) per il collegio VIII (Trento).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Alberto Ferrandi deputato per il collegio VIII (Trento).

Si intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Modifica nella composizione della Giunta per il regolamento.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta per il regolamento il deputato Silvano Labriola in sostituzione del deputato Rino Formica.

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 3368-B.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto finali sulla proposta di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bruzzani. Ne ha facoltà.

RICCARDO BRUZZANI. Il provvedimento recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra viene ora riesaminato dalla Camera, dopo essere stato rinviato al Parlamento dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvato, con modifiche, dal Senato. Si impongono perciò alcune considerazioni. Il testo che ora ci perviene prevede miglioramenti alle pensioni di guerra, attraverso l'utilizzazione di 427 miliardi che si sono resi disponibili in bilancio, per volontà del Parlamento e grazie anche alle

nostre iniziative. Resta invece esclusa l'estensione di specifici adeguamenti automatici alle pensioni degli invalidi civili totalmente inabili, precedentemente prevista dalla normativa, e ciò a causa di inaccettabili scelte compiute dal Governo e dalla maggioranza.

Il gruppo comunista ritiene pertanto di dover puntualizzare la propria posizione nei termini seguenti. In primo luogo, restano ferme le eccezioni da noi già avanzate, dato che la normativa al nostro esame non risolve definitivamente questioni rilevanti della pensionistica di guerra, come ben affermato in un ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Commissione finanze e tesoro della Camera in data 5 giugno 1986.

In particolare, non ha trovato soluzione soddisfacente, anche se non va sottovalutato il passo avanti compiuto, il problema dell'adeguamento automatico, dato che dal meccanismo individuato è rimasto escluso il computo del montante: l'indice percentuale di incremento dell'anno precedente non si cumulerà quindi all'importo della pensione sul quale sarà calcolata l'indicizzazione per l'anno successivo. Da questo punto ripartirà la nostra iniziativa, e speriamo di essere affiancati da tutte le forze che votarono a favore sull'ordine del giorno che ho richiamato.

Ricordo, tra l'altro, che la Camera soltanto per tre voti non approvò un emendamento a questo riguardo, durante il dibattito sulla legge finanziaria 1986. È ora necessario dare finalmente alle pensioni di guerra un completo e non discriminatorio sistema di adeguamento automatico. Questa è, del resto, la condizione per tutelare nel tempo il valore reale dei trattamenti pensionistici. A maggior ragione ciò si rende necessario quando la pensione, l'assegno o l'indennità hanno natura risarcitoria.

Al Governo, e in particolare al Tesoro, va la responsabilità primaria di non aver messo a conoscenza il Parlamento, fin dall'inizio dell'*iter* del provvedimento, circa le conseguenze della connessione, prevista dalla legislazione vigente, tra i

trattamenti pensionistici dei mutilati ed invalidi di guerra e civili, e di non aver previsto la relativa copertura finanziaria. La politica del Governo nei confronti dei mutilati e degli invalidi, e qui parliamo di quelli veri, è stata un completo fallimento: tagli indiscriminati nelle prestazioni, indirizzi punitivi incapaci di capovolgere le logiche assistenziali e di affermare, negli interventi dello Stato riservati agli invalidi, una linea di riforme, un efficiente sistema di sicurezza sociale e, quindi, un reale contenimento della spesa pubblica.

Nel settore delle invalidità esiste un coacervo di norme. Vi sono disparità ingiustificate di trattamento. Insomma, in questo settore pensionistico vi è una vera e propria giungla. Di fronte ad una simile realtà, anziché porsi l'obiettivo del riordino di tutta la materia, affrontando in tale contesto in modo organico anche la stessa questione degli automatismi, il Governo ha sempre scelto la strada di negare fino all'ultimo il riconoscimento di diritti sacrosanti, compresi quelli dei mutilati ed invalidi per servizio.

Quando poi non è stato più in grado di reggere, periodicamente ha messo in atto il tentativo di scatenare le varie categorie, una contro l'altra, per la spartizione di poche briciole. Noi non ci stiamo, a tale cinico gioco della guerra tra poveri.

In materia di invalidi civili il Governo non può disattendere la volontà del Parlamento sancita dalle leggi nn. 682 del 1979, 18 del 1980, 165 del 1983 e 392 del 1984. Il Governo non può eludere il mantenimento del principio della equiparazione automatica delle indennità dovute agli invalidi civili, ciechi assoluti o totalmente inabili, alla stregua dei miglioramenti intervenuti a favore dei grandi invalidi di guerra. Anzi, gli ultimi avvenimenti hanno alimentato legittime aspettative in queste categorie. La via giusta, quindi, sarebbe stata di assicurare le necessarie coperture finanziarie, e non di escogitare espedienti che annullano surrettiziamente leggi dello Stato.

Abbiamo perciò chiesto, con ragione, l'approvazione da parte dell'Assemblea

dell'ordine del giorno da noi presentato e poi sottoscritto da tutti i gruppi, ed illustrato con tanta passione dalla collega Vanda Dignani Grimaldi. Per questo obiettivo, indicato nell'ordine del giorno, continueremo a batterci con forza.

Ricordando, infine, che siamo stati tra i protagonisti delle battaglie che portarono all'accantonamento dei 427 miliardi per il riassetto delle pensioni di guerra, confermiamo il nostro voto favorevole sul provvedimento, affinché i parziali ma importanti miglioramenti a favore dei pensionati di guerra possano entrare rapidamente in vigore (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Calamida. Ne ha facoltà.

FRANCO CALAMIDA. Signor Presidente, non solo ho ascoltato l'intervento e le argomentazioni della collega Dignani Grimaldi, ma credo anche di averle recepite nel loro profondo senso umano, di uguaglianza e di giustizia.

Quando si discutono i problemi della società nei termini ragioneristici con cui il Governo costantemente li imposta, quando la stessa legge finanziaria ha avuto lo sviluppo registrato fino a questo punto, possiamo valutare concretamente in termini negativi, soprattutto per il ruolo di intervento legislativo reale che il Parlamento può avere, che vengono emarginate e cancellate le questioni profonde della società e degli individui che la compongono.

Sulla lunga vicenda delle pensioni di guerra, per le quali voglio ricordare che il gruppo di democrazia proletaria e io stesso ci siamo lungamente impegnati, e molto attivi fummo in occasione della presentazione dell'emendamento alla legge finanziaria relativo ai 427 miliardi che consentì di affrontare in una certa misura il problema, non credo che si sia giunti ad una conclusione positiva e valida, sia per le ristrettezze nelle quali ancora ci dibattiamo, sia perché all'interno di queste ultime le disuguaglianze e le discriminazioni sono profonde e inaccettabili.

Partecipando alle riunioni delle associazioni si può verificare quanto sia drammatica la lotta che pone gli uni contro gli altri per ottenere qualche sia pur modesto risultato, e quanto sia doveroso da parte del Parlamento e del Governo dare una risposta per un riordino generale al fine di porre tutti gli aventi diritto non più in situazioni di contrasto e di discriminazione.

In particolare il nostro giudizio negativo riguarda la discriminazione di trattamento per l'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti e degli invalidi totalmente inabili. È vero quanto ha detto la collega Dignani Grimaldi, e cioè che le loro aspettative sono state ampiamente deluse. A questo riguardo ricordo che sono firmatario di un ordine del giorno che comporta per il Governo il preciso impegno di reperire nella legge finanziaria i necessari fondi per rispondere a queste aspettative.

Espressi questi giudizi fortemente critici per il modo in cui il Governo si è avvicinato al problema, devo sottolineare che se è vero che alcuni risultati sono stati ottenuti le discriminazioni sono intollerabili e vanno superate. In questo senso va vista l'astensione dal voto da parte del mio gruppo, che si impegnerà con tutte le capacità di iniziativa possibili e in sede di legge finanziaria affinché gli impegni che l'ordine del giorno precisa e il superamento più generale di queste discriminazioni siano finalmente raggiunti.

In conclusione il gruppo di democrazia proletaria dichiara la sua astensione dal voto come segno fortemente critico e negativo per le scelte che il Governo compie in questa circostanza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore sul disegno di legge, ma nello stesso tempo ribadisce la sua opposizione agli emendamenti che il Governo ha presentato e che purtroppo poco fa sono stati approvati dalla Ca-

mera, poiché ritiene che tali modifiche facciano ricorso ad un espediente contabile che disattende i diritti degli invalidi civili e non rispetta la legge che prevede l'aumento automatico delle indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti e delle indennità di assistenza per i mutilati e invalidi civili totalmente inabili, in relazione alla normativa esistente sulle pensioni di guerra.

Nell'auspicare che al più presto il Parlamento possa dar luogo ad una vera riforma della normativa, comunque riguardante le pensioni di guerra, tenendo presente l'esigenza dell'automatismo rispetto al costo della vita, e tenendo presente la soluzione di tutte le inadeguatezze riguardanti soprattutto le famiglie dei caduti e degli invalidi (in particolare, la reversibilità), auspichiamo altresì che l'ordine del giorno da noi presentato e accettato dal Governo trovi urgentissimo accoglimento, affinché si presenti un provvedimento che riconosca finalmente i diritti dei ciechi civili e degli invalidi con assoluta incapacità di lavoro.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto, una volta decorso il regolamentare termine di preavviso per la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

Votazioni segrete di proposte di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 3773, oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 56. — Senatori SAPORITO ed altri: «Modifiche e integrazioni alla legge 1º aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di

attuazione, sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza» (approvata dal Senato) (3773):

Presenti	397
Votanti	396
Astenuti	1
Maggioranza	199
Voti favorevoli	367
Voti contrari	29

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 3668-B, testé esaminata.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 80-141-323-656-680-705-943-1145-1150-1308-bis. — Senatori DELLA PORTA ed altri; CENGARLE ed altri; SAPORITO ed altri; CAROLLO ed altri; SAPORITO ed altri; DE CINQUE; SALVI; FONTANA ed altri; BUFFONI ed altri; JANNELLI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3668-B) (nuovo esame a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

Presenti	400
Votanti	398
Astenuti	2
Maggioranza	200
Voti favorevoli	378
Voti contrari	20

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Battistuzzi Paolo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Borri Andrea

Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cobellis Giovanni
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corsi Umberto
Costa Silvia
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio

Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Forte Francesco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francesse Angela
Franchi Roberto

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Leone Giuseppe
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Potì Damiano
Prete Luigi
Proietti Francesco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Romano Domenico
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro

Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sulla proposta di legge n. 3668-B:

Pollice Guido
Russo Francesco

Si è astenuto sulla proposta di legge n. 3773:

Salatiello Giovanni

Sono in missione:

Azzaro Giuseppe
Bonalumi Gilberto
Galasso Giuseppe
Gaspari Remo
Goria Giovanni
Malfatti Franco Maria
Mora Giampaolo
Piccoli Flaminio
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Scalfaro Oscar Luigi
Sinesio Giuseppe
Tassone Mario

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che, per quanto concerne il quinto punto all'ordine del giorno, nessuna richiesta è pervenuta ai sensi del terzo comma dell'articolo 96-bis del regolamento in relazione ai disegni di legge di conversione n. 4011 e n. 4015. Poiché la Commissione affari costituzionali, nella seduta di ieri, ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione dei decreti-legge n. 579 e n. 582 del 1986, di cui rispettivamente al disegno di legge di conversione n. 4011 e 4015, la deliberazione prevista dal quinto punto dell'ordine del giorno della seduta odierna si intende cancellata limitatamente ai disegni di legge di conversione n. 4011 e 4015.

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (4000).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 556 del 1986, di cui al disegno di legge di conversione n. 4000.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il compito del relatore è facilitato dalla natura del provvedimento. Si tratta, come tutti sanno, di un provvedimento di natura fiscale che, per le sue caratteristiche, come è stato rilevato dalla larga maggioranza della Commissione affari costituzionali, non avrebbe potuto essere adottato convenientemente se non sotto forma di decreto-legge, perché altro tipo di iniziativa normativa su tale materia avrebbe suscitato gravi turbative sul mercato finanziario e, quindi, non solo frustrando le finalità che si propone il provvedimento stesso, ma creando ulteriori disagi e contraddizioni.

Per queste ragioni, giudicando la maggioranza della Commissione che non solo

ricorrano le caratteristiche della straordinaria necessità ed urgenza, ma che anzi questo si possa considerare come un provvedimento tipico da adottare sotto la forma del decreto-legge, abbiamo espresso parere favorevole, e raccomandiamo all'Assemblea di confermare questa deliberazione della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BRUNO VISENTINI, Ministro delle finanze. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che può intervenire un oratore per gruppo per non più di quindici minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, io non credo che si possano attribuire i caratteri della necessità e dell'urgenza, previsti dall'articolo 77 della Costituzione quali requisiti essenziali per l'emanazione di decreti-legge, ad ogni e qualsiasi inutilità: una cosa inutile non può di per sé essere né urgente né necessaria, sarebbe davvero impensabile attribuire caratteri di necessità e di urgenza a provvedimenti assolutamente inutili!

E che il provvedimento in esame sia assolutamente inutile (*ex ore tuo te iudico*, Governo!) è confermato dalla dichiarazione fatta e ripetuta dal ministro del tesoro Gorla, il quale ci ha detto che questo provvedimento non serve a niente, è servito solo ad evitare che si spaccasse la maggioranza. Bisognava dare, ha detto in pratica il ministro, un contentino a coloro che volevano comunque tassare i BOT, e questo è il contentino che abbiamo scelto ma che di per sé non serve a niente.

Forse questa è proprio la prima volta che chi vi sta parlando è d'accordo con il ministro Gorla. Non vi è nessun dubbio che avesse ragione, perché non ha alcun senso, se non per motivi psicologici, aver

tassato i BOT così come è stato fatto. Giustamente, non si poteva emanare una norma retroattiva, e quindi sono stati tassati solo i BOT di nuova emissione. Però, almeno per quanto riguarda i titoli in possesso delle persone fisiche, cioè dei cittadini, dei risparmiatori, è stata introdotta una imposta del tipo cedolare secca, senza nessuna possibilità di aggancio con la situazione patrimoniale e quindi senza nessuna possibilità di applicare la progressività dell'imposta, cioè il criterio fondamentale dell'imposizione, secondo il nostro sistema giuridico-costituzionale fiscale. Ma allora sarebbe bastato che il ministro del tesoro Gorla avesse previsto, per la nuova emissione di BOT, un tasso di interesse inferiore dello 0,65 per cento.

Io posso ringraziare il Governo se non vuole o non riesce ad abbassare i... tassi, ma solo per una questione di omonimia: guai se mi dovessero abbattere! Ma questo mio ringraziamento può essere solo una battuta, perché introducendo una nuova procedura fiscale si finisce sempre per determinare un nuovo costo, ulteriori difficoltà, sempre maggiori interventi della burocrazia, con un inevitabile aggravamento del peso dell'intero sistema fiscale nazionale che grava sulle spalle del cittadino.

Lo stesso risultato poteva dunque essere ottenuto con un semplice decreto ministeriale emanato contestualmente alla emissione dei nuovi titoli, ed allora proprio non si capisce come si possano riconoscere i requisiti della necessità ed urgenza ad un provvedimento così inutile. D'altra parte non si può certo pensare che quei criteri possano essere attribuiti a un provvedimento che viene adottato non per ragioni fiscali o finanziarie ma solo e soltanto per mantenere pace e tranquillità in una maggioranza ormai dispersa e disfatta, fino al punto di non esistere più. L'unico scopo, insomma, è di farla durare un pochino di più: ve ne accorgete quando si tratterà di discutere la legge finanziaria!

Si è fatto questo ulteriore tentativo per evitare le elezioni anticipate, quella *appel-*

latio ad populum che è nelle cose, visto che ormai non siete più in grado di approvare una sola legge senza subire l'attacco di decine di franchi tiratori, che una volta operano da un lato e la volta successiva da un altro. Franchi tiratori che non sono più identificabili soltanto in quell'area democristiana ben definita o ben definite, perché di volta in volta agiscono in un gruppo o nell'altro, tanto che ormai in qualsiasi componente politica del cosiddetto pentapartito si registra una frangia contraria di volta in volta ai provvedimenti in esame.

In conclusione, sia per una inutilità fondamentale e costituzionale sia per una inutilità politica, riconosciuta dalla stessa dichiarazione del ministro che ho citato, va esclusa qualunque possibilità logica, giuridica e costituzionale di riconoscere al provvedimento in esame i requisiti dell'urgenza e della necessità.

Non parliamo poi della inevitabile conseguenza, cioè della disaffezione che ne conseguirà, perché il fisco, il ministro Visentini (tanto attento a queste cose), s'intromette nei fatti dei risparmiatori, sapete con quale mano leggera, con quale effetto negativo per i risparmiatori e per il risparmio!

Signor Presidente, riteniamo di essere giustificatamente, costituzionalmente, giuridicamente ben qualificati per sostenere l'inconsistenza e l'insussistenza dei prescritti requisiti per questo decreto-legge! (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Macciotta. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la necessità e l'urgenza normalmente si riscontrano in un provvedimento di carattere fiscale, ed infatti quello fiscale è uno di quei campi in cui la tempestività e la certezza delle decisioni presuppongono come normale l'uso del decreto-legge. Forse, in questa circostanza qualche dubbio poteva essere avanzato nel senso che, se ci si colloca nella logica ristretta dell'interesse dello Stato che emette i ti-

toli e poi li tassa, si poteva anche sostenere che un minimo di incertezza avrebbe potuto al limite favorire le emissioni in corso non tassate, essendosi aperta la prospettiva che quelle successive al varo di un disegno di legge potessero essere sottoposte a tributo.

Forse, nella logica appunto ristretta dell'interesse dello Stato che emette i titoli, si poteva anche fare la scelta di un disegno di legge ordinario ma, in questa fase, si impongono almeno due osservazioni. La prima è che su materia così scottante, anche in questi giorni le polemiche si sono sprecate, persino all'interno dello stesso Consiglio dei ministri che aveva varato il decreto-legge (d'altra parte, sono state ricordate poc'anzi in quest'aula); persino ministri che figuravano tra i proponenti hanno poi dichiarato l'inutilità del provvedimento, mentre partiti della maggioranza di Governo hanno manifestato dissenso rispetto a questo testo, e prospettato opzioni diverse su questa delicata materia!

Da questo punto di vista, forse, dall'esigenza di delimitare il campo in modo più rigoroso e netto, scaturiscono la scelta del Governo e la necessità ed urgenza di questo decreto-legge.

Come è noto, non siamo d'accordo, come gruppo, sulla delimitazione della materia che il Governo ha effettuato; siamo anzi del parere che occorrerebbe allargare l'ambito di intervento e regolazione della materia delle rendite finanziarie; ma qui si tratta del merito, e potremo tornarvi in altra sede.

L'esigenza invece di corrispondere alla chiarezza ed alla delimitazione del campo ci pare sostenibile, e da essa deriva il nostro voto favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza per l'adozione di questo decreto-legge (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà.

PIETRO SERRENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati libe-

rali si asterranno nella votazione, non certo perché contestino la sussistenza dei presupposti costituzionali per l'adozione del provvedimento, in ordine alle quali non intendono entrare nel merito, bensì per questioni attinenti, in particolare, ai contenuti dell'articolo 2, che comporta infatti una surrettizia tassazione per i titoli già emessi, e più esattamente di fatto tassa alcuni titoli di Stato in circolazione, in contrasto con l'impegno di esenzione fiscale assunto all'atto dell'emissione.

Ciò lede il rapporto fiduciario fra Stato e cittadini, e soprattutto, dal punto di vista costituzionale, lede determinati concetti di difesa del risparmio, per i quali ci siamo sempre battuti e continueremo a batterci!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Calamida. Ne ha facoltà.

FRANCO CALAMIDA. Presidente, la dichiarazione testè resa dal rappresentante del gruppo liberale mi fa pensare che quel partito abbia aperto in questo momento la campagna elettorale, considerato che il Consiglio dei ministri ha deciso con decreto-legge una prima misura di tassazione dei BOT e che un partito di Governo, per altro in assoluta legittimità, preannuncia in questa sede la sua astensione dal voto.

Voglio essere sulla questione in esame molto breve, netto e preciso: quanti contestano in questo caso la forma della decretazione d'urgenza intendono in realtà bloccare ogni iniziativa indirizzata verso la tassazione dei titoli di Stato ed altre forme di intervento e riforma fiscale. Quindi, più che una scelta relativa al metodo della decretazione, si tratta di vere e proprie operazioni e manovre in ordine al contenuto del provvedimento, tendenti alla tutela della grande rendita finanziaria e di interessi che sono privilegiati in favore di alcuni e a danno di altri.

Sono convinto che in questo caso l'unica forma possibile e praticabile fosse quella del decreto-legge, pur restando noi in generale critici, così, come le altre

forze di opposizione, circa il ricorso a tale metodo.

Circa il merito del provvedimento, il nostro giudizio è critico in quanto la manovra è limitata, mentre avrebbe dovuto essere ben più ampia per avere efficacia. La direzione in cui si procede, tuttavia, se si giungerà ai risultati che auspichiamo, è da considerarsi positiva, e per questa ragione noi non contestiamo la necessità e l'urgenza del provvedimento.

Come ho detto, le nostre critiche restano ferme sulla limitatezza degli obiettivi, e la nostra azione andrà nel senso che questi siano in futuro ben più estesi. Esprimiamo la preoccupazione che nascondendosi dietro questioni di merito si facciano giungere all'opinione pubblica decisioni tendenti ad accreditare la necessità di un blocco del provvedimento. Per noi il metodo è corretto ed il dibattito sui contenuti dovrà svolgersi successivamente.

Voglio rilevare il fatto che è vero che il ministro Gorla ha sostenuto per molto tempo l'inutilità del provvedimento (è legittimo che ciascuno sostenga le proprie opinioni), ma che il ministro, una volta varato il decreto-legge, riprenda questa sua battaglia non è cosa che riguardi il provvedimento in sé, configurandosi bensì, ancora una volta, come un'operazione del ministro del tesoro tendente a bloccare ogni operazione fiscale concernente le grandi rendite, cioè quella ricchezza che, a nostro giudizio, deve invece essere messa in discussione e rientrare nella manovra fiscale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, possiamo anche convenire circa il fatto che si tratti di un caso di necessità ed urgenza, ma che si tratti di un caso straordinario di necessità e di urgenza abbiamo il diritto di dubitare.

La decisione del Governo trova il nostro consenso, non senza, però, considerare che esso è condizionato dall'esigenza di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

trovare una linea di decisione comune nel quadro di posizioni di partenza sicuramente differenziate. La tassazione di questi titoli costituisce un atto di lesione di un equilibrio di carattere fiscale che ha urgente bisogno di essere rimesso in ordine.

Sotto questo profilo confidiamo, annunciando il nostro voto favorevole, che il Governo voglia prendere in considerazione questa urgenza di giustizia ed equità fiscale che poniamo alla attenzione sua e del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alibrandi. Ne ha facoltà.

TOMMASO ALIBRANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, una dichiarazione molto breve per annunciare il voto favorevole del gruppo repubblicano.

Riteniamo che, indipendentemente da qualunque valutazione di merito, nel quadro della quale chi non è d'accordo con questa soluzione avrà tutto lo spazio e la possibilità di far valere le proprie ragioni, questo sia un caso addirittura tipico, forse dovuto, di intervento per decretazione d'urgenza. Poiché siamo in sede di riconoscimento dei presupposti costituzionali, ci sembrerebbe contraddittorio un voto diverso dal voto favorevole. Vorrei brevemente dire, per replicare ad una osservazione che è stata fatta, che questo tipo di intervento non si può giudicare in termini solo contabili. Si tratta di una scelta che ha valenza politica, e ciò non sfugge evidentemente a nessuno; sotto questo profilo anche la tesi dell'inutilità mi pare soltanto una felice trovata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della

Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 556, di cui al disegno di legge di conversione n. 4000.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	421
Votanti	398
Astenuti	23
Maggioranza	200
Voti favorevole	326
Voti contrari	72

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio)

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Canullo Mario
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele

Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Darida Clelio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio

Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Mandredi Manfredo
Manfredini Viller
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

Massari Renato
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe

Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Rizzi Enrico
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Romano Domenico
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaele
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visentini Bruno
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Balbo Ceccarelli Laura
Battistuzzi Paolo
Biondi Alfredo Paolo
Codrignani Giancarla
Columba Mario
Facchetti Giuseppe
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Giovannini Elio
Guerzoni Luciano
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Mancuso Angelo
Mannuzzu Salvatore
Masina Ettore
Melillo Savino
Minervini Gustavo
Nebbia Giorgio
Onorato Pierluigi
Patuelli Antonio
Rizzo Aldo
Salatiello Giovanni
Serrentino Pietro
Visco Vincenzo Alfonso

Sono in missione:

Azzaro Giuseppe
Bonalumi Gilberto
Galasso Giuseppe
Gaspari Remo
Goria Giovanni
Mora Giampaolo
Piccoli Flaminio
Romita Pier Luigi
Scalfaro Oscar Luigi
Sinesio Giuseppe
Tassone Mario

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità (4005).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 572, del 1986, di cui al disegno di legge di conversione n. 4005.

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presidente, vorrei parlare sul fatto politico che ha preceduto questa votazione, sul fatto cioè che un gruppo appartenente alla maggioranza si è dissociato dal Governo su un provvedimento di un certo rilievo. Credo che questo fatto non possa passare sotto silenzio e vorrei sapere se il ministro delle finanze ed il ministro per i rapporti con il Parlamento, che sono in questo momento presenti, non abbiano nulla da dichiarare a questo proposito.

PRESIDENTE. Onorevole Macciotta, lei ha compiuto una piccola prepotenza al regolamento. Avrà certamente modo, in sede di esame di merito del provvedimento, di sottolineare tutti gli aspetti politici che vuole. Non è questa però la sede per muovere rilievi di tale natura, che oltretutto, si riferiscono ad una precedente votazione.

FRANCO PIRO. Lo sapeva che non c'entrava niente! È uno stile radicale!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Loda.

FRANCESCO LODA, Relatore. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame dispone la proroga dei poteri straordinari, conferiti al ministro degli affari esteri e delegati ad un sottosegretario di Stato ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica in materia di cooperazione e di sviluppo. La motivazione di questo provvedimento risiede nella necessità di assicurare la continuità e la tempestività degli interventi avviati dal sottosegretariato istituito con la legge n. 73 del 1985.

Si legge ancora nella relazione che la proroga di detti poteri viene ancorata, nel decreto-legge, all'entrata in vigore di una normativa organica sulla cooperazione e sullo sviluppo. La Commissione affari co-

stituzionali, a maggioranza, ha sottolineato due ordini di problemi che viziano di incostituzionalità questo decreto-legge. La prima questione è propria quella dell'ancoraggio alla legge n. 73 che, conferendo i poteri straordinari che prima ho ricordato, disciplina in modo inequivocabile e stringente i tempi di esercizio di tali poteri. E precisamente, nel secondo comma dell'articolo 1, la legge n. 73 stabilisce: «I poteri straordinari di cui al comma precedente vengono a scadenza con l'entrata in vigore della nuova normativa, entro comunque il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore». A parte il riferimento all'entrata in vigore di una legge successiva, che è sempre una tautologia che il Parlamento dovrebbe evitare, la legge n. 73 ha inteso precisare che in questo caso il Parlamento intendeva controllare l'esercizio dei poteri straordinari soprattutto per quanto riguarda il termine. Viene stabilito cioè che il termine di diciotto mesi è improrogabile e che il controllo di eventuali proroghe deve essere di tipo parlamentare.

Questo ha voluto stabilire la legge n. 73 del 1985, quando ha genericamente indicato in una legge successiva la scadenza dei poteri straordinari, ma ha posto comunque e in primo luogo la scadenza dei diciotto mesi. Il decreto-legge in esame invece non pone alcun termine, se non quello vago e tautologico dell'entrata in vigore di una nuova normativa. Perché dico tautologico? Perché di termine non si tratta, mentre in questo caso l'unico termine vero sarebbe stato appunto un termine cronologicamente indicato. Credo che questo attenga non soltanto al merito del provvedimento, e la Commissione ha ritenuto che attenga ai presupposti stessi dell'esercizio dei poteri di decretazione d'urgenza.

Il Governo poteva e doveva in questo caso, prima che il termine dei diciotto mesi scadesse, venire in Parlamento con una propria iniziativa legislativa, sottoponendo la questione che la legge n. 73 chiarisce in modo inequivoco, dell'opportunità e necessità dell'eventuale proroga. La Commissione non ha voluto entrare nel

merito dell'opportunità politica e fors'anche della necessità della proroga, ma si sarebbe dovuto, attraverso un'opportuna iniziativa legislativa, trovare nel Parlamento il conforto necessario circa il controllo dei tempi nell'esercizio dei poteri straordinari.

Credo che queste siano cose che vanno sottolineate, perché la legge n. 73 è complessa, è delicata. Il Parlamento ed il Governo conoscono il delicato travaglio politico ed istituzionale che è stato all'origine di questa legge, con l'individuazione di un organo e il conferimento di poteri straordinari. Quando vi è il conferimento di poteri straordinari, non vi è dubbio che tutto ciò che attiene all'esercizio di questi poteri, rispetto ai tempi che sono stati dalla legge definiti, deve essere dal Governo trattato con grande misura e delicatezza e con il rispetto delle prerogative parlamentari.

Vi sono poi nel decreto-legge alcuni aspetti sintomatici (e qui, brevemente, concludo) che rendono, ma è un problema di merito, se si vuole, ulteriormente avvalorati questi nostri rilievi. Con il decreto-legge in esame, infatti, il Governo puramente e semplicemente dispone la proroga dell'esercizio dei poteri straordinari, rispetto ad un contesto normativo nel quale il conferimento dei poteri straordinari stessi era l'asse portante della norma, ma trascinava con sé un insieme, non casuale, anzi del tutto conseguente, di norme attinenti a forme articolate e particolari di controllo. Con il provvedimento che stiamo esaminando, invece, appare almeno ambiguo ed incerto se queste forme di controllo siano venute a scadenza con i tempi previsti (diciotto mesi) dalla legge n. 73 o se ancora restino in vita e quindi accompagnino la proroga dell'esercizio dei poteri straordinari.

Anche su questo punto il decreto-legge, per eliminare ogni ambiguità nei rapporti con il Parlamento in un campo così delicato, avrebbe dovuto essere chiaro, tanto più che proprio su questo terreno, aggiungo, noi, nell'esaminare il decreto-legge, abbiamo rilevato come taluni, almeno, di questi momenti di controllo

siano stati vanificati e frustrati in questi diciotto mesi, se è vero, come è vero, che per tre volte la Corte dei conti ha dovuto riferire al Parlamento, avendo la responsabilità di organo referente di un controllo contabile sulla gestione dei fondi speciali, che non aveva nulla da riferire, essendo mancata, da parte del sottosegretariato competente, ogni positiva indicazione circa la gestione dei fondi.

Quindi anche da questo aspetto, che dico solo essere sintomatico, esce avvalorato il giudizio critico che la maggioranza della Commissione affari costituzionali ha espresso. Per questi motivi la Commissione raccomanda all'Assemblea di esprimere un voto contrario circa la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza per l'adozione del decreto-legge n. 572 del 1986.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

MARIO RAFFAELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Governo devo dire che sono francamente stupito per le motivazioni addotte dal relatore per sostenere la reiezione di questo decreto-legge. Lo dico in maniera non polemica, perchè, anzi, vorrei approfittare dell'occasione per tentare di chiarire alcuni equivoci che mi pare sussistano. Innanzitutto devo fare una premessa, e cioè che su questa materia, la cooperazione, sia essa inerente alla legge n. 73 del 1985 o alla riforma della legge 9 febbraio 1979, n. 38, già in fase avanzata di esame in Parlamento, da tempo si è registrato un atteggiamento unanime di tutti i gruppi parlamentari.

Vorrei ricordare che la legge n. 73 ha avuto anche il voto favorevole del gruppo comunista e che pertanto si tratta di una legge non della maggioranza, ma del Parlamento, nella sua più ampia espressione. Vorrei altresì ricordare che l'esame del disegno di legge di riforma della legge n. 38 del 1979 è finora proceduto con un atteggiamento unanime del Governo, dei gruppi ed in particolare del gruppo co-

munista, tant'è che la settimana scorsa è stato votato in Commissione l'articolo 22, e tutti gli articoli, sino al 22, sono stati approvati o con il voto favorevole o con l'astensione del gruppo comunista.

Perchè ricordo la legge n. 38? Perchè, evidentemente, vi è un nesso, che del resto giustamente, anche se con motivazioni che non condivido, è stato richiamato dal collega Loda, che non può dimenticare che il decreto-legge non è stato un colpo di mano del Governo. In Commissione affari esteri due settimane fa, su richiesta dei gruppi parlamentari, e in particolare del gruppo comunista, che aveva posto una pregiudiziale sostenendo che non si dovesse procedere alla riforma della legge n. 38 senza un chiarimento del Governo su che cosa intendesse fare rispetto alla legge n. 73, il Governo, attraverso la mia persona, ha chiarito, senza ottenere obiezione alcuna, che era sua intenzione assicurare la continuità ed il raccordo con la legge n. 38 e con la riforma che stiamo approvando mediante un decreto-legge, reso inevitabile dal fatto che la legge n. 73 veniva a scadenza esattamente il 29 settembre.

Non mi risulta che in quella sede nessun gruppo, nemmeno quello comunista, abbia sollevato alcuna obiezione rispetto all'idea dell'adozione di un decreto-legge. Vedremo tra un attimo il merito. Quindi, certamente tutto si può dire tranne che il Governo abbia compiuto una forzatura o un colpo di mano, perchè la cosa è stata annunciata in tempo e su richiesta dei gruppi parlamentari.

Ma che la cosa venga da lontano è talmente vero che io mi permetto di ricordare, particolarmente ai colleghi del gruppo comunista, che in data 28 novembre 1985 fu emesso un comunicato su carta intestata del gruppo parlamentare comunista, che faceva stato di un incontro tra il sottosegretario Forte ed il gruppo comunista. In tale comunicato veniva congiuntamente dichiarato, tra molte altre cose positive, che l'onorevole Forte aveva convenuto con i parlamentari comunisti che l'esperienza in corso aveva già portato a tre significative conclusioni.

La prima era che occorresse arrivare al più presto ad un'unica legge che disciplini e coordini tutta la materia. Si tratta di un comunicato congiunto del gruppo comunista e dell'onorevole Forte.

Quindi, non c'è alcuna volontà del Governo di cambiare le carte in corso d'opera. C'è invece la volontà di salvaguardare una materia sulla quale, lo ripeto e lo ribadisco, il Parlamento nella sua larga espressione è sempre stato unanime.

Veniamo alla seconda obiezione, che è di merito. Si dice che la normativa introdotta è tautologica. Io mi spavento sempre di fronte a parole così impegnative. Ma a me non sembra proprio tautologico il fatto che si dica «fino all'entrata in vigore della nuova legge», visto che di questo stiamo trattando e su questo stiamo votando in Commissione affari esteri. Mi sembrerebbe tautologico, invece, ribadire una data astratta. Certo, il Governo poteva dire che il potere straordinario del sottosegretario è prorogato fino ad una certa data, ripetendo quanto affermato nella legge n. 73 che, guarda caso, non è stato rispettato non per volontà del Governo ma perchè i lavori parlamentari e la crisi hanno impedito.....

CARLO TASSI. Crisi del Governo!

MARIO RAFFAELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Certo, per carità di Dio! È un fatto oggettivo, che non dimostra una volontà negativa specifica in questo senso!

Quindi, fissando una semplice data faremmo effettivamente una tautologia. Perchè, invece, ancorare la proroga alla riforma è non una tautologia, ma un fatto politicamente impegnativo? Proprio perchè su questo punto si è registrata in Parlamento una adesione provata non soltanto verbalmente ma anche nei voti espressi nella Commissione affari esteri della Camera, tant'è che durante la discussione della legge n. 73 del 1985 (ricordo il dibattito parlamentare relativo a quella legge, perchè lo seguivo in rappresentanza del Governo) l'indicazione pre-

gnante era esattamente l'ancoraggio alla riforma della cooperazione. La data del 29 settembre era una data indicativa, nel senso che, evidentemente, il Parlamento premeva perchè entro diciotto mesi si arrivasse alla riforma.

La seconda obiezione di merito, che mi pare anch'essa superata, riguarda i controlli. È evidente che, nel momento in cui si dice che sono prorogati i poteri del sottosegretario Forte, si intende prorogato non solo il potere personale del sottosegretario, ma anche l'insieme della legge, ivi compresi i controlli sulla sua applicazione. Quindi, bel risultato avremmo bocciando il decreto-legge, perchè non so più chi, a quel punto, sarebbe autorizzato a fare tali controlli!

Per concludere, voglio ribadire che il mio intervento non vuole assolutamente essere polemico bensì un tentativo di ricercare (e mi rivolgo particolarmente al gruppo comunista, per le ragioni che ho ricordato relative al lavoro in comune svolto in questo periodo) la possibilità di avere un chiarimento. Il Governo è pronto, lo voglio affermare in maniera formale, ad accogliere qualsiasi richiesta che possa (in sede di merito, evidentemente) chiarire equivoci che possono sussistere.

Lo dichiara in questo momento: è pronto a farlo, perchè è convinto che non esistano equivoci ma che, qualora esistessero, potrebbero facilmente essere rimossi sia per quanto riguarda la durata sia per quanto riguarda il mancato finanziamento ulteriore, che il Governo ha già chiarito non esistere nell'adottare il decreto-legge, ed anche in quanto io stesso ho avuto modo di dirlo in Commissione affari esteri nell'annunciare il provvedimento, sia per quello che concerne quant'altro fosse necessario chiarire. È ovvio che riteniamo che questa apertura del Governo dovrebbe ricevere una risposta per lo meno di ulteriore chiarimento da parte del gruppo comunista, auspicabilmente di astensione su un provvedimento che, lo ripeto, nasce con questa logica dal lavoro comune che abbiamo svolto per molto tempo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Roccella. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ROCCELLA. Signor Presidente, colleghi, intanto conviene parlare a bassa voce per non disturbare la vivacità dialettica di questa Camera che, come si sente, è assai intensa, del resto come sempre.

Entrando comunque nel merito della nostra discussione, devo premettere una notazione: che strano, ho visto questa Assemblea riconoscere i requisiti costituzionali a decreti-legge che gridavano vendetta; ho visto convertire in quest'aula, da tutti i gruppi, decreti-legge che addirittura prevedevano la loro entrata in vigore dopo sessanta giorni, smentendo di per sé qualunque titolo di urgenza. E sono passati lisci. Nessuno, tranne pochissimi, ha avuto tanti scrupoli costituzionali quanti ne sono venuti fuori per questo decreto-legge.

Ma, signor Presidente (e questo è il punto che vorrei sottolineare), tale decreto ha una sua tensione di urgenza addirittura drammatica. Infatti, al di là del termine dei diciotto mesi, c'è indubbiamente la priorità di un obiettivo, che è quello di salvare gente altrimenti destinata ad una tragica agonia, a sicura morte per fame.

Il termine di diciotto mesi è indubbiamente subordinato a questo dato: i diciotto mesi, secondo la volontà del legislatore, dovevano servire a raggiungere, non a dissolvere, questo obiettivo. Naturalmente la conseguenza è evidente.

Per quanti errori possano essere stati commessi, per quante riserve si possano avere in materia, la priorità di tale obiettivo non può dissolversi, perchè viene messa in mora la volontà politica e legislativa di questa Camera che ha fatto quella legge per questo ed ha riconosciuto l'urgenza, lo ricordo, proprio in omaggio alla urgenza delle morti.

Si disse allora: ogni giorno che passa vi sono migliaia di esseri umani che muoiono. Perché ora questo titolo d'urgenza non vale più? Perché costituzionalmente il decreto-legge non deve essere corretto?

Chi lo ha detto? Non configura forse un caso di straordinaria necessità ed urgenza? Ritenete che sia normale, che sia ovvio che la gente muoia per fame in questo modo? Ritenete che di fronte a questo fenomeno non si configuri, non si confermi una obbligatorietà dell'urgenza, soprattutto in chi ha manifestato la volontà politica di intervenire per evitare tale fenomeno? Soprattutto se la volontà politica è coerente, l'urgenza c'è.

Per questo, colleghi, al di là di ogni riserva che qui è stata manifestata, ritengo che il decreto-legge offra addirittura ai parlamentari, con la sua urgenza, una opportunità di essere coerenti e congrui con la propria volontà politica, già manifestata. Ed è un'opportunità da cogliere.

Al Governo occorre rivolgere un grazie, perchè ha dato a questa Camera una ciambella di salvataggio, cioè l'opportunità di essere una Camera seria, coerente e congrua.

Farò, colleghi, pochissime altre osservazioni, poiché quella cui faccio riferimento mi pare la più importante da formulare in questa sede. Se interrompiamo la continuità dell'intervento, che cosa succede? È importante tutto questo, anche per i riflessi costituzionali che stiamo esaminando. Succede, innanzitutto, una cosa mostruosa, colleghi: noi siamo andati nelle zone povere, nelle zone indiziate per un alto indice di mortalità per fame, accendendo la speranza. In quelle zone, cioè, abbiamo interrotto l'agonia... Ed ora, che facciamo? Andiamo lì a dire che abbiamo scherzato e restituiamo questa gente alla loro drammatica, tragica agonia? È possibile una operazione di questo genere, ed in nome di quale principio?

Per quanto riguarda i fondi impegnati ed ancora non effettivamente spesi, cioè i programmi finanziati ma non ancora realizzati o in via di realizzazione, a chi affidiamo gli stessi? Ne interrompiamo l'esecuzione? Come facciamo a smobilitare una struttura che ha la competenza e la conoscenza dell'intera dialettica della spesa e della programmazione? A chi l'affidiamo; a chi non ne sa assolutamente

nulla, oppure l'affidiamo a quel dipartimento del quale abbiamo configurato la revisione, riconoscendone la inabilità ad interventi di questo genere? Lo abbiamo riconosciuto, tant'è che la revisione della legge n. 38 è in corso ed è, a quanto mi risulta, a buon punto (sono stati approvati ventidue articoli su un complesso di trenta; la legge dunque è in dirittura d'arrivo). E poi, come facciamo con le spese?

Tutto ciò, colleghi, vuol dire che si può semplicemente rispondere no, senza rimediare, senza rispondere a questi problemi che sono altrettanto urgenti e che rischiano di scapparci di mano, comportando un fenomeno triste e tragico come quello delle morti. Non possiamo passarvi sopra così. Una risposta dobbiamo pur darla, ed è una risposta urgente!

Il sottosegretario si è dichiarato disponibile, a nome del Governo, ad accogliere tutti i possibili suggerimenti. Dirò di più: se abbiamo critiche, se abbiamo riserve sulla gestione, ma anche sulla impostazione legislativa (per altro l'avete fatta voi, questa legge), facciamole valere, dibattiamone, discutiamone, ma non creiamoci alibi che hanno le conseguenze paurose e tragiche di cui abbiamo parlato e che non mi sento francamente di avere sulla coscienza.

È per questo, colleghi, che vi raccomando (direi umilmente, se ciò mi è consentito) di smentire la Commissione affari costituzionali e di consentire la prosecuzione, non interrompendone la continuità, all'esperienza che stiamo effettuando, all'azione per salvare la gente che muore di fame, a questo tipo di intervento. Anche perché, colleghi, tale esperienza ed i risultati di questo intervento dovranno riversarsi sulla riforma della legge n. 38 del 1979: sono altrettanti elementi di identificazione della nuova legge. La nuova esperienza, infatti, che cosa ha introdotto? Un dato fondamentale. Ha introdotto, come parametro di valutazione dell'intervento, la riduzione del tasso di mortalità, il che sconvolge tutto e dà alla legge n. 38 ed a tutto l'assetto della cooperazione per l'aiuto allo sviluppo

un'altra dimensione, un'altra qualità, un'altra misura. Anche questo è a mio avviso un argomento che ci induce a salvare ad ogni costo questa esperienza e ad impegnarci, piuttosto, a correggerla se riconosciamo che in qualche momento e in qualche modo essa è fallita o sono stati commessi errori. Non si può, a questo punto, nel modo più assoluto, parlare di fallimento.

È la ragione per la quale, colleghi, non ritengo che si possa prendere una decisione negativa a cuor leggero, né con coerenza rispetto alla volontà politica che questa Camera ha già manifestato quando ha varato la legge. Nel caso di un dissenso rispetto al provvedimento deciso dal Governo, questa Camera si smentisce. La cosa non mi scandalizza, certo; ma questa volta (ed ecco l'aspetto veramente scandaloso) si smentisce sulla pelle della gente che muore!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Petruccioli. Ne ha facoltà.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Anch'io, signor Presidente, sono un po' stupito, dato che il sottosegretario Raffaelli ha replicato al gruppo comunista prima che quest'ultimo intervenisse (*Commenti del sottosegretario di Stato Raffaelli*). Il collega Loda fa parte del nostro gruppo, certo, ma ha parlato non già a nome del gruppo, bensì come relatore designato dalla Commissione affari costituzionali.

ANGELO TIRABOSCHI. Non riesce a sdoppiarsi, il collega Loda...!

PRESIDENTE. Lei sa, onorevole Petruccioli, che il Governo può intervenire solo nella fase iniziale del dibattito!

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Ed infatti non ho contestato il diritto del Governo di parlare: mi sono semplicemente stupito che avesse replicato ad un intervento che non c'era ancora stato!

Ho voluto premettere tale precisazione per il fatto che, a questo punto della vicenda, è molto importante saper distin-

guere tra il voto che stiamo per esprimere e gli aspetti politici e legislativi ulteriori che abbiamo di fronte, e ciò nonostante le indiscutibili connessioni. È vero che, come ha ricordato il sottosegretario Raffaelli, l'impegno del nostro gruppo è stato assai rilevante nella materia già al momento della elaborazione ed approvazione della legge n. 73 del 1985, ed è rilevante e molto incalzante nella fase di definizione della nuova normativa, destinata a superare, nelle intenzioni della Commissione affari esteri (alla cui attenzione si trova la materia) la legge n. 38 come anche la legge n. 73, per dar vita ad una nuova definizione organica degli interventi a favore dello sviluppo ed anche degli interventi di emergenza.

È anche vero, e lo ribadisco, che il nostro gruppo non ha obiettato sul fatto che, nella presente occasione, scadendo i poteri attribuiti dalla legge n. 73 al sottosegretario Forte, si potesse ricorrere allo strumento del decreto-legge. Non si tratta dunque, da parte nostra, di una obiezione del genere. Ma il decreto-legge, onorevole Raffaelli, lo ha predisposto il Governo, non noi; ed il suo testo è stato preso in esame dalla Commissione affari costituzionali, che ha espresso il suo giudizio al riguardo.

Ora, debbo dire che le obiezioni illustrate in quest'aula dall'onorevole Loda a noi sembrano fondate. Sulla base di tali considerazioni esprimeremo il nostro voto, ritenendo la formulazione del decreto-legge non idonea rispetto al presupposto di costituzionalità ai quali è oggi finalizzato il nostro giudizio.

Ciò detto, resta la questione che riguarda altri momenti dell'attività di quest'Assemblea, come pure della Commissione affari esteri. Resta l'impegno di fronte a tutti gli altri problemi, ed io spero che rapidissimamente si riuscirà a concludere (siamo già ad oltre due terzi del cammino) l'esame del nuovo testo di legge, che supera la normativa in vigore. Quello cui ora siamo chiamati è un voto su un apprezzamento di costituzionalità. Se la Camera si esprimerà, nella sua maggioranza, nello stesso senso in cui ci espri-

meremo noi, negando di ravvisare i presupposti costituzionali per l'adozione del decreto-legge al nostro esame, io credo che il Governo farebbe bene, reiterando il provvedimento, a tener conto delle osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali (anzi, ritengo che sarebbe tenuto a farlo!), nonché ad esplicitare quanto lei, onorevole Raffaelli, ha individuato come fatto implicito, poiché evidentemente ciò che è esplicito è preferibile a ciò che è implicito.

Se, invece, questa Camera dovesse votare in modo difforme da quanto argomentato dal relatore per la prima Commissione e perciò a favore della sussistenza dei presupposti costituzionali per l'adozione del decreto-legge, il gruppo comunista, allora, in sede di esame di merito del provvedimento, lavorerà perché siano soddisfatte le indicazioni e le osservazioni della Commissione e siano esplicitati gli elementi riconosciuti come impliciti dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, credo che al voto espresso dalla Commissione affari costituzionali abbiano concorso da un lato insipienza o scarsa considerazione dei problemi in campo e dall'altro, lo affermeremo esplicitamente, calcolo.

Desidero, infatti, fare una valutazione molto semplice circa gli esiti e gli effetti del voto (mi sembra che possiamo darlo per scontato e poi dirò anche perché, signor Presidente) che esprimerà l'Assemblea, cioè della bocciatura, che io mi auguro che non vi sia, del decreto-legge per il mancato riscontro, da parte della Assemblea, dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

Il risultato è semplice: i fondi assegnati al Servizio speciale addetto agli interventi straordinari per la vita e la salvezza di milioni di vite umane (così recita la legge n. 73) andranno a finire al dipartimento per la cooperazione allo sviluppo. Questo è l'esito formale ed automatico della boc-

ciatura del decreto-legge. Poi vengono le ipotesi di reiterazione, con modifiche o meno. Invito i colleghi a riflettere sulla valenza politica di tutto questo.

Ho ascoltato con attenzione ed ho apprezzato le considerazioni svolte dal collega Petruccioli. Le ho, ripeto, apprezzate, perché misurate, ma non dobbiamo nasconderci quanto la convergenza di cui dicevo all'inizio possa portare a quel preciso risultato, e cioè al dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, il quale ha avuto a disposizione non i 1900 miliardi (giustamente, ancora di più, lo si deve fare: noi siamo stati in prima fila ad accendere i riflettori sull'operato del fondo aiuti italiani) bensì, in questi sei anni, oltre 15 mila miliardi, dei quali, onorevoli colleghi, in quest'aula ci si dimentica. Ci si dimentica del buon fine di questi stanziamenti. Ci si dimentica di autentici disastri.

Sono presenti, davanti a me, i due rappresentanti del Governo, gli onorevoli Raffaelli e Forte, che si occupano della politica di cooperazione allo sviluppo e voglio elevare qui, preliminarmente, vorrei dire, un monito da parte nostra, in occasione di questa rinegoziazione, che abbiamo apprezzato ma considerato assai insufficiente (ci verrò tra breve) rispetto agli impegni stabiliti dal Parlamento in una risoluzione, approvata il 4 giugno, per la politica Nord-Sud e che il Governo *a latere* della Assemblea delle nazioni unite ha stabilito, vale a dire un intervento per la ristrutturazione ed una favorevole iniziativa verso il debito, soprattutto quello dei paesi più poveri che è la vera strozzatura delle economie del sud del mondo. Stiamo attenti. Noi rivolgiamo, dicevo, un severo ed attento invito alla riflessione a chi deve operare su questo perché con il provvedimento in esame si vanno a sanare operazioni finanziarie fallimentari. Voglio ben vedere (cito solo un esempio tra i molti che si potrebbero fare) se tra le destinazioni di queste centinaia di miliardi che si graziano o si dilazionano, figurerà anche la raffineria di Mogadiscio costata 130 miliardi. Dico 130 miliardi per non funzio-

nare, per non produrre nulla, per non raffinare un bel niente ed avere neanche un addetto in condizione di saperla far funzionare. Voglio vedere se questa ristrutturazione del debito dei paesi più poveri, tra cui ad esempio la Somalia, andrà ad incidere anche su operazioni catastrofiche come queste. Vigileremo perché ciò non avvenga.

Questo è l'operato di cui siamo venuti a conoscenza da parte di una struttura di cui, proprio perché non esistono gli strumenti legislativi adeguati, il Parlamento non si occupa, non si è occupato abbastanza e non se ne sarebbe occupato affatto se i libri bianchi del partito radicale non avessero cominciato a sollevare questo lembo di omertà che la copre.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, riteniamo che questo ben preciso risultato, di restituire al dipartimento anche quelle centinaia di miliardi di residui dell'opera del fondo aiuti italiani, sarebbe una bella impresa dal punto di vista politico (spero che ci riflettano i colleghi che voteranno contro questo decreto-legge).

Che cosa diciamo nel merito del provvedimento e nel merito della proroga del fondo? Non ci siamo fino ad ora pronunciati, e voglio chiarire perché ciò è avvenuto da parte del gruppo radicale, che come sapete (credo che gli si possa dare atto di ciò) ha condotto una battaglia in questi anni rigorosa, costante, molto difficile sul versante nord-sud per la lotta alla fame, alla malnutrizione, al sottosviluppo.

Noi riteniamo tutto ciò, onorevole Forte, onorevole Raffaelli; ce lo dimostra l'esperienza della stessa legge n. 73, ce lo dimostra l'esperienza della risoluzione approvata all'unanimità con grandi impegni politici per il Governo da cui fino ad ora abbiamo visto scaturire qualche topolino più o meno guizzante. Era un'imponente indicazione politica, precisa, puntuale al Governo quella che veniva dalla risoluzione approvata dalla Camera: iniziative in sede di Nazioni Unite, in sede di Consiglio di sicurezza e di assemblea delle Nazioni Unite, in sede CEE

con gli altri paesi, iniziative sul debito dei paesi poveri, realizzazione di un programma di intervento straordinario (che al contrario non esiste) attraverso il coordinamento.

Pur nella buona volontà dei due rappresentanti del Governo, nella duplicazione delle figure che sono davanti all'Assemblea abbiamo la raffigurazione di una situazione difficile e contraddittoria, che ci auguriamo che con la nuova legge potrà essere superata, ma la cui traduzione concreta, colleghi, l'abbiamo, ad esempio, in Etiopia.

In questo paese, posto a distanza di 20 minuti di volo, ci sono strutture del dipartimento per la cooperazione che operano bene magari nel settore sanitario, mentre ad esempio il FAI non può utilizzare quelle stesse strutture sul lago Tana là dove sono previsti interventi per salvare decine di migliaia di vite umane.

Questi sono i paradossi: due strutture che si disputano il loro spazio politico e anche i loro poteri reali giungendo a punti di scoordinamento inauditi. Porto un solo esempio, passando dalla Somalia all'Etiopia, dove non si ha la capacità di trasferire un'unità sanitaria mobile (inutilizzata a Makallé perché ora la situazione non esige una presenza massiccia di sanitari, di paramedici e di strutture di assistenza per le popolazioni affamate) e di dare ordini da parte del ministro degli esteri affinché quelle strutture, di cui il FAI non dispone in una regione adiacente, vengano trasferite perché altre popolazioni, verso le quali il nostro paese opera, possano essere salvate in maniera duratura.

Sia pure nella brevità di un intervento che non può eludere le questioni che abbiamo sollevato e continuiamo a sollevare, ho voluto richiamare questi due esempi per esemplificare un grado purtroppo persistente di scoordinamento tra le due strutture che la risoluzione approvata dal Parlamento impegnava il Governo a superare; risoluzione che non ci risulta il Governo abbia accolto intraprendendo le iniziative necessarie perché tale coordinamento finalmente si realizzi, per-

ché non ci siano sprechi, dispersioni e non ci si pesti i piedi, come in alcune regioni avviene.

Ecco allora perché noi riteniamo che, paradossalmente, perfino una buona legge non sia sufficiente. La legge n. 73 era assai discutibile, ma aveva al suo interno taluni elementi buoni. Ma persino una buona legge non servirebbe oggi, nella politica Nord-Sud del nostro paese, se non ci fosse una precisa volontà politica; una volontà che oggi non vediamo. Allo stesso modo, non servono mozioni, risoluzioni, strumenti impegnativi per il Governo; lo abbiamo sperimentato, purtroppo, fin dall'inizio di questa legislatura, quando il Presidente del Consiglio ci ha detto, nel suo discorso di insediamento, che l'azione contro la fame era una priorità per la politica di pace e di sicurezza dell'Italia. Si è confermato che neanche i solenni impegni, in assenza di una volontà politica operativa da parte del Governo, possono essere efficaci.

Ed allora noi diciamo, ripeto, che neppure una buona o un'ottima legge, paradossalmente, può dare risultati in assenza di una volontà politica; mentre può darli magari una legge mediocre. Io dico che persino l'ordinamento attuale, se ci fosse una volontà politica del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, con le sue strutture farraginose, con i suoi vincoli, con i suoi legami reali di potere e con le *lobbies* che ne condizionano l'operato, potrebbe invece servire per un'azione utile, efficace, incisiva, di grande rilievo non solo di fronte all'opinione pubblica, interna ed internazionale, non solo di fronte alle forze politiche che si sono battute per questo scopo, ma innanzitutto per le popolazioni che sono falciate dalla fame, dalla malnutrizione, dalle malattie.

Queste sono le ragioni per le quali noi ci stiamo tenendo fuori da questa fase della riforma legislativa, che pure seguiamo con attenzione; per questa precisa scelta politica, onorevole Forte, onorevole Raffaelli, signor Presidente. Nonostante l'ottima volontà che è stata manifestata non solo da parte nostra, ma anche

da varie altre parti, noi non vogliamo favorire la costituzione di un alibi rispetto alla mancanza di volontà politica. È proprio la volontà politica che vogliamo che emerga da parte del Governo.

Non è questa, comunque, la sede per altre valutazioni di merito, che faremo invece in occasioni più appropriate.

L'onorevole Forte sa che noi non gli abbiamo fatto mancare critiche costruttive, fin dall'inizio della sua azione, né gli abbiamo fatto mancare critiche *tout-court* quando non condividevamo alcune sue iniziative o quando rilevavamo alcune contraddizioni e profonde inadeguatezze rispetto alla legge.

Sappiamo però che la bocciatura di questo decreto-legge significa qualcosa di più e di molto diverso, onorevoli colleghi; significa che si chiude una pagina, che scompare il fastidio ed anzi l'ostilità con cui in questi anni si è guardato ad un nuovo approccio della politica Nord-Sud, ad un intervento che potesse finalmente essere incisivo, rapido, misurabile nei suoi risultati. Io spero, colleghi, che sia finalmente superato l'equivoco secondo il quale i radicali, come novelle dame di San Vincenzo, vorrebbero scaricare il grano nel terzo e nel quarto mondo. Occorrono parametri precisi, rigorosi, per gli obiettivi di questa legge. Noi non abbiamo mai posto l'obiettivo della salvezza domani perché dopodomani ci sia di nuovo la morte, rimanendo immutate le condizioni; noi ci proponiamo una salvezza duratura delle persone.

Non vogliamo che si ripeta ciò che è avvenuto in passato, quando certi ministri degli esteri sono venuti qui a dirci, prendendoci in giro, «salveremo un milione di bambini nel Sahel», laddove nessuno era in grado di misurare come e perché. Quegli annunci, infatti, si sono rivelati tragiche prese in giro. Oggi con questa legge, bene o male (lo giudicheremo all'atto della sua definitiva conclusione), sarà possibile agire in modo diverso. Tra le critiche che abbiamo rivolto all'onorevole Forte c'è anche quella che in questi mesi non abbiamo visto una sottolineatura sufficiente della priorità da asse-

gnare a questo tema, dell'ancoraggio della nostra azione al fattore umano, alla salvezza delle vite degli uomini.

Ma non parliamo, ripeto, di salvezza per una settimana, per un mese, per due mesi; parliamo di una salvezza che è il portato dell'autosufficienza di popolazioni che sono state messe in grado di mantenersi da sé, che possono ora sopravvivere perché finalmente l'agricoltura non è più distrutta, perché finalmente la sanità, sebbene a livello di base, funziona, perché finalmente l'acqua c'è, perché finalmente alcune essenziali infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio sono state messe in opera. Ecco il senso della campagna internazionale, che aveva trovato comunque un suo momento importante nella legge n. 73; ed ecco il senso che avrà la bocciatura molto probabile di questo decreto-legge, signor Presidente. Chiudere questo capitolo, ritornare al trantran degli intrallazzi e proseguirlo attraverso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

Bisogna fare una nuova legge, bisogna prendere ciò che di positivo e di negativo emerge dall'esperienza di questo anno e mezzo di funzionamento della legge n. 73, mentre invece con la bocciatura di questo provvedimento si vuole chiudere il sipario su un sistema di intervento innovativo, che tra l'altro ha anche attirato attenzione a livello internazionale sul nostro paese.

Ecco perché, signor Presidente, mi sono permesso di sollevare davanti all'Assemblea quelle che sono le vere questioni legate a questo decreto-legge e di evidenziare quelle che sarebbero le conseguenze di una sua bocciatura. L'eventuale reiterazione o meno del decreto-legge è problema che non riguarda questa Assemblea, mentre noi sappiamo che, sulla base anche di alcune osservazioni del gruppo comunista che ci sembrano ragionevoli, già in sede di conversione sarebbe possibile introdurre alcune modifiche.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gunnella. Ne ha facoltà.

ARISTIDE GUNNELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che non sia il caso di ripetere qui un dibattito sui problemi della fame nel mondo o su quelli della riforma della legge n. 38 del 1979. Bisogna piuttosto affrontare due temi specifici.

Il primo è quello relativo alla entità della proroga, che il Governo chiede sia estesa fino a quando non sarà approvata la legge di riforma in corso di esame.

I colleghi ricorderanno che già nel corso del dibattito sulla legge n. 73 del 1985 noi avevamo avanzato questa proposta, proprio perché sapevamo perfettamente che porre quel famoso limite di diciotto mesi avrebbe significato, ove non si fosse giunti per tempo alla riforma della legge n. 38, trovarsi proprio nella situazione che oggi constatiamo. Ecco perché non possiamo oggi non concedere la proroga che ci viene chiesta dal Governo, visto che in caso contrario sarebbe impossibile portare avanti ciò che già è stato iniziato attraverso le agili strutture del FAI, il quale proprio per questo era stato creato, a fronte di un dipartimento che poteva agire soltanto con mille condizionamenti, tra mille difficoltà e con una farraginosità tale da non consentire il raggiungimento di risultati immediati di fronte all'emergenza.

È dunque per le stesse motivazioni con cui fu, con una larga convergenza, approvata la legge n. 73 che bisogna oggi concedere la proroga che ci viene richiesta. D'altra parte, non si può dire che la nuova legge sarà approvata fra due o tre mesi, perché si tratta di un provvedimento complesso e difficile, sul quale agiscono due diverse posizioni: quella che vuole dare al futuro dipartimento le stesse funzioni del passato, sia pure usando parole diverse; e quella che invece vuole portare nella nuova struttura, che deve essere agile e capace di decisioni immediate e risultati rapidi, l'esperienza del FAI.

Dato questo assunto, noi sosteniamo che il FAI possa proseguire la sua attività fino a quando la nuova legge non sarà pronta. Questo però pone il problema dei fondi: il Governo giustamente non pre-

vede nella proroga alcun fondo aggiuntivo rispetto a quelli a suo tempo stanziati, e questo pone un limite obiettivo all'ipotesi che il FAI possa durare per un periodo indeterminato. Finiti infatti i fondi ancora non impegnati, si porrà immediatamente il problema finanziario, e la Commissione esteri dovrà subito affrontarlo e procedere alla approvazione della riforma della legge n. 38, per evitare che il vuoto finanziario rimanga tale, salvo naturalmente l'adozione di un provvedimento integrativo, che però comunque il Parlamento non potrebbe esaminare senza approfondire gli aspetti di fondo.

Ritengo quindi che votare oggi in favore della esistenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza sia una cosa costituzionalmente corretta e politicamente dovuta, anche nei confronti dei paesi esteri ai quali abbiamo mostrato un volto di efficienza. Ed è poi necessario, per essere coerenti innanzitutto con la legge n. 73 e poi con in principi che devono ispirare la legge n. 38.

È insomma una proroga che, lungi dal procrastinare, potrebbe invece accelerare, per quei motivi, i fondi finanziari di cui parlavo; ciò sarà posto dall'onorevole sottosegretario all'attenzione del Governo, nel momento in cui questi saranno esauriti e la legge n. 38 non fosse stata riformata dal Parlamento. Credo che ripareremo di questo, ma la proroga oggi è importante, necessaria, e direi quasi urgente, per la nostra stessa credibilità a livello internazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Masina. Ne ha facoltà.

ETTORE MASINA. Signor Presidente, brevissimamente dichiaro che noi sosteniamo non esservi alcun obbligo costituzionale perché l'incarico considerato sia prorogabile: anzi, sosteniamo che la proroga si basi su criteri di urgenza e necessità, negati dalla stessa istituzione di cui oggi parliamo.

Quando fu votata questa legge n. 73 del 1985, esplicitamente fu posto il limite di

diciotto mesi, e si disse chiaramente che non potevano in alcun modo essere prorogabili i poteri che ne derivavano, e perché? Questa era, secondo i padri fondatori, la caratteristica basilare della nuova struttura che veniva eretta: essa cioè, in diciotto mesi, sarebbe riuscita a fare ciò che in molti anni di attività il Ministero degli affari esteri, con gli altri suoi strumenti a disposizione, non era riuscito a realizzare.

Il limite dei diciotto mesi per la vita del nuovo ente era un impegno che la quasi totalità dei gruppi parlamentari ed il Governo accettarono, quasi fideisticamente, pressati, come dicevano, dal grido di dolore del terzo mondo. Ma la mia parte, certo non più cinicamente, sosteneva sostanzialmente (lo ricordo senza soddisfazione perché non c'è di che essere soddisfatti, quando si è visto giustamente nero: lo ricordo per doverosa memoria storica) che si trattava di un'illusione, certamente nobile e generosa per alcuni, ma assai meno nobile, meno generosa ed assai più ipocrita per altri, come dimostreremo in altra occasione.

Invocare oggi l'articolo 77 della Costituzione per protrarre i poteri straordinari è un espediente che sancisce il fallimento di una struttura improvvisata, caotica ed inutile: uso questi aggettivi a ragion veduta, perché ciò che di buono è stato fatto avrebbe potuto esserlo anche con lo strumento di cui alla legge n. 38, mentre grandi guasti, come documenteremo in altra sede, sono stati recati dalla perversa diarchia nella quale sono state avviluppate e talvolta soffocate le strutture della cooperazione italiana allo sviluppo. Probabilmente, questo espediente così come è stato impostato, con la assoluta mancanza di una determinazione dei tempi per i quali la proroga dei poteri straordinari viene richiesta, indica anche il fallimento di un *iter* legislativo.

Avevo ascoltato attentamente gli interventi che mi hanno preceduto: ho udito il sottosegretario Raffaelli menare vanto per il fatto che la Commissione esteri, in sede referente, ha già esaurito l'esame di ventidue articoli; invito gli onorevoli col-

leghi che volessero divertirsi a verificare in quali condizioni viene condotto questo esame in sede referente: dall'ultimo resoconto di seduta risulta una protesta per la totale assenza di tutti i commissari del pentapartito, dell'opposizione di destra e del gruppo radicale.

Quindi, non è vero che questa riforma della legge n. 38 non abbia progredito perché vi è stata la crisi ministeriale; è vero, invece, che questa riforma avanza lentissimamente ed è soggetta a qualunque dissesto nel suo *iter* perché le forze della maggioranza, le forze radicali e quelle dell'opposizione di destra l'hanno improvvisamente lasciata cadere, considerandola priva di interesse. O si fa dell'elitarismo, come annunciava poco fa il collega Rutelli, e cioè improvvisamente la fame nel mondo diventa argomento per discettare lungamente di politica estera, ma non per portare rimedi immediati, oppure si ritiene che la questione sia meno importante degli accordi, ad esempio, tra Italia e San Marino, per i quali si vedono comparire improvvisamente deputati della maggioranza che non si sono mai visti quando si è trattato di parlare di un argomento così importante.

Credo, quindi, che noi non possiamo votare una proroga di una struttura fallita, e tanto più non possiamo farlo in quanto non disponiamo dei rendiconti dovuti per legge, sui quali, per altro, avremo poi molto da dire in altre occasioni.

Voteremo pertanto contro, sperando che con la bocciatura di questo decreto, che spingerà, suppongo, il Governo a adottarne un altro assai più costituzionale, si possa creare un più grande interesse nella maggioranza, riuscendo a portare avanti una legge degna di questo nome.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, data l'ora sarò brevissimo.

La posizione del gruppo di democrazia proletaria sulla legge n. 73 è stata ed è

chiara. Ciononostante, non mi pare sia questo il problema all'ordine del giorno: all'ordine del giorno vi è la costituzionalità di un decreto-legge di proroga di quei poteri che erano previsti dalla legge n. 73. Ed è esclusivamente su questo che intendo intervenire, ribadendo sinteticamente come il Parlamento non abbia potuto esercitare il controllo previsto sull'operato del sottosegretario con poteri straordinari, e come questo decreto-legge di proroga di fatto tenda surrettiziamente a trasformare poteri straordinari in poteri ordinari, che possono trovare giustificazione politica, ma non certo costituzionale, nella volontà della maggioranza di non portare a termine la riforma della legge n. 38 del 1979 per divergenze interne.

Per l'incapacità, quindi, di affrontare un certo problema si trasferisce su questo decreto-legge non soltanto il problema di una breve proroga per portare a termine quanto avviato, ma di fatto una estensione *sine die*, visto che il collegamento con la riforma della legge n. 38 dipende dalla volontà politica di attuare questa riforma, che abbiamo verificato più volte non esistere, date le contraddizioni interne alla maggioranza.

In base a questi ragionamenti i presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge in oggetto non ci sono, e questo a prescindere dell'operato e dal valore del sottosegretario Forte, nonché da quanto abbia consentito di ottenere in termini concreti la legge. Sono, queste, cose sulle quali attendiamo di discutere in base ai documenti che ci verranno presentati, quando il Parlamento sarà chiamato a dibattere.

Per questi motivi il gruppo di democrazia proletaria ritiene corretta la decisione della Commissione affari costituzionali, senza che questo significhi che non vi debba essere da parte del Governo l'emanazione di un provvedimento che consenta di portare a termine quanto previsto dalla legge n. 73.

Il provvedimento in questione, tuttavia, non può costituire in alcun modo il tenta-

tivo di rendere ordinario ciò che avrebbe dovuto essere straordinario. Se in termini straordinari non si sono saputi raggiungere gli obiettivi fissati, occorre darne preventivamente spiegazione al Parlamento.

Per questo motivo voteremo contro, in attesa di avere dal Governo altro tipo di indicazione circa il modo di concludere l'operazione avviata dalla legge n. 73.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 572 del 1986, di cui al disegno di legge di conversione n. 4005.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	368
Votanti	367
Astenuti	1
Maggioranza	184
Voti favorevoli	188
Voti contrari	179

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auletta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bohicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino

Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerrina Feroni Gian Luca
Ciafardini Michele
Ciampaglia Alberto
Cifarelli Michele
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

Crucianelli Famiano
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno

Francese Angela
Franchi Roberto

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Ielio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli valentina
La Russa Vincenzo
Leone Giuseppe
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzotta Roberto
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Giacchino
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nebbia Giorgio
Nicolini Renato
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio

Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricotti Federico
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocella Francesco
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

Rossino Giovanni
Ruffolo Giorgio
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Sparato Agostino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucia

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tararella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Alberini Guido

Sono in missione

Azzaro Giuseppe
Bonalumi Gilberto
Galasso Giuseppe
Gaspari Remo
Goria Giovanni
Mora Giampaolo
Piccoli Flaminio
Romita Pier Luigi
Scàlfaro Oscar Luigi
Sinesio Giuseppe
Tassone Mario

Approvazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 6-10 ottobre 1986.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi nel pomeriggio di ieri con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea; pertanto, sulla base degli orientamenti emersi, propongo, ai sensi del comma 3 dell'articolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 6-10 ottobre 1986:

Lunedì 6 ottobre (pomeridiana):

Interpellanze e interrogazioni.

Martedì 7 ottobre (pomeridiana):

Inizio della discussione sulle linee generali della proposta di legge costituzionale sui procedimenti di accusa (*approvata dal Senato — prima deliberazione*) (2859).

Mercoledì 8 ottobre (pomeridiana):

Interrogazioni *ex* articolo 135-bis del regolamento.

Seguito e conclusione della discussione sulle linee generali della proposta di legge costituzionale n. 2859 (procedimenti di accusa).

Giovedì 9 ottobre (pomeridiana):

(La mattina alle 10 si riunirà il Parlamento in seduta comune per la elezione di un giudice costituzionale).

Seguito dell'esame e votazione finale della proposta di legge costituzionale n. 2859 (procedimenti di accusa).

Venerdì 10 ottobre:

Inizio della discussione sulle linee generali della proposta di legge per il recepimento della direttiva sugli uccelli selvatici (*approvata dal Senato*) (2485).

Su questa proposta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, potranno parlare un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, vorremmo in questa sede ribadire le ragioni, per altro già esposte in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, che ci inducono a manifestare il nostro dis-

senso in ordine al calendario testé annunciato. Esso prevede l'esame di due iniziative legislative antireferendarie. Non riteniamo che il Parlamento debba essere privato, una volta che le procedure per lo svolgimento dei referendum siano stati avviate, del potere di intervenire sulle materie oggetto della consultazione referendaria. Sosteniamo invece quanto sia assolutamente inopportuno e sbagliato che il Parlamento legiferi dopo la pronuncia della Corte di cassazione, ed in particolare dopo quella di merito della Corte costituzionale. L'esperienza ci spiega ampiamente le ragioni di questa inopportunità, e faccio un solo esempio che riguarda la legge n. 180 (la legge sui manicomi), che è stata approvata in fretta e furia proprio per evitare una consultazione referendaria. L'esperienza ci dimostra che, quando si legifera sulla spinta dell'intento di evitare i referendum, si legifera male (in gran parte dei casi almeno, anche se le eccezioni non sono da escludersi in via di principio).

Il fatto è che le due proposte di legge che vengono incardinate all'esame dell'Assemblea hanno tutti i tratti di due pessime riforme legislative. Ecco perché noi, che non abbiamo pregiudiziali di procedura, abbiamo invece una riserva politica immediata, che cioè attraverso l'esame di queste proposte, anziché al recepimento dell'intento dei promotori del referendum, si possa pervenire al conculcamento della volontà dei promotori del referendum.

Per quanto riguarda il procedimento per le accuse ai ministri, si va ad una cattiva riforma, ed io mi auguro che tra breve sia possibile realizzare tra i gruppi parlamentari che rappresentano quei partiti che hanno promosso il referendum per l'abolizione della Commissione per i procedimenti di accusa (assieme agli altri due referendum sulla giustizia), quell'intesa politica che faccia mettere in chiaro come il testo che viene dal Senato paradossalmente peggiora la normativa che oggi noi vogliamo abolire. Non dimentichiamo, Presidente, che già una volta il Parlamento, sotto la spinta di

un referendum abrogativo, è intervenuto sulla materia con una leggina-truffa.

Seconda questione che viene affrontata da questo calendario è quella della caccia. Mi rivolgo, oltre che ai deputati firmatari dei referendum o delle proposte perché la legge non venisse approvata furtivamente in Commissione agricoltura in sede legislativa, ma venisse rimessa all'Assemblea, anche a tutti coloro che ormai hanno maturato una sensibilità in materia ecologica e ambientale. Sarà necessario fare una battaglia su questo provvedimento, colleghi, perché la norma che ci viene proposta, pur modificata ed ancor più perché modificata qui alla Camera, non solo non viene incontro agli intenti dei promotori del referendum, ma si limita ad eliminare uno dei due referendum; e ci si riprometterebbe con questa proposta di legge di spalancare la strada per la liquidazione anche del secondo referendum anticaccia.

A nostro avviso, questo calendario nasce sotto i peggiori auspici, almeno sulla base dei testi di cui disponiamo. Per tali motivi abbiamo espresso in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, e ribadiamo qui, l'opinione che vi siano altre priorità che non quelle di affrontare i due provvedimenti legislativi che ho richiamato. Vorrei citare le proposte per l'inchiesta sui fondi neri dell'IRI e sul caso Cirillo, e numerose riforme (pensiamo a quelle delle minoranze linguistiche, pensiamo alle riforme della giustizia che attendono di essere affrontate dall'Assemblea). Invece, ci si avvia a partorire, come dice l'antico adagio, micini ciechi, quelli che sono il prodotto della gatta che ha fretta.

Non si vada in fretta con queste riforme! Questo è l'invito che rivolgo alla Presidenza della Camera e ai colleghi. Procediamo con calma, e potrebbe anche darsi che ne escano indicazioni positive. Noi dubitiamo che, passando così all'esame dei provvedimenti che ho esteso, si vada incontro a cattive leggi; è per questo che preannunciamo la nostra

battaglia in aula con tutti i mezzi regolamentari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Calamida. Ne ha facoltà.

FRANCO CALAMIDA. Signor Presidente, pur non avendo sollevato riserve nella Conferenza dei presidenti di gruppo, vorrei soffermarmi su due questioni, già sollevate dall'onorevole Rutelli. La prima riguarda la Commissione parlamentare inquirente, la seconda concerne la caccia. La posizione del partito di democrazia proletaria è assolutamente netta. Noi saremo contrari, con una visione garantista generale, al di là dei meriti e dei contenuti, ad ogni legge che tenda ad impedire il pronunciamento popolare sui referendum. Nel caso specifico vi è da parte nostra convergenza anche sui contenuti, perché siamo promotori ed aderenti ad entrambi i referendum.

Voglio inoltre rilevare che mentre il titolo del provvedimento parla di recepimento delle normative CEE sulla tutela dei volatili selvatici (cosa che apparirebbe ragionevolissima), il contenuto è assai diverso. È vero che l'*iter* di questo disegno di legge fu iniziato prima della raccolta di firme per il referendum, ma è anche vero che quel provvedimento era del tutto fermo in Parlamento e che si sarebbe disperso in un assoluto immobilismo. Dunque il referendum, in qualche modo, ha richiamato all'attenzione anche questo problema.

Noi non saremmo affatto contrari al recepimento di normative CEE che tutelassero i volatili selvatici, ma questo provvedimento non è legato soltanto al recepimento di normative della CEE, essendo composto anche di articoli e di norme aggiuntive che hanno la precisa finalità di evitare il referendum. La manovra della maggioranza e del Governo si muove in questa direzione, e noi ad essa ci opporremo. Noi non siamo contrari agli effetti positivi di una normativa a tutela della natura e dell'am-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

biente, e raccogliamo le proteste delle associazioni ambientali e naturaliste; per questo ci pronunziamo nettamente contro ogni operazione antireferendaria, sia in tema di Commissione inquirente, sia in tema di caccia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 6-10 ottobre predisposto dal Presidente.

(È approvato).

**Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di

Lunedì 6 ottobre 1986, alle 17:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta termina alle 14,15.

**Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta orale Poli Bortone n. 3-02227 del 4 novembre 1985 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-02807.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO**

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO**

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 17,5.*

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XII Commissione,

considerando che il CIPE, in attuazione dell'articolo 11, comma 15, della legge 28 febbraio 1984, n. 41 dovrà predisporre gli indirizzi e gli obiettivi di programmazione per la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari all'ingrosso,

impegna il Governo:

1) a definire gli indirizzi, i criteri di priorità e gli obiettivi di programmazione tenendo conto di quanto dispone l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, del 1977 che affida la competenza amministrativa dello Stato alle regioni e dell'articolo 54 del suddetto decreto che, affida le funzioni, in ordine alle gestioni, agli enti locali;

2) ad adoperarsi affinché nel piano del CIPE siano chiaramente individuati, in base alle più generali esigenze dell'economia nazionale, i mercati agro-alimentari da classificare di interesse nazionale e quelli che dovranno specializzarsi per l'esportazione dei prodotti nazionali, nonché a fornire alle regioni criteri per la individuazione dei mercati di interesse regionale, provinciale e locale;

3) ad adoperarsi affinché nel piano del CIPE siano indicati, per i mercati di vario livello le caratteristiche minime unitarie nonché le attività integrative, i servizi e la strumentazione che debbono avere per essere ammessi alle agevolazioni previste dalla legge;

4) ad adoperarsi affinché nel piano del CIPE vengano indicati gli elementi di

integrazione delle attività fra i vari mercati al fine di coordinare la movimentazione delle merci, evitare sprechi e deperimento dei prodotti e consentire un abbattimento dei costi generali di circolazione dei prodotti deperibili. Altresì venga previsto un sistema informativo centrale, da gestire in stretto coordinamento con l'AIMA e il Ministero dell'agricoltura, che consenta di avere un quadro permanente aggiornato dei consumi e del loro andamento nel tempo e di conseguenza dare i necessari punti di riferimento alla impostazione dei programmi di produzione agroalimentare nonché favorire l'impostazione delle politiche di interscambio con l'estero;

5) ad adoperarsi affinché il CIPE, pur sottolineando, in base alla legge, la possibilità di gestire i mercati agro-alimentari con i consorzi misti, a prevalente partecipazione pubblica, preveda, nel rispetto dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, l'ammissione ai finanziamenti anche per quei nuovi mercati e per le ristrutturazioni dei mercati esistenti che gli enti locali decideranno autonomamente e in base alle loro concrete esigenze di gestire o direttamente, o attraverso loro aziende speciali, o con consorzi pubblici costituiti con la compartecipazione di più enti locali;

6) ad adoperarsi affinché il CIPE preveda la ripartizione e la utilizzazione delle somme stanziare dalla legge n. 41 del 28 febbraio 1986 tenendo conto sia degli obiettivi di carattere nazionale che dei programmi predisposti dalle singole regioni assunti in attuazione di quegli obiettivi.

Più in generale si invita il Governo a tener conto delle indicazioni formulate dalla conferenza dei presidenti delle regioni in data 12 settembre 1986 e di procedere previa consultazione delle istituzioni regionali e locali e delle loro associazioni o unioni nazionali.

(7-00307) « GRASSUCCI, DONAZZON, CERRINA FERONI, PROVANTINI ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

ZOSO, GIOVANNINI, NEBBIA, MANNUZZU, CARRUS E CHERCHI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che

la legge n. 351 approvata il 30 maggio 1985 ha previsto ingenti investimenti per il riavvio dell'estrazione di carbone dai giacimenti del bacino sardo del Sulcis;

tale giacimento contiene delle riserve di carbone stimate in circa un miliardo di tonnellate, con un contenuto energetico equivalente a circa 400 milioni di tonnellate di petrolio;

la qualità merceologica del carbone del Sulcis, in realtà una lignite ad alto contenuto in zolfo e in ceneri, è scadente, ma sono oggi disponibili tecniche per la combustione di tale lignite con basso effetto inquinante;

sono oggi disponibili tecniche per la trasformazione di ligniti, del tipo di quelle del Sulcis, in gas combustibili con basso contenuto di sostanze responsabili di inquinamento, gas che potrebbero essere trasportati in tutte le zone della Sardegna mediante gasdotti e che rappresenterebbero una importante fonte di energia per l'isola;

le iniziative, sia sul piano della ricerca, sia per le attività minerarie di estrazione, sia per gli impianti di combustione e gassificazione creerebbero posti di lavoro e attività produttive in Italia e in Sardegna;

in prospettiva è possibile adottare per il carbone del bacino del Sulcis tecniche di gassificazione sotterranea (già adottate in altri paesi) che eviterebbero il lavoro umano nelle miniere in profondità, conservando l'occupazione —:

quale è lo stato di attuazione della legge n. 351 del 1985;

quali investimenti sono stati finora fatti e con quali risultati;

quali programmi sono predisposti per i prossimi anni. (5-02802)

COLOMBINI, LEVI BALDINI, MIGLIASSO, DIGNANI GRIMALDI E COMINATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

il decreto 18 luglio 1986 fissa le: « caratteristiche funzionali ed unificazione degli autobus urbani e suburbani sovvenzionabili con contributo statale successivamente al 1° gennaio 1987 » in rapporto alla programmazione, che le regioni devono fare nel settore dei trasporti pubblici per i contributi d'investimento da far valere sul fondo nazionale per i trasporti;

ancora una volta gli interroganti hanno dovuto constatare che detto decreto non prende in considerazione la necessità che i costruendi autobus — tanto più che saranno acquistati con il contributo dello Stato — siano obbligatoriamente dotati delle caratteristiche tecniche che li rendono utilizzabili da parte dei cittadini handicappati. I pochi riferimenti esistenti sono talmente generici ed anche tecnicamente inadeguati da non costituire vincolo per il committente a fornire autobus dotati delle caratteristiche necessarie a garantire il diritto alla mobilità autonoma anche ai cittadini portatori di *handicap* —:

1) come pensa di utilizzare il decreto citato per dare un forte contributo alla eliminazione di una delle cause più diffuse (quella delle barriere architettoniche) di emarginazione degli handicappati;

2) se non ritenga utile e necessario fissare un criterio che consideri finanziabili con contributo statale, con assoluta previetà, gli autobus che siano dotati di caratteristiche tecnico-funzionali atte al loro utilizzo da parte di almeno due persone con *handicap* motori. (5-02803)

MANNUZZU, NEBBIA E GIOVANNINI. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità, dell'industria, commercio e artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza delle emissioni di miasmi che, dalla zona industriale di

Porto Torres, investono frequentemente quel centro e le zone circostanti, anche a distanze notevoli, giungendo a determinare condizioni di malessere in numerosi cittadini, con bruciori agli occhi e difficoltà respiratorie;

quali sono le cause di tali miasmi e se è vero che, come da più parti si asserisce, esse vanno individuate nell'inefficienza del depuratore della zona industriale;

in ogni caso, se sono a conoscenza della comunicazione, proveniente dalla presidenza del consorzio per l'area di sviluppo industriale, che quel depuratore può continuare a funzionare per non più di tre mesi, dopo i quali i processi depurativi verranno interrotti e si arresterà, conseguentemente, un'attività produttiva che coinvolge direttamente quasi cinquemila addetti;

se è vero che un progetto per la ristrutturazione del depuratore giace da tempo, senza venire preso in considerazione, presso gli uffici del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

quali iniziative si intendono assumere, con l'urgenza dovuta, a difesa delle esigenze della salute, dell'ambiente e del lavoro. (5-02804)

MANNUZZU, ONORATO E RIZZO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è vero che, appartenenti ai cosiddetti nuclei speciali della polizia di Stato, di recente inviati in Sardegna, senza validi motivi sarebbero « piombati su un fienile nelle campagne della Barbagia, sfondandone il tetto, lanciando candelotti lacrimogeni, distruggendo concime, per un danno complessivo di circa dodici milioni di lire », come ha riferito la stampa quotidiana;

come valuti le denunce del SIULP, relative all'inutilità degli « interventi a pioggia » anche in tema di prevenzione e repressione dei gravi delitti nella provin-

cia di Nuoro, ed al rischio di fratture tra quelle popolazioni e le forze dell'ordine, in una situazione in cui, invece, possono venire rimedi solo da una fattiva concordia di intenti, con la non facile identificazione della gente nelle ragioni dello Stato;

quali concrete ed urgenti iniziative si intendono assumere per utilizzare al meglio, in base alle effettive capacità professionali, gli appartenenti alle forze dell'ordine presenti, da anni, nel nuorese, predisponendo un effettivo coordinamento delle loro iniziative, ristabilendo i servizi investigativi, controllando capillarmente l'intero territorio, nelle sue dinamiche interne, vitali, e accertando, così, l'origine dei facili arricchimenti: come invece, anche secondo le denunce del SIULP, non avviene. (5-02805)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

l'articolo 43 della legge n. 270 del 1982, articolo 15 della legge n. 326 del 1984 stabiliscono norme precise per l'immissione in ruolo dei vincitori di concorso (50 per cento) e degli aspiranti al ruolo *ex lege* n. 326 del 1984 relativamente ai docenti di educazione musicale e di educazione fisica;

il provveditorato di Taranto sta procedendo all'immissione in ruolo dei soli aventi diritto *ex lege* n. 326 del 1984 e non dei vincitori di concorso;

tale comportamento ha generato grave scontento e disagio nei vincitori di concorso che, defraudati dei loro diritti, hanno occupato la sede del provveditorato di Taranto —:

se non ritenga di dover intervenire in tempi brevissimi per offrire elementi chiari di indirizzo al provveditorato di Taranto che, peraltro, fino ad oggi non ha avuto alcuna risposta al quesito posto in merito in data 25 agosto 1986 con nota protocollo n. 8741. (5-02806)

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

l'amministrazione provinciale di Foggia, con delibera consiliare n. 1664 del 1° luglio 1980, ha approvato il piano generale di ristrutturazione e organizzazione dei propri uffici e dei servizi provinciali;

tale piano è stato approvato sia dal CORECO di Bari sia, con alcuni tagli di carattere numerico sugli impiegati previsti inizialmente, dalla Commissione centrale finanza locale del Ministero dell'interno di Roma (nota ministeriale n. 16132/F 97 del 4 marzo 1982);

nel piano di ristrutturazione, l'amministrazione provinciale ha previsto molte nuove figure e profili professionali, tra i quali quello dell'assistente tecnico di cattedra da utilizzare negli istituti tecnici e nei licei scientifici da essa gestiti. I posti previsti ed approvati sono stati trenta;

la figura dell'assistente tecnico di cattedra fu istituita con il varo di detto piano a seguito di forti pressioni degli aiutanti tecnici in servizio nelle scuole della provincia e dei sindacati, che facevano notare all'amministrazione quanto segue:

1) tale personale doveva essere fornito dall'amministrazione provinciale alle sue scuole ai sensi e per effetto dell'articolo 144 lettera E del testo unico delle leggi comunali e provinciali 3 marzo 1934, n. 383, mai abrogato da successive leggi;

2) quasi tutte le amministrazioni provinciali d'Italia avevano ed hanno, tra il personale dipendente, gli assistenti tecnici;

una volta approvata definitivamente la delibera e vistata dalla commissione centrale finanza locale (4 marzo 1982), l'amministrazione provinciale procedette alla attuazione della stessa e in particolare: 1) trasformò in assistenti tecnici tutti gli aiutanti tecnici in servizio di ruolo da almeno cinque anni (24 posti); 2) bandì ed espletò un concorso interno per i restanti sei posti;

al momento delle nuove nomine, però, alcuni presidi, tra i quali il professor

Ferrarese dell'ITG « E. Masi » di Foggia, iniziarono a contestare l'operato dell'amministrazione provinciale circa la legittimità di nominare i detti assistenti alle proprie scuole, adducendo il pretesto che tale personale non era previsto e invocando il decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974, che appunto obbligava l'amministrazione stessa a fornire solamente personale non docente;

a nulla sono valse le controdeduzioni dell'amministrazione provinciale e dei singoli assistenti;

di tutta la vicenda fu investito il Provveditorato agli studi di Foggia, il quale, in data 15 marzo 1983, pose il quesito al Ministero della pubblica istruzione senza avere ancora oggi risposta;

nel contempo i detti presidi escludevano di fatto il personale assistente tecnico loro assegnato dalla vita dell'istituto, specie per quanto attiene i decreti delegati adducendo la giustificazione che la posizione giuridica degli assistenti era tutta da chiarire;

all'inizio dell'anno scolastico 1985-86, i detti presidi non solo perseveravano nell'escludere gli assistenti tecnici dal collegio dei docenti, ma li privavano addirittura del loro ufficio, inibendo loro l'accesso ai laboratori e facendoli rimanere nei corridoi;

gli assistenti tecnici degli istituti tecnici « E. Masi », e « P. Giannone » di Foggia inoltravano formale ricorso al Provveditorato agli studi di Foggia avverso i comportamenti illegittimi ed abusivi dei rispettivi presidi, lesivi nella dignità degli assistenti stessi —:

quanto tempo ancora dovrà aspettare il Provveditorato di Foggia per avere la risposta ad un quesito posto nel 1983;

inoltre, se ritiene che tale situazione contribuisca all'efficienza degli istituti (considerato che tutto il personale deve essere utilmente utilizzato) o non agevoli piuttosto, una disaffezione al lavoro, già, purtroppo, tanto diffusa. (5-02807)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ZOSO, RIGHI, DAL MASO, SARETTA, ZUECH, PALMIERI E FINCATO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che la ditta LEGO di Vicenza ha inoltrato il 16 giugno 1986 istanza al Ministero del lavoro, per ottenere che venga prorogata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale a tutto il 30 novembre 1988; che venga concessa proroga del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni per 87 dipendenti fino al 30 novembre 1988;

che l'ufficio regionale del lavoro ha inoltrato la suddetta istanza, debitamente istruita, con lettera n. 13738 del 19 settembre 1986;

che tale richiesta è conseguente a un accordo siglato tra l'azienda e le organizzazioni sindacali in seguito a un incontro avvenuto presso il Ministero del lavoro il 25 febbraio 1986;

che l'azienda LEGO, attualmente in fase di ristrutturazione con risultati indubbiamente assai positivi, ha assolutamente bisogno dell'immediata concessione del provvedimento in questione —;

se non ritenga di procedere immediatamente a una decisione in tal senso, così come sollecitano le organizzazioni sindacali. Gli interroganti sono del parere che debba essere fatto tutto il possibile per addivenire subito alla concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria, perché solo in questo modo l'azienda può continuare efficacemente in quel processo di risanamento che è nell'auspicio di tutta la comunità vicentina. (4-17452)

FANTÒ, GUALANDI, MACIS, VIOLANTE, RIZZO, AMBROGIO, FITTANTE, PIERINO E SAMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'inter-*

no e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che

nel comune di Taurianova (Reggio Calabria) si è determinata una situazione insostenibile per lo stesso mantenimento dell'ordine pubblico a causa della tracotanza con cui l'attuale sindaco sta gestendo il consiglio comunale calpestando e violando elementari regole procedurali (impedendo per esempio che si parli su questioni procedurali, che si metta ai voti l'inversione dell'ordine del giorno — così come è per legge e per prassi e come suggerisce ufficialmente lo stesso Prefetto di Reggio Calabria — per discutere come primo punto, la presa d'atto delle dimissioni di 18 consiglieri su 30 e non la elezione dei rappresentanti alle USL, come vorrebbe l'attuale giunta);

il bilancio comunale di Taurianova è stato deliberato con dodici voti e dodici presenti e che lo stesso è stato approvato dal Coreco di Reggio Calabria nonostante formali opposizioni e in contrasto con la normativa generale in tema di approvazione dei bilanci comunali, che prevede inoltre che i bilanci che riguardano « mutui di scopo » debbono essere approvati dalla maggioranza dei consiglieri in carica al momento del voto —;

se non ritengono di intervenire con la massima urgenza attivando gli strumenti che la legge mette a disposizione — per la presa d'atto delle dimissioni dei 18 consiglieri e il conseguente scioglimento del consiglio comunale;

se non ritengono un assurdo giuridico oltre che politico che la giunta comunale — privata della sua base consiliare oltre che screditata e fonte di turbativa — rimanga a gestire le elezioni, nonostante l'ineluttabile scioglimento del consiglio — così come pubblicamente ha annunciato, vantandosene, il tristemente noto alle cronache giudiziarie, Ciccio Macrì, detto « Mazzetta »;

se non ritengano conseguentemente che la situazione debba essere risolta con la nomina di un commissario che gestisca la fase elettorale — anche per garantire

sicurezza democratica e libertà dei cittadini, in una situazione oltremodo tesa e gonfia di ricatti e minacce;

se infine sono a conoscenza del contenuto di un discorso pubblico tenuto dal Macrì (che pur avendo cumulato 17 anni di reclusione, secondo informazioni fornite dallo stesso Ministro dell'interno in risposta alla interrogazione n. 4-13961, non ne ha fatto finora nemmeno uno) a Taurianova, l'11 settembre scorso, oltre che essere un vergognoso e insopportabile documento di come è stato gestito in modo privatistico e personale il potere pubblico in quel centro, all'USL di Taurianova (su cui oggi sta indagando l'alto commissario contro il fenomeno mafioso) e alla provincia di Reggio Calabria, contiene concreti e circostanziati reati di cui il Macrì si è reso responsabile violando ogni regola e ogni costume democratico pur di mantenere e rafforzare il suo potere personale e familiare;

se risulti, inoltre, che la magistratura ha aperto un'indagine:

1) sulla violazione delle norme di legge consumate negli ultimi consigli comunali dal sindaco e dalla attuale giunta;

2) sulla deliberazione con cui il Coreco di Reggio Calabria ha approvato il bilancio di Taurianova e più in generale sul modo in cui nel passato il Coreco avrebbe coperto la illegale amministrazione del comune di Taurianova;

3) sul discorso pubblico di Macrì - ricordato prima - anche in seguito ad un rapporto che sarebbe stato redatto e consegnato dai carabinieri della compagnia di Taurianova. (4-17453)

PATUELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che

nel maggio 1984 il ministro di grazia e giustizia in risposta ad una precedente interrogazione rispondeva scrivendo che all'esito degli accertamenti ispettivi effettuati presso gli uffici giudiziari di Rimini, è stato chiesto al Consiglio superio-

re della Magistratura l'avvio della procedura di trasferimento di ufficio ad altra sede, nei confronti del dottor Arturo Di Crecchio, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rimini -

se sia a conoscenza delle risultanze dell'esito di tale procedura di ufficio e delle ragioni per le quali, ad oltre due anni dal suo avvio non risulti ancora ufficialmente né archiviata né accolta, con grave pregiudizio per la serenità della vita all'interno del Palazzo di giustizia di Rimini che continua ad essere al centro di diverse polemiche. (4-17454)

COLOMBINI, MANNINO ANTONINO E PERNICE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disagio che provoca ai cittadini e agli operatori della giustizia di Pantelleria il dovere ricorrere, nei casi di bisogno, agli uffici del Tribunale di Marsala anziché a quello di Trapani.

È noto che il collegamento tra l'isola di Pantelleria e la Sicilia è assicurato giornalmente nel periodo estivo, e a giorni alterni nel periodo invernale, solamente con Trapani. Per potere usufruire di un servizio della giustizia i cittadini e operatori della giustizia panteschi, arrivati a Trapani sono obbligati a prendere altri mezzi, con ulteriore perdita di tempo e di danaro, per recarsi a Marsala non potendo usufruire del Tribunale di Trapani.

Tutto ciò premesso s'interroga il Ministro di grazia e giustizia per conoscere:

le ragioni che hanno portato alla decisione di continuare a mantenere i cittadini e gli operatori della giustizia di Pantelleria aggregati - per le pratiche relative alla giustizia - al Tribunale di Marsala anziché a quello di Trapani;

se non ritenga indispensabile ed urgente ovviare al disagio che ciò provoca ai cittadini ed operatori interessati disponendo la immediata possibilità di usufruire degli uffici del Tribunale di Trapani. (4-17455)

DEL DONNO. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere:

come intende evitare tanti incendi che inequivocabilmente appaiono di origine dolosa, come quelli sul promontorio del Gargano, nei pressi di Peschici del 25 agosto 1986, dove l'incendio ha tenuto impegnati per tutta la giornata vigili del fuoco, guardie forestali e volontari;

perché mai, solo quando divampa il fuoco si fanno giri di perlustrazione con aerei e corpi specializzati. A Peschici, « durante l'opera di spegnimento sono state viste persone che, con tutta probabilità, hanno appiccato il fuoco » (*la Repubblica*, 26 agosto 1986). In zone, di calamitante bellezza, e di unicità per attrazione e guadagni turistici, gli incendi molto spesso sono dolosi e l'opera di prevenzione sarebbe certamente più utile e meno costosa. (4-17456)

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) a quali conclusioni sono giunte le indagini sul decesso del marinaio di leva a Taranto. Nonostante la continua ed appassionata opera di premurosa sollecitudine del comandante la caserma « Maricentro » Pietro Pierotti e del capo reclutamento Damiano Minervini, la morte del marinaio di leva Francesco Paolo Romita, dovuta a cause imprecisate, ha suscitato impressioni ed interrogativi cui il comandante Pierotti ha potuto dare esaurienti risposte, perché s'interessa costantemente e personalmente di ognuno. Ciò nonostante i fatti rimangono incresciosi e si chiede al Ministro della difesa se sono in atto iniziative per una revisione totale del sistema di arruolamento e di espletamento del servizio militare;

2) se, nella revisione del sistema viene contemplato l'esame accurato delle condizioni fisiche dei giovani dei quali deve essere effettuata una perfetta radiografia sullo stato di salute. Non si può arruolare né riformare a cuor leggero. Si deve

pretendere una visita accurata, particolareggiata, minuziosamente perfetta, e, se il militare decede in servizio o a causa di servizio, lo Stato deve corrispondere alla famiglia una adeguata pensione. A vent'anni o si è sani, e lo Stato lo conferma dichiarando abile il giovane, o deve esonerarlo, senza mezze formule e senza mezzi termini. (4-17457)

DEL DONNO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se sono noti i risultati dell'indagine amministrativa disposta dall'assessore regionale pugliese alla sanità, Corradino Marzo;

se la difficoltà complessiva della situazione sanitaria pugliese verrà affrontata in brevissimo spazio di tempo, tanto più che nelle ultime settimane, secondo i dati ufficiali, « si è registrato un incremento dei casi di epatite virale ». A fronte di una maggiore richiesta, « scarseggiano i posti-letto, e si fanno precarie le scorte di sangue »;

perché mai il secondo Policlinico, da circa vent'anni in costruzione a Bari, costato finora, comprese le vertenze giudiziarie che ne sono scaturite, quasi cento volte in più dei 900 milioni preventivati a suo tempo (*la Repubblica*, 11 agosto 1986), non è ancora funzionante. (4-17458)

PASTORE, CECI BONIFAZI, PALOPOLI, TAGLIABUE, AMADEI FERRETTI, BENEVELLI, DI GIOVANNI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, MAINARDI FAVA E MONTANARI FORNARI. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per sapere — premesso che

il ministro della sanità onorevole Carlo Donat-Cattin, in una recente intervista apparsa sul periodico *Sorrisi e Canzoni*, ha affermato, tra l'altro: « Le nostre industrie tirano al risparmio; quindi pagano di meno il sangue di importazione... »; « Il virus dell'AIDS noi lo importiamo dall'America attraverso il sangue »; « Dovremo rivedere tutta la legge sul sangue »;

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

« Siamo scoperti anche per l'AIDS proprio perché in Italia è poco sentito il dovere di offrire il sangue » —;

1) se sono a conoscenza del fatto che la Commissione igiene e sanità della Camera dei deputati ha predisposto, da oltre un anno un testo unificato che trova il sostanziale assenso delle principali forze politiche presenti in Parlamento;

2) se sono a conoscenza del fatto che l'approvazione di tale testo legislativo potrebbe condurre, in tempi brevi, all'autosufficienza nazionale in fatto di approvvigionamento di sangue e di prodotti emoderivati e, di conseguenza, annullerebbe i pericoli di contagio da AIDS, indotto da importazioni « di tipo selvaggio »;

3) se sono a conoscenza del fatto che tale testo legislativo unificato è di fatto tuttora bloccato, nel suo *iter* di approvazione, da pretestuose motivazioni da parte dello stesso Governo, ed in particolare da parte del ministro del tesoro. (4-17459)

FANTO, AMBROGIO, FITTANTE, PIERINO E SAMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

il boss mafioso Nicola Cataldo subito dopo l'arresto è stato ricoverato presso l'ospedale di Locri (Reggio Calabria) e i sanitari hanno certificato che non poteva essere spostato perché gravemente ammalato;

dopo pochi giorni dal ricovero il Cataldo è scappato e in seguito si è costituito nella sua stessa abitazione —;

perché il Cataldo è stato ricoverato in una normale corsia e non negli appositi locali dell'ospedale riservati per i detenuti;

se sono state accertate tutte le gravissime responsabilità della fuga del mafioso Cataldo;

quali sono le valutazioni sulla successiva costituzione del Cataldo, essendo risibili le motivazioni addotte dall'interessato;

se — oltre alla indagine della magistratura su alcuni aspetti della gestione della USL — non ritiene infine di dover disporre una indagine complessiva sulla chiacchierata USL di Locri, attivando i poteri di accesso di cui dispone l'Alto Commissario contro la mafia, così come si è già provveduto per altre USL della provincia. (4-17460)

FANTO, AMBROGIO, FITTANTE, PIERINO E SAMA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se risponde al vero che nelle recenti elezioni dei rappresentanti dei comuni nelle USL della provincia di Reggio Calabria siano stati nominati alcuni mafiosi e in un comune addirittura un pregiudicato attualmente in carcere per traffico di stupefacenti. (4-17461)

MAINARDI FAVA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

il giovane di leva Dallaromanina Corrado, nato a Fidenza il 3 giugno 1966, presso la caserma di Sanguinetto di Verona è stato sottoposto a visita medica e gli è stata concessa una licenza il 14 aprile 1986;

il grave stato di salute del giovane ha comportato l'immediato ricovero in ospedale dove è deceduto il 22 giugno 1986 —;

per quali motivi i sanitari militari dopo la visita medica effettuata non hanno considerato la eventualità di ricoverare il Dallaromanina in ospedale per accertamenti clinici;

quali accertamenti sono stati effettuati per individuare le cause del decesso. (4-17462)

FITTANTE, AMBROGIO, FANTO, PIERINO E SAMA. — *Al Ministro del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere:

se è vero che ai fini della utilizzazione dei fondi FIO 1986, oltre ai pro-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

getti trasmessi dalla regione Calabria e inclusi nel programma deliberato dal consiglio, ne sono pervenuti altri direttamente proposti da enti diversi da quelli indicati dalla direttiva CIPE;

se, in particolare, è vero che sono pervenuti progetti da parte dei consorzi di bonifica e, nell'ipotesi affermativa, a quali opere si riferiscono;

se intende o meno escludere dalla selezione e dal conseguente possibile finanziamento, i progetti non inclusi nel programma proposto dalla regione Calabria. (4-17463)

DE GREGORIO E GEREMICCA. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'interno.* — Per sapere - premesso che

il consiglio comunale di Muro Lucano, in provincia di Potenza, ha deliberato di affidare in concessione l'opera di ricostruzione di questo centro per l'importo di 70 miliardi ai sensi dell'articolo 16 della legge 219;

il consiglio comunale di Muro Lucano, a maggioranza, ha approvato uno schema di convenzione senza la preventiva gara esplorativa tra diverse imprese;

lo schema approvato è in contrasto con le direttive del CIPE in materia di ricostruzione di interi comparti;

si affidano ad un concessionario opere finanziate e da finanziare con leggi diverse dalla legge 219;

il comune di Muro Lucano si fa carico di oneri derivanti dalla revisione prezzi anche per opere che non la prevedono;

si penalizza l'imprenditoria locale impedendole, di fatto, di partecipare alla esecuzione della ricostruzione;

la delibera in questione è stata approvata, senza rilievi, dal comitato di controllo sugli atti degli enti locali di Potenza -;

quali immediate iniziative si intendono intraprendere per verificare la vali-

dità delle procedure adottate dal consiglio comunale di Muro Lucano e per ripristinare il rispetto delle procedure previste dall'articolo 16 della legge 219 assumendo le iniziative opportune per giungere alla sospensione della delibera con la quale il consiglio comunale di Muro Lucano ha approvato la scelta della concessione e lo schema di convenzione.

(4-17464)

ZARRO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che

il signor Bocchini Luca, avendo prodotto istanza per partecipare ai corsi normali per allievo ufficiale dell'accademia navale, di cui al decreto ministeriale in *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1986, è stato sottoposto alla prescritta visita medica in data 30 agosto 1986 presso l'accademia navale di Livorno ed è stato ritenuto « non idoneo » con la seguente motivazione: « Disepatismo HbsAg. positivo »;

il medesimo Bocchini, avendo ritenuto che tale motivazione fosse frutto di analisi di laboratorio del tutto errate e comunque preoccupato vivamente per la sua salute, attesa la gravità del responso del laboratorio militare, si è sottoposto ad ulteriori accertamenti clinici presso istituti specializzati e di chiara fama in data 16 settembre 1986, che hanno escluso nel modo più categorico la presenza della benché minima anomalia nei valori e nei parametri soggetti ad esami, tanto che l'analista ha accertato essere negativo lo « HbsAg. »;

un malanno epatico di tale gravità non può scomparire certo in 20 giorni -;

1) se è a conoscenza della pratica in premessa;

2) come spiega l'antitetico responso dato nel giro di un mese da due laboratori d'analisi, l'uno della marina, l'altro privato, su una disfunzione epatica peraltro piuttosto grave e non guaribile certamente in pochi giorni;

3) se ritiene gli esami che svolge l'accademia militare di Livorno attendibili;

4) se ritiene giustificabile l'allarme suscitato nelle famiglie dei giovani aspiranti allievi per malattie fantasma;

5) se non ritenga di dover, in via eccezionale, ammettere il Bocchini ad una ulteriore visita presso l'accademia militare di Livorno per l'accertamento definitivo della sua idoneità fisica alla partecipazione al corso allievi ufficiali. (4-17465)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è al corrente dello stato di crescente razzismo antimeridionale che si sta diffondendo in alcune aree del paese e che non sta risparmiando nemmeno il mondo della scuola, come nel caso - riportato dalla stampa - verificatosi a Varazze dove un'insegnante calabrese, la signora Giovanna D'Agostino sta, in questi giorni, subendo azioni di discriminazione e di linciaggio motivate con ragioni di didattica;

se non ritenga di dovere intervenire per evitare che si venga a creare a Varazze, nell'ambito della scuola, un clima che finisca per incidere negativamente sull'attività didattica a causa di posizioni preconcepite assunte da forze ed ambienti estranei alla scuola medesima. (4-17466)

MOTETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che

le udienze delle commissioni tributarie si svolgono a « porte chiuse » perché per esse non è applicabile l'articolo 128 del codice di procedura civile il quale impone, a pena di nullità, la pubblicità dell'udienza nella quale si discute la causa;

la pubblicità delle udienze delle commissioni tributarie non potrebbe non giovare alla « trasparenza », quanto mai opportuna, dell'amministrazione finanziaria e alla credibilità della giustizia;

la Corte costituzionale, esaminata la questione in relazione all'articolo 101 della Costituzione: « La giustizia è amministrata in nome del popolo » e constatata la mancata attuazione del citato precetto costituzionale, ha rivolto un pressante invito al legislatore perché provveda « ...risultando definitivamente consolidata l'opinione dottrinale e l'orientamento della giurisprudenza sulla natura giurisdizionale delle predette commissioni, non potrebbe ritenersi consentita un'ulteriore protrazione della disciplina attuale: per contro è assolutamente indispensabile, al fine di evitare gravi conseguenze, che il legislatore prontamente intervenga onde adeguare il processo tributario all'articolo 101 della Costituzione » (Sentenza 9 luglio 1986, n. 212) -:

come e quando il Governo intende accogliere con la necessaria sollecitudine, il pressante invito della Corte costituzionale e come intende adottare tutte le opportune iniziative per consentire la pubblicità delle udienze delle commissioni tributarie. (4-17467)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che

il provveditore agli studi di Cosenza ha escluso moltissimi docenti, già di ruolo per la stessa classe di concorso, dalle graduatorie di merito dei pubblici concorsi indetti con decreto ministeriale 12 febbraio 1985 e riportati dall'ordinanza ministeriale 29 dicembre 1984 per insegnamenti nelle scuole medie, « decretando » l'esclusione in base ai telex ministeriali n. 4077/4078 del 14 ottobre 1985 e n. 3688 del 7 settembre 1985, telex inviati ai provveditori di Genova, Latina, Cagliari e Matera, senza che siano stati mai notificati ai controinteressati docenti;

tali telex dispongono « l'esclusione » per « analogia » a quanto previsto dal bando relativo al concorso magistrale, anche se è ben noto che il bando relativo ai concorsi nelle scuole secondarie di 1° e 2° non detta alcuna norma per l'esclu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

sione citata nei telex e nei decreti per docenti già di ruolo nella medesima disciplina;

ai suddetti docenti non vengono riconosciuti, ai sensi della legge n. 270 del 1982, i 12 punti previsti dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 19 della citata legge con la conseguenza che si è venuto a determinare un notevole contenzioso con numerosi ricorsi amministrativi prodotti dai docenti interessati —:

quali tempestivi provvedimenti intendano adottare affinché vengano annullati i sopraccitati telex e possano venire rispettate le disposizioni legislative vigenti in materia di concorsi nell'ambito della scuola. (4-17468)

ALOI E VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza — come certamente dovrebbe esserlo — che, con decorrenza 10 settembre 1986, è stata disposta la soppressione della sezione staccata di Coccorino, dipendente dalla scuola media di Ioppolo (provincia di Catanzaro), anche se, in base al successivo organico di diritto, il provveditore agli studi di Catanzaro ripristinava le classi seconda e terza, mentre confermava la soppressione della prima classe della detta sezione staccata di Coccorino;

se non ritenga — anche in considerazione del fatto che Ioppolo è un comune montano e le frazioni non sono collegate direttamente con il centro da adeguata viabilità, tale comunque da consentire il trasporto degli alunni in assenza di situazioni di pericolo — di dovere ripristinare la prima classe nella scuola di Coccorino per il corrente anno scolastico, così come è avvenuto l'anno scorso quando, per i motivi suddetti, fu concessa, con decisione ministeriale, la prima classe che, in precedenza, era stata soppressa dal provveditore di Catanzaro. (4-17469)

PATUELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che con autorizzazione ministeriale, l'interrogante

ha visitato le caserme Vialli e Mameli di Bologna —:

se il Governo intende sollecitare, disporre e realizzare (come l'interrogante ritiene necessario):

a) la revisione delle camerate della caserma Vialli che sono sovraffollate;

b) l'alienazione o la permuta della caserma Mameli ormai ubicata nel centro cittadino;

c) in attesa, la ristrutturazione di diverse camerate della Mameli, alcune anche pericolanti, nonché il rinnovamento quasi totale della cucina-truppa, eccessivamente vetusta e quasi non più funzionante. (4-17470)

PATUELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le caratteristiche, lo stato dei lavori e le previsioni di completamento della nuova variante alla strada statale n. 16 Adriatica nel tratto fra Cesenatico e Torre Pedrera. (4-17471)

CERQUETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il testo integrale, anche nella lingua originale, degli accordi sulle misure di fiducia testé raggiunti a Stoccolma. (4-17472)

CERQUETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intende confermare: che lo scioglimento del comando della divisione Centauro comporterà il trasferimento del nome alla brigata corazzata ex Curtatone, che quello della divisione Ariete passerà alla ex brigata corazzata Manin, che quello della divisione Mantova passerà alla ex brigata Isonzo e che infine non vi sarà trasferimento del nome della divisione Folgore;

che le brigate Brescia e Trieste sono passate agli ordini del Terzo Corpo d'Armata;

che sono in via di costituzione tre nuove brigate da formare come rinforzo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

di mobilitazione, da predisporre intorno alla scuola truppe corazzate di Caserta, alla scuola di fanteria di Cesano e alla scuola Alpina di Aosta;

quali sono i battaglioni, i gruppi o i reggimenti che, in seguito alle decisioni sopra indicate, verranno soppressi o costituiti, sia pure a quadro. (4-17473)

RINALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle finanze, del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso

che il ministro delle finanze, con propria circolare n. 23 in data 20 giugno 1986, ha chiarito il trattamento tributario delle rendite vitalizie erogate, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

che più specificamente il Ministro delle finanze ha precisato che « ogni qualvolta un beneficio di natura tributaria ed extra-tributaria sia subordinato a determinati limiti di reddito fiscalmente determinati o determinabili le rendite infortunistiche non debbono essere considerate dal momento che, avendo natura risarcitoria, esse non entrano in nessun caso nel computo dei redditi esenti di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 528 del 1984 convertito nella legge n. 733 del 1984 »;

che la natura risarcitoria di tali rendite vitalizie, conseguenti una perdita permanente parziale o totale della capacità lavorativa, reintegra la capacità lavorativa, e quindi la potenzialità di guadagno dei titolari delle rendite medesime e quindi ancora non producono reddito alcuno e di qualsivoglia natura;

che perifericamente le istituzioni preposte alla erogazione di prestazioni previdenziali, assistenziali e sanitarie il cui pagamento è legato a determinati limiti di reddito personale e familiare seguitano, anche dopo la emanazione della circolare del ministro delle finanze, a valutare nel

computo dei succitati redditi personali e familiari le rendite vitalizie infortunistiche;

che le prestazioni previdenziali, assistenziali e sanitarie sono afferenti a pensioni sociali, trattamenti di famiglia (INPS), pensioni invalidi e ciechi civili e sordomuti (prefetture), esenzione dal *ticket* di partecipazione alla spesa sanitaria (USL);

che tale stato di fatto evidenzia scarso collegamento e collaborazione tra i vari ministeri interessati e le istituzioni agli stessi sottoposte;

che tale stato di fatto oltre che generare contenzioso ed incomprensione tra cittadini ed istituzioni, crea disagio, sfiducia e diversità di trattamento —:

a) se è noto quanto esposto;

b) in quale modo si intende sollecitamente provvedere per verificare che sia nota alle istituzioni interessate, al fine della sua applicazione, la circolare del ministro delle finanze sopra citata. (4-17474)

RINALDI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere — premesso

che a far tempo dal 6 maggio 1986, a seguito di sentenza del tribunale amministrativo regionale delle Marche, il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è stato ritenuto decaduto a tutti gli effetti;

che tale decadenza è stata generata e determinata dalla mancata rappresentanza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, in seno al comitato regionale INPS delle Marche della C.I.D.A. (Confederazione italiana dirigenti d'azienda);

che a tutt'oggi non è stato dato seguito, come per legge, alla ricostituzione del comitato regionale INPS delle Marche;

che tale mancata ricostituzione pone di fatto l'INPS nella impossibilità di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

assumere decisioni per i ricorsi in seconda istanza per quanto attiene le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle pensioni sociali;

che tale mancata ricostituzione del comitato regionale INPS delle Marche ha ingenerato una pendenza di ricorsi assommanente a diverse centinaia di pratiche;

che tale mancata ricostituzione aumenta il già notevole tempo di escussione delle pratiche e malcontento da parte dei cittadini richiedenti le prestazioni di competenza del comitato e quindi potrebbe determinare un massivo ricorso alla magistratura del lavoro con aggravio di spesa per l'Istituto nazionale della previdenza sociale -;

se i ministri sono a conoscenza del fatto;

se il ritardo della ricostituzione del comitato regionale INPS delle Marche è dipeso o dipende da una ritardata designazione dei rappresentanti da parte delle organizzazioni di categoria competenti;

se il ritardo è dipeso o dipende da ritardati adempimenti degli uffici competenti del Ministero del lavoro e previdenza sociale e del tesoro;

se è stato dato o meno avvio alla procedura di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 per la ricostituzione di autorità del comitato regionale INPS delle Marche, essendo trascorsi i 30 giorni previsti per la nomina dei componenti del comitato stesso. (4-17475)

FITTANTE. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere - premesso che

in data 16 novembre 1983, con ordinanza n. 65, il ministro della protezione civile, ha concesso al comune di Santa Caterina dello Jonio (Catanzaro) un finanziamento di lire 600 milioni per il ripristino delle opere di urbanizzazione danneggiate dall'incendio del 1983;

in data 29 aprile 1985 con nota n. 3081 è stato autorizzato il comune a predisporre i progetti esecutivi per l'utilizzazione del finanziamento concesso;

con nota n. 1681 del 16 maggio 1986 il comune ha trasmesso i progetti esecutivi debitamente approvati dal Consiglio comunale -;

quali sono i motivi che bloccano l'iter della pratica non consentendo la soluzione di problemi vitali per le popolazioni colpite dall'incendio. (4-17476)

CALVANESE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che

in sede di assegnazione delle cattedre a seguito di concorso a cattedra per la classe LVII (italiano, storia, educazione civica, geografia) indetto con ordinanza ministeriale del 29 dicembre 1984, il provveditore agli studi di Potenza ha deciso di assegnare 18 delle 29 cattedre messe a concorso a insegnanti aventi titolo alla riserva in quanto « invalidi civili »;

i riservisti invalidi civili sono tutti collocati in graduatoria al di sotto del 40° posto;

il provveditore ha motivato tale decisione sulla base di una personale interpretazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1200 del 21 luglio 1983;

sono state presentate denunce alla competente Procura della Repubblica al fine di chiedere l'accertamento della reale condizione di « invalido civile » dei suddetti riservisti -;

se non ritenga il ministro della pubblica istruzione che l'interpretazione del provveditore agli studi di Potenza della legge n. 482 del 1968, del decreto del Presidente della Repubblica n. 6957, e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1200 del 21 luglio 1983 sia errata;

se e quali procedimenti siano stati incardinati in merito presso la Procura della Repubblica di Potenza. (4-17477)

BELLUSCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che il fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione richiede un apparato preventivo e repressivo idoneo a fronteggiarlo in un'area metropolitana intensamente popolata come quella di Roma e della sua provincia -:

se sia a conoscenza che la squadra speciale antisequestro della squadra mobile della questura di Roma dispone di due soli agenti in aggiunta al soprintendente comandante, assolutamente insufficienti a far fronte alle esigenze;

il motivo per il quale non siano stati ancora messi a disposizione di detta squadra i cinque agenti e i quattro automezzi richiesti con specifica destinazione per porre la struttura in condizione di poter funzionare almeno al minimo delle possibilità. (4-17478)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che

il sottosegretario di Stato al tesoro, con comunicazione n. 4727/int. di prot. datata l'11 settembre 1986 in risposta alla interrogazione dell'interrogante, afferma che da apposite ricerche fatte sia presso il Ministro che presso la Direzione provinciale del tesoro di Foggia non risulta « acquisita » la domanda inviata dal signor Lanzetta Pasquale in data 25 novembre 1985 al Ministero del tesoro, si fa notare che della raccomandata è stato dato avviso di recezione in data 28 novembre 1985, n. 905, con la firma, quasi leggibile, « Pace » e che della pratica inviata alla Direzione provinciale del tesoro di Foggia l'interessato può presentare copie fotostatiche -:

1) quali contingenze possono giustificare lo smarrimento, non raro, dei documenti;

2) se è possibile recuperare il danno dell'inevitabile ritardo, risolvendo i motivi del ritardo della pratica relativa alla domanda per il ripristino del trattamento pensionistico di reversibilità di guerra già goduto dal signor Lanzetta Pasquale fu

Giuseppe, nato ad Ortanova (Foggia) il 16 dicembre 1908, residente a Carapelle (Foggia) in via Regina Giovanna n. 19, in qualità di orfano di Lanzetta Giuseppe deceduto nell'ospedale da campo 057 in Stra il 6 novembre 1918. (4-17479)

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - in relazione a quanto pubblicato dal quotidiano *Il Manifesto* del 27 settembre scorso:

se risponda al vero che il professore Bruno Visentini ministro delle finanze, è da tempo presidente del sindacato di controllo della s.p.a. Olivetti;

se da tale incarico il professore Visentini abbia rassegnato le dimissioni allorché fu nominato ministro delle finanze dal primo Governo Craxi;

in caso negativo, se il Governo ritenga sussistere una incompatibilità non solo giuridica, tra l'incarico di ministro delle finanze e quello di presidente del sindacato di controllo di una società per azioni di così rilevante importanza, con particolare riferimento ai « patti d'onore » che usualmente vengono stipulati all'interno dei sindacati di controllo;

se il patto sindacale dell'Olivetti con i nominativi non solo del presidente ma anche di tutti i partecipanti, sia stato trasmesso, e in quale data, alla Consob. (4-17480)

CONTE CARMELO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se è vero che i lavori di costruzione della variante alla S.S. n. 90 della Puglia sono fermi da circa tre anni per una disputa circa il punto di innesto per l'accesso al comune di Ariano Irpino;

quali sono i veri motivi ostativi per la scelta di una delle due possibili soluzioni per il completamento di una opera così importante;

se non ritiene di dovere comunque adottare un provvedimento urgente e motivato, facendosi carico di una decisione dovuta e non più rinviabile. (4-17481)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CASALINUOVO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti abbia inteso o intenda assumere in relazione ai gravissimi fatti verificatisi nel comune di Taurianova (Reggio Calabria), dove il sindaco, nonostante le dimissioni di ben diciotto consiglieri su trenta, non ha posto al primo punto dell'ordine del giorno del consiglio comunale la presa d'atto delle dimissioni stesse e si è rifiutato di farlo, così determinando una situazione di palese illegittimità allo scopo di evitare lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina del commissario prefettizio. (3-02946)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che

la RAI-TV si è distinta in tutti questi anni per la pervicace insistenza con la quale attraverso il video cerca di alimentare il livore nei confronti della squadra di calcio della Juventus colpevole, evidentemente, di vincere troppo e di non darsi a quelle folli spese che hanno portato in rosso molti bilanci delle società di calcio;

ad esempio di tale campagna, che oltretutto minaccia di fungere da detonatore degli episodi di violenza che periodicamente si verificano negli stadi, si ricorda la trasmissione di *Domenica In* andata in onda nella giornata in cui la Lecce sconfisse la Roma sul proprio terreno e durante la quale, all'annuncio della prima rete della Roma, i conduttori della trasmissione si esaltarono visibilmente applaudendo ed urlando, mentre lasciarono passare sotto silenzio le reti del Lecce e la continua e ripetitiva attenzione con la quale si vivisezionava ogni azione sospetta che si verifica nell'area di rigore della Juventus e si misurano in cm. ed in

mm. le posizioni dei giocatori, mentre non vengono neppure presi in considerazione altri episodi ugualmente se non più interessanti;

la trasmissione televisiva *Il processo del lunedì* si distingue per la smaccata partigianeria a favore della Roma al punto che, a detta della trasmissione, vengono abitualmente invitati: l'atletico onorevole Andreotti; quel campione di simpatia del senatore Viola; l'esperto di lingua italiana senatore Evangelisti insieme ai soliti giornalisti romani e/o romanisti;

se non ritiene opportuno invitare i responsabili sportivi della RAI-TV ad attenersi ad una scrupolosa imparzialità nell'informazione ed a una linea di correttezza nei confronti di tutte le squadre di calcio italiane senza sbraccate manifestazioni di amore od odio verso questa o quella società. (3-02947)

D'AMBROSIO, ALBORGHETTI, GERMICCA, PALOPOLI E PETROCELLI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere — premesso che

da circa un mese i farmacisti della Campania stanno attuando la sospensione dell'assistenza farmaceutica in forma diretta, a causa del pesante credito accumulato e per la difficoltà a recuperarlo essendo il relativo fondo regionale ormai esaurito;

nel frattempo l'opinione pubblica è stata messa al corrente, direttamente dal ministro della sanità, di una enorme truffa sui farmaci verificatisi proprio in Campania, oltre che in Calabria e in Sicilia;

proprio mentre la Procura della Repubblica di Avellino decideva di avviare sue indagini sulla base della denuncia fatta dal ministro, nella sede della USL di Avellino veniva appiccato un incendio al deposito delle ricette con lo scopo indiscutibile di eliminare le prove della truffa —;

quali provvedimenti sono stati presi per assicurare il diritto all'assistenza farmaceutica ai cittadini della Campania che

non possono esserne privati per la truffa di cui finalmente si è a conoscenza e per le responsabilità e le negligenze dell'amministrazione;

come sia potuto accadere il gravissimo episodio dell'incendio presso la sede della USL di Avellino, che certamente compromette l'esito delle indagini in corso e se si possano segnare responsabilità di uomini o di istituzioni.

(3-02948)

DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se non ritengono estremamente ingiusto e dannoso per i giovani, cui la scuola è finalizzata, il modo con cui vengono assegnate le cattedre ai vincitori di concorsi. Nell'ultimo concorso a cattedre per la scuola media, bandito con ordinanza ministeriale del 29 dicembre 1984 chi, come i giovani di Potenza, ha superato brillantemente le prove scritte ed orali, viene escluso dalle 39 cattedre disponibili nella provincia, perché il 50 per cento dei posti è riservato agli invalidi civili. Ciò comporta che 18 validissimi candidati rimangono scavalcati dai « riservisti », anche se in coda nella graduatoria di merito;

se, questo metodo, non debba essere ripudiato perché contro la giustizia comparativa e contro l'esigenza di assicurare alla scuola italiana una classe insegnante altamente qualificata, con garanzia di serietà professionale;

quali valutazioni fanno anteporre la invalidità civile al merito professionale quando poi, in tempi non lontani, la meritocrazia, sostenuta dallo stesso ministro pro-tempore Gonella, si basava sul principio che solo a parità di merito l'invalido godesse della preferenza;

se e quando si intende porre fine a tali privilegi. La preparazione specifica e la tecnica professionale non possono essere compensati da sconvolgenti sentimentismi ideologici, luminosi in astratto, velenosi in concreto e negatori della

cultura. Il mercato politico ed i privilegi clientelistici distruggono i valori e stridono con le specifiche esigenze della moderna società civile;

quali iniziative s'intendono prendere per uscire da una situazione che contrasta in modo lampante con le finalità della scuola. (3-02949)

SCOVACRICCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se ritiene che le cause che hanno indotto al suicidio un ufficiale integro e stimato come il comandante del 22° battaglione carri di S. Vito al Tagliamento, tenente colonnello Vladimiro Nesta, siano da ravvisare nella massiccia strumentalizzazione politica, diretta, con scandalistiche interpretazioni di situazioni ed incidenti verificatisi nell'ambiente militare, ad offuscare l'immagine delle nostre forze armate, nella quale l'ufficiale si considerava coinvolto;

quali concrete misure il Governo, al di là delle deplorazioni di rito, sia in grado di adottare per tutelare la dignità e il prestigio dell'istituzione militare e dei suoi quadri, informati, secondo l'articolo 52 della Costituzione e le « norme di principio sulla disciplina militare » di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, allo spirito democratico della Repubblica.

(3-02950)

PIRO, COLUCCI, LODI FAUSTINI, FUSTINI, COLOMBINI, SERAFINI, GIOVANNINI, GUERZONI, GRANATI CARUSO, NEBBIA, SERRI, MANCA NICOLA, PROIETTI, BALBO CECCARELLI, NICOLINI, CAPRILI, ALASIA, CARIA, CIOCIA, DE ROSE, ZAVETTIERI, CUOJATI, CALAMIDA, RUSSO FRANCO, TEODORI, RUTELLI, CALDERISI, TESSARI, CORLEONE, STANZANI GHEDINI, PANNELLA, POLIDORI, MANNUZZU, MASINA, RICOTTI, GROTTOLA, BARZANTI, PROVANTINI, VISCO, RIZZO, TAMINO, POL-

LICE, CASINI PIER FERDINANDO, BOSCO MANFREDI, SERRENTINO, DE LUCA, PATUELLI, FACCHETTI, BIONDI, MUSCARDINI PALLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, FINI, FLORINO, FORNER, GUARRA, MACALUSO, MANNA, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, PARIGI, RUBINACCI, TATARELLA, TREMAGLIA, VALENSISE, CAPANNA, RONCHI, DIGNANI GRIMALDI, LEVI BALDINI, CODRIGNANI, BATTISTUZZI, COLUMBU, PARLATO, BERSELLI, RAUTI, MACERATINI, AGOSTINACCHIO, MARTINAT, GITTI, FORNASARI, SANGALLI, CARRUS, PORTATADINO, SARTI ADOLFO, SILVESTRI, USELLINI, ZANIBONI, ABETE, ARMELLIN, AZZARO, AZZOLINI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BIANCHI DI LAVAGNA, BIANCHINI, BIANCO, BISAGNO, BODRATO, BOTTA, BRESSANI, BRICCOLA, BROCCA, BRUNI, CARLOTTO, CAVIGLIASSO, COLONI, CORSI, COSTA SILVIA, D'AIMMO, FALCIER, FIORI, FONTANA, FOSCHI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, IANNIELLO, LEGA, LO BELLO, LUSSIGNOLI, MAZZOTTA, NUCCI MAURO, ORSINI GIANFRANCO, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZZARI, PERONE, PERUGINI, PIREDDA, PUJIA, QUIETI, RADI, RAVASIO, RICCIUTI, RIGHI, ROSINI, ROSSATTINI, ROSSI DI MONTELERA, RUBINO, SCARLATO, SCOTTI, SENALDI, SULLO, TEDESCHI, TESINI, VISCARDI, SACCONI, FERRARI MARTE, AMODEO, ARTIOLI, ALBERINI, DIGLIO, MANCHINU, MUNDU, TRAPPOLI, ALAGNA, ANIASI, BALZAMO, BARBALACE, BORGOGLIO, CARPINO, CASALINUOVO, COLZI, CONTE CARMELO, DE CARLI, DELL'UNTO, DE MARTINO, FELISETTI, FERRARINI, FIANDROTTI, FINCATO, FIORINO, GANGI, INTINI, LABRIOLA, LA GANGA, LENOCI, LODIGIANI, MANCA ENRICO, MARZO, NONNE, PIERMARTINI, PILLITTERI, POTI, RAFFAELLI, REINA, RUFFOLO, SALERNO, SANTINI, SEPPIA, SODANO, SPINI, TEMPESTINI, TESTA E TIRABOSCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

quale sia il progetto del Governo per consentire una più facile libertà di

movimento in automobile alle persone con ridotte o impedito capacità motorie considerando: 1) che in molti paesi europei nella parte più vicina agli edifici vengono riservati speciali parcheggi con misure più ampie di quelli normali in modo da consentire la discesa della sedia a rotelle, essendosi evidentemente esclusa la possibilità di catapultarla dal tetto come accade negli aerei in avaria; 2) che negli Stati Uniti d'America è apposta sulle vetture adattate agli handicappati una apposita targa di facile individuazione, con la quale si possono utilizzare sia parcheggi riservati sia le corsie di scorrimento privilegiate, in genere riservate ai soli mezzi pubblici; 3) che l'uso dell'automobile è obbligato e senza alternative fino a quando nelle caratteristiche funzionali degli autobus non viene previsto un elevatore che non costringa ad acrobazie simili a quelle ancora necessarie per prendere un treno, nonostante sia in vigore la legge finanziaria per il 1986 nella quale il Parlamento inserì nell'articolo 32 specifici accantonamenti per rimuovere le barriere architettoniche nei mezzi di trasporto. Si aggiunga lo sconcio dell'aeroporto di Fiumicino dove continuano a non essere operativi gli elevatori che, per esempio, sono in dotazione a Milano-Linate e che consentono di elevare la carrozzina fino al portello dell'aereo, mentre gli interroganti continuano a chiedere agli operatori del servizio, la cui professionalità sta migliorando, se questi mezzi esistono, se sono stati comprati e dove sono finiti. Identica domanda rivolge ancora al Ministro.

(3-02951)

BATTISTUZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se la ricostruzione dei drammatici fatti connessi al sequestro dell'*Achille Lauro* mantenga la sua validità e come sia spiegabile che *dossier* riservati trovino, prima che nelle sedi istituzionali, circolazione pubblica tramite gli organi di informazione

(3-02952)

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere - premesso

che la Commissione della CEE bloccò il pagamento degli aiuti all'olio di oliva prodotto negli anni 1979, 1980 e 1981 per il sospetto di ampie ed organizzate frodi nella percezione di tali aiuti;

che ne seguì un'indagine della Corte dei conti europea, i cui risultati non sono mai stati compiutamente illustrati al Parlamento;

che, a seguito di ciò, la CEE, dopo aver assunto a proprio carico la realizzazione dello Schedario oleicolo con una spesa superiore a 100 miliardi, con i Regolamenti n. 2262/84 del Consiglio e n. 27/85 della Commissione, ha disposto, sempre a carico del bilancio delle Comunità, l'istituzione di una apposita Agenzia, specificatamente attrezzata per combattere le frodi nel settore dell'olio di oliva, mediante uno speciale corpo di ispettori e avvalendosi anche dello schedario oleicolo;

che in adempimento a tali dettati comunitari, al fine di costituire un organismo efficace, efficiente e prontamente operativo, l'Agenzia è stata istituita sotto forma di società per azioni, AGE CONTROL s.p.a., con personalità di diritto pubblico;

che molti interventi di natura politica hanno finora ostacolato, sensibilmente, l'efficacia dell'azione dell'AGE CONTROL s.p.a.; in particolare occorre ricordare:

che le affermazioni fatte successivamente dal Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera, onorevole Silvano Labriola, nella seduta del 30 aprile 1986, circa l'inaccettabilità « che venga appaltata dallo Stato a soggetti privati una funzione vitale per la salute dei cittadini con riflessi sulla stessa immagine internazionale del nostro Paese » contengono una grave distorsione della

realtà giuridica e istituzionale, secondo la quale l'attribuzione del controllo sugli aiuti all'olio di oliva all'AGE CONTROL è stata disposta dalle Comunità europee, con norme aventi forza di legge direttamente introdotte nel nostro ordinamento e con una efficace struttura organizzata in modo da essere pilotata passo passo nella sua azione dagli organi delle stesse Comunità;

che tale giudizio espresso dall'onorevole Labriola, oltretutto, ha ignorato che la legge finanziaria del 1985 ha attribuito espressamente all'AGE CONTROL la personalità di diritto pubblico, benché ciò sia stato chiarito in Parlamento dal Ministro dell'agricoltura, in sede di esame del decreto-legge sul metanolo -;

se è vero che, all'atto di inizio dell'attività ispettiva dell'AGE CONTROL, presentatasi gli ispettori presso le varie Unioni di produttori olivicoli riconosciute, mentre nessuna obiezione veniva opposta dall'UNAPROL, dal CNO e dall'UNASCO, l'AIPO si opponeva all'effettuazione dei controlli notificando nella tarda mattinata del giorno 26 giugno un esposto-denuncia all'autorità giudiziaria mirante a contestare le funzioni ed i poteri dell'AGE CONTROL; tanto che ad appena qualche ora di distanza dalla notificazione di tale esposto, lo stesso giorno 26 giugno, il sostituto procuratore della Repubblica, Vittorio Paraggio, ordinava il sequestro in copia dei documenti dell'AGE CONTROL relativi ai controlli che andava ad eseguire, iniziativa che sembra aver obiettivamente ostacolato i controlli voluti dalle Comunità mentre la totalità delle Unioni olivicole - esclusa l'AIPO - si sono invece tranquillamente assoggettate alle verifiche;

quale sia la ripercussione in sede CEE - ove più volte è stato dichiarato che l'erogazione degli aiuti all'olio di oliva è strettamente connessa all'operatività dell'AGE CONTROL - di una siffatta situazione che rischia all'atto pratico di far paralizzare l'attività di controllo dell'AGE CONTROL e conseguentemente l'intero regime d'aiuto all'olivicultura italiana;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

se il Governo non ritenga che dal complesso dei fatti illustrati possano emergere considerevoli responsabilità di ordine anche fiscale.

(2-00947) « PORTATADINO, ABETE ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quale comportamento intenda assumere a seguito delle dichiarazioni del ministro della difesa il quale, durante le esequie del tenente colonnello Nesta ha, fra l'altro, definito « sovversione costituzionale » la legittima critica alla gestione delle Forze Armate e del servizio di leva.

(2-00948) « CODRIGNANI, BALBO CECCARELLI, BARBATO, BASSANINI, COLUMBA, FERRARA, GUERZONI, MANCUSO, MANNUZZU, MINERVINI, NEBBIA, ONORATO, RIZZO, VISCO, SALATIello, LEVI BALDINI, GIOVANNINI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere - premesso:

che l'agenzia AGE CONTROL ha assunto struttura giuridica di una società per azioni con compiti di controllo sulla qualità dei prodotti agricoli, diversamente dalla configurazione originaria, di cui all'articolo 18 della legge n. 887 del 1984;

che tale attività di garanzia non può essere data che ad organi dello Stato, e degli enti pubblici istituzionali o territoriali se in ogni caso non può essere affidata a organismi di cui vi siano presenti rappresentanti di coloro che dovranno sottoporsi a controllo;

che, nel frattempo, è stato convertito in legge il decreto-legge recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari che ha potenziato i servizi dello Stato preposti sia qualitativamente che quantitativamente -;

quale linea politica complessiva intende perseguire in materia di controllo della qualità e genuinità dei prodotti alimentari;

quali iniziative legislative intende promuovere per rafforzare la presenza delle associazioni dei consumatori e in difesa della salute dei cittadini;

a che punto è l'opera di rafforzamento e riorganizzazione dei servizi di repressione delle sofisticazioni alimentari.

(2-00949) « BINELLI, TOMA, IANNI, BAZANTI, BONCOMPAGNI, FITTANTE, COCCO, ANTONELLIS, BELLINI, RINDONE, ZOPPETTI, POLI ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1986

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma